

Andrea Castagnetti  
***I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)***

[A stampa in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mantova, 23-24-25 maggio 1986), a cura di Paolo Golinelli, Bologna, Patron editore, 1987, pp. 169-193  
© dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

---

Estratto da:

**SANT'ANSELMO, MANTOVA  
E LA LOTTA PER LE INVESTITURE**

Atti del Convegno Internazionale di Studi  
(Mantova, 23-24-25 maggio 1986)

a cura di Paolo GOLINELLI

**PÀTRON EDITORE**  
BOLOGNA 1987

---

Andrea Castagnetti

## I CITTADINI-ARIMANNI DI MANTOVA (1014-1159)

L'opera fondamentale di Giovanni Tabacco sui «liberi del re»<sup>1</sup>, oltre a vanificare con una critica rigorosa teorie consolidate, che vedono in arimanni e arimannie tracce, necessarie, di stanziamenti longobardi, si presenta come una approfondita e convincente rievocazione di storia sociale e politica; essa costituisce un punto di arrivo e insieme di partenza per trattare degli arimanni in genere: per quelli mantovani<sup>2</sup>, in ispecie, è necessario procedere ad un approfondimento ulteriore, secondo linee di ricerca già suggerite dallo stesso studioso, il quale, nelle pagine conclusive della sua opera innovatrice, sottolinea le diversità di vicende sociali, economiche e politiche, che hanno caratterizzato i gruppi arimannici, la cui conoscenza concreta deve essere approfondita attraverso indagini regionali<sup>3</sup>.

Gli arimanni di Mantova appaiono per la prima volta nel privilegio del 1014 dell'imperatore Enrico II<sup>4</sup>. Per quanto esso sia ben noto ai cultori di storia mantovana, ne esponiamo brevemente il contenuto.

L'imperatore si rivolge a tutti gli arimanni abitanti nella città, in alcuni villaggi e nel comitato mantovano, prendendo sotto la sua protezione le loro persone, le loro proprietà, detenute per diritto ereditario, i beni comuni e tutte le *res* già possedute dai loro progenitori, da loro stessi acquistate o che acquisteranno, specificatamente le zone boschive situate nelle località di *Armanore*<sup>5</sup>, *Carpe-*

<sup>1</sup> G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966.

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 167-182.

<sup>3</sup> *Ibidem*, pp. 195-213.

<sup>4</sup> Il privilegio di Enrico II, come tutti i seguenti, ci è giunto in copia della fine del secolo XIII, nel Libro del Comune di Mantova (citato avanti, nota 40). Indichiamo ora in ordine cronologico le edizioni dei privilegi imperiali, inserendovi anche quello dei duchi Guelfo e Matilde: *Monumenta Germaniae historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae* (= *DD*), *DD Heinrichi II*, n. 278, anno 1014; *DD Heinrichi III*, n. 356, 1055 novembre 3; V. COLORNI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano 1959, app., n. 3, 1190 giugno 27 (nella stessa appendice sono riprodotti per comodità dei lettori tutti i privilegi imperiali); *DD Heinrichi IV*, n. 421, anno 1091; COLORNI, *Il territorio*, cit., app., n. 5, 1116 maggio 10; *DD Lotharii III*, n. 51, 1133 luglio 30; *DD Friderici I*, n. 263, 1159 marzo 21. Nel seguito della trattazione non forniremo più il riferimento alle edizioni.

<sup>5</sup> Secondo P. TORELLI, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, voll. 2,

*neta*<sup>6</sup>, *Sacca*<sup>7</sup> e Sustinente e in altri luoghi non specificati del comitato; i loro diritti di pesca sulle acque dei fiumi e delle paludi; li esenta dal pagamento del ripatico e teloneo in sette località. Nella parte finale l'imperatore ribadisce il divieto agli ufficiali pubblici di opprimere, «sine legali iudicio», persone e beni degli arimanni, di richiedere l'ospitalità contro la loro volontà e, soprattutto, di esigere le *publicae functiones* ovvero gravami e tributi pubblici in misura superiore a quanto corrisposto legalmente dai loro predecessori, «quam [*scil.*: *publicam functionem*] sui antecessores secundum legem fecerunt».

Le indagini del Tabacco hanno a sufficienza dimostrato che il privilegio è da accettare nella sostanza, che non dipende pertanto dal diploma indirizzato da Federico I ai Mantovani nel 1159, né che le interpolazioni sono state introdotte nei due diplomi, nonché in quelli intermedi, ad opera del comune mantovano, come ha sostenuto il più illustre storico di Mantova medioevale, Pietro Torelli<sup>8</sup>; i curatori dell'edizione critica, ora disponibile, del diploma di Federico I respingono l'ipotesi di una dipendenza delle interpolazioni eventuali del privilegio del 1014 da quello posteriore ed anche l'altra che le vuole fabbricate per esibirle alla cancelleria federiciana. Gli editori non si pronunciano sulla possibilità di interpolazioni nel diploma del 1014, possibilità ammessa per aspetti non rilevanti anche dal Tabacco, il quale non esclude qualche rimaneggiamento introdotto in funzione della concessione federiciana<sup>9</sup>.

Il confronto fra i due privilegi in alcuni aspetti terminologici non solo conferma il giudizio degli editori di quello del 1159, ma mostra anche che in questa redazione di tre passi assunti dal privilegio antico fu influenzata, nei primi due casi, dall'uso corrente dei termini, per cui quelli meno attuali o caduti in disuso vennero sostituiti, senza intaccare minimamente la sostanza: *villae* al posto di *vicoras*<sup>10</sup>, nell'elenco dei destinatari, e *res communes* al posto di *comunalia* per i

Mantova 1930-1952, I, p. 32, *Armanore* va identificato con Romanore, ora frazione di Borgoforte, ad ovest del Mincio.

<sup>6</sup> *Ibidem*, I, pp. 36 e 319, con riferimento ad un documento del 1164, edito in P. TORELLI, *Regesto mantovano*, Roma 1914, n. 325, 1164 aprile 6: tra le confinazioni di una terra in Carzedole sono menzionati un *nemus Carpenete* e un *nemus comunis*, che paiono designare lo stesso bosco; la zona si trova fra Bigarello e Roncoferraro, ora a sinistra del Mincio e ad est di Mantova.

<sup>7</sup> *Ibidem*, I, pp. 34-35: *Sacca*, non più identificabile, molto vicina a Sustinente, sulla sinistra del Mincio.

<sup>8</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 167-175; ivi l'esposizione critica delle teorie del Torelli circa le interpolazioni fatte dal comune di Mantova ai due diplomi, nonché a quelli intermedi.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 176.

<sup>10</sup> Il passo concernente i destinatari abitanti nel castello di Porto, nei tre villaggi e nel comitato, espunto dagli editori dei *DD*, ma già accettato da TABACCO, *I liberi*, cit., p. 173, è ripreso pressoché alla lettera nel diploma di Federico I del 1159, con l'introduzione, però, di una variante, aderente alla terminologia impiegata correntemente nel periodo: *villae* al posto di *vicoras*, una forma diminutiva la seconda di *vici*, assunta anche come sostitutiva (J.F. NIEMEYER, *Mediae Latinitatis lexikon minus*, Leiden 1954, p. 1096). L'impiego del termine *villa* e la contemporanea desuetudine del termine *vicus* per indicare i villaggi è immediatamente

beni comuni<sup>11</sup>; nel terzo caso determinante si presenta, invece, l'assenza di un termine, *beneficia*<sup>12</sup>, la cui introduzione, indubbiamente utile per i destinatari, avrebbe potuto essere con facilità effettuata da eventuali interpolatori.

percepibile nella documentazione di età comunale dell'Italia settentrionale. Ci limitiamo a segnalare il loro impiego nei privilegi imperiali e nella documentazione privata mantovana. *Vicus* è usato più volte, soprattutto per destinatari italiani nei privilegi da Enrico II ad Enrico IV; molto meno impiegato nella stessa accezione è il termine *villa*. Ad iniziare da Lotario III il rapporto tende ad invertirsi, soprattutto con Federico I. Per la documentazione è sufficiente il rinvio agli Indici dei *DD*. Nelle carte private mantovane *vicus* è diffuso nel secolo XI, si dirada nel seguente; *villa*, sempre poco diffuso, inizia ad essere documentato nell'ultimo quarto del secolo XI. Rinunciamo in questa sede ad elencare puntualmente i documenti, in attesa di ritornare in modo più disteso su questo ed altri temi. Segnaliamo l'esempio significativo di Godi, uno dei centri rurali più documentati: *vicus* nel secolo XI (TORELLI, *Regesto*, cit., dal n. 63, 1042 giugno, al n. 73, 1052 novembre), *villa* nel 1163 (*ibidem*, n. 323, 1163 ottobre 22). È probabile che la variante di *villae* sia stata introdotta dalla cancelleria, considerato che il dettato si presenta, secondo gli editori, nel complesso corretto, soprattutto nei confronti della goffa redazione delle parti corrispondenti del diploma enriciano, ritenute falsificate dagli editori di quest'ultimo; in ogni caso un eventuale falsificatore o interpolatore del diploma del 1014 non può avere introdotto *vicoras* al posto di *villae* per rendere il passo più omogeneo al tempo antico. Per le funzioni organizzative dei *vici* nell'alto medioevo si vedano osservazioni e letteratura in A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, pp. 10-12; per i villaggi in età comunale pp. 49-51.

<sup>11</sup> L'impiego del termine *comunalìa* nel primo diploma per indicare i beni comuni trova una rispondenza diretta nell'espressione *res comunalìa Mantuanense*, presente in un documento mantovano del 977: *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873, n. 777, 977 giugno 10, regesto in F. ODORICI, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso *Codice diplomatico*, IV, n. 42. Il documento, non utilizzato da Torelli e Tabacco, è stato segnalato da COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 13, nota 39, e p. 76, nota 29: le confluenze di una terra in Castiglione, nel comitato veronese, sono costituite, verso ovest, dalle *res comunalìa Mantuanense*, verso nord da *comunalìa Veronensi*; con un'altra terra confinano *comunalìa res* di Solferino. Si noti la vicinanza fra i beni comunali di Mantova e di Verona, posti evidentemente sui confini dei rispettivi comitati. Esso nel contempo costituisce un elemento probante dell'esistenza dei beni comuni della cittadinanza, oltre che dei villaggi, nel resto del comitato mantovano, come viene affermato nel privilegio enriciano: «per cetera loca in comitatu Mantuano reiacentibus». L'elenco delle località ove si trovavano i beni comuni costituiti da zone boschive, località, come vedremo, poste lungo il Mincio e verso il Po, può essere stato dettato dalle preoccupazioni dei Mantovani tesi ad ottenere la protezione imperiale per i loro beni nei confronti della minacciosa espansione fondiaria e signorile insieme dei Canossa, già da mezzo secolo conti di Mantova, espansione particolarmente imponente lungo il Po e il Mincio. TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 35, nota 3, e COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 46, avanzano l'ipotesi che il privilegio imperiale sia stato sollecitato dai Mantovani, all'indomani della morte del marchese Tedaldo, che sarebbe avvenuta tra 1013 e 1015, come garanzia contro il ripetersi di abusi nei loro confronti: che il diploma possa essere collocato in una prospettiva anticanossiana è probabile (l'affermazione di C. VIOLANTE, *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia* coordinata da N. VALERI II ed., I, Torino 1965, p. 110, che individua la finalità del diploma nell'esenzione dalla giurisdizione vescovile, deriva probabilmente da una lettura frettolosa del primo capitolo di TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-8: «Uomini di governo e autorità vescovile al primo apparire del comune»), ma è da tener presente che il marchese Tedaldo, secondo M.G. BERTOLINI, *Un elemento nuovo per la cronologia di Tedaldo di Canossa*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen...*, voll. 2, Roma 1974, I, pp. 87-99, era scomparso avanti il 1012.

<sup>12</sup> L'indicazione della base economica degli arimanni avviene nel 1014 mediante l'enumerazione

L'attendibilità dell'elenco delle località nelle quali sono situati i beni comuni è già stata dimostrata dal Torelli<sup>13</sup>; aggiungiamo che anche la concessione delle *piscationes*, ritenuta pure interpolata dagli editori dei *diplomata*, risponde a realtà dell'epoca: ricordiamo, ad esempio, un altro privilegio di Enrico II dello stesso anno, che conferma agli abitanti di Savona, fra beni e diritti, anche *piscationes* e *venationes*<sup>14</sup>; per un zona vicina ed in rapporti con il territorio mantovano, i privilegi di Ottone II del 983<sup>15</sup> e di Enrico IV del 1077<sup>16</sup>, che confermano diritti di pesca sul lago di Garda agli abitanti di Lazise. La concessione dei diritti di pesca ai Mantovani concerneva tutto il comitato, poiché i corsi d'acqua nominati ne costituivano in modo sommario i confini<sup>17</sup>.

Non ci soffermiamo sulla concessione di esenzione dal pagamento di teloneo

zione di beni allodiali, ricevuti per eredità paterna o materna, e di altri, tenuti in livello o in precaria; a questi ultimi, nei privilegi successivi degli anni 1055, 1090, 1091, 1116 — in un contesto in parte diverso, su cui ora non ci soffermiamo —, sono premessi i *beneficia*, i beni cioè detenuti per concessione beneficiaria, che dalla metà del secolo XI andavano subendo un processo di patrimonializzazione; nel diploma invece del 1159 viene assunto il passo del 1014 nel suo contesto, senza il riferimento ai *beneficia* e pertanto senza aggiornamenti, il che impedisce di supporre sia una dipendenza del diploma del 1014 da quello del 1159 — più avanti additeremo quali furono, a parer nostro, le motivazioni del ricorso per alcune parti del privilegio di Federico I a quello di Enrico II —, sia interpolazioni o rimaneggiamenti del più antico nei passi interessati, concernenti elencazioni di località e di corsi d'acqua, che sarebbero stati compiuti poco prima della presentazione alla cancelleria per sollecitare l'elargizione del diploma del 1159: in entrambi i casi non sarebbe stato tralasciato il riferimento ai *beneficia*. Soffermandoci più avanti sui passi che concernono i corsi d'acqua, potremo constatare che essi subirono una rielaborazione complessa nei privilegi intermedi, rielaborazione ignorata nel diploma federiciano, che si rifà appunto fedelmente, per questo aspetto, al più antico. Vanno esclusi, pertanto, interventi in questo campo ad opera di interpolatori dell'età comunale, ai quali dovremmo attribuire una capacità critica 'moderna'. Le discordanze, apparenti o sostanziali, debbono essere spiegate attraverso il processo di evoluzione della società mantovana e dei complessi rapporti fra città e contado nei secoli XI-XII.

<sup>13</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 32-35, accettata da TABACCO, *I liberi*, cit., p. 169, l'affermazione era già in A. CHECCHINI, *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia*, I ed. 1907, poi in IDEM, *Scritti giuridici e storico-giuridici*, I, Padova 1958, p. 279.

<sup>14</sup> *DD Heinrici II*, n. 303.

<sup>15</sup> *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7.

<sup>16</sup> *DD Heinrici IV*, n. 287, anno 1077.

<sup>17</sup> Non riteniamo opportuno soffermarci in questa sede a discutere sulla direzione del corso dei fiumi in relazione al comitato mantovano: i riferimenti essenziali e la configurazione territoriale sono dati da COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 53-67, e cartina storico-geografica A annessa in appendice. Anche se non è detto che i fiumi nominati nel privilegio enriciano riguardano i confini — questi sono individuati, sempre in modo sommario, mediante il corso dei fiumi nei privilegi per la chiesa vescovile mantovana, a partire dall'894 (L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, Roma 1903, n. 12, 894 novembre 21) —, nella sostanza comprendono tutto il territorio mantovano, anzi nella parte sud-orientale sono più precisi, con il riferimento all'*Agricia maior*, che effettivamente per lungo tempo segna il confine con il territorio veronese: A. CASTAGNETTI, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII (1974-1975), pp. 87-88, e cartine 1 e 2.

e ripatico in sette porti della Padania nord-orientale: dagli editori e dagli studiosi l'elenco è sospettato di interpolazione nel numero delle località<sup>18</sup>.

Il forte interesse mostrato dai Mantovani, cittadini ed abitanti del contado, per i beni comuni, costituiti dalle zone boschive, e per i diritti sulle acque, è da porre in relazione, oltre che con le condizioni generali dell'epoca, con quelle del territorio stesso, di per sé non ampio, soprattutto per quanto concerne le terre di alta pianura e, particolarmente, di collina, non solo essenziali nell'alto medioevo per le colture specialistiche della vite e dell'olivo, ma anche più adatte per le colture cerealicole, rispetto alle terre più fertili, ma assai più pesanti e facilmente impaludabili, della bassa pianura. La situazione non si presentava sensibilmente migliorata agli inizi del secolo XI, anche se l'attività di bonifica era iniziata<sup>19</sup> e il territorio mantovano si era ampliato per l'acquisizione di una zona di alta pianura, costituita da parte dei territori della *iudiciaria* di Sirmione, avviata ad inarrestabile decadenza dopo l'epoca longobarda<sup>20</sup>. Comune era pertanto l'interesse degli abitanti della città e del contado verso le ampie superfici incolte, che offrivano un apporto non secondario per la loro economia<sup>21</sup>: possessi comuni erano a disposizione della cittadinanza e poi del comune ancora tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII, nei luoghi stessi indicati nel 1014, come il Torelli ha con sicurezza dimostrato<sup>22</sup>.

Quanto ora esposto permette di superare i dubbi sui destinatari del privilegio del 1014: essi sono i gruppi arimannici abitanti in città, in alcuni villaggi e in genere nel Mantovano. La qualifica di arimanno indica ancora, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, «una classe relativamente aperta, quella dei possidenti in rapporto immediato con il *publicum*..., gravati di doveri che non sappiamo quanto conformi alla loro reale condizione economica...»<sup>23</sup>.

Non ci sembra sia stato rilevato finora che il riferimento agli arimanni non è diretto in modo indifferente o in semplice successione spaziale agli abitanti della città e del contado. La dislocazione dei *vicoras* singolarmente nominati, subito dopo la città e prima del riferimento generico al comitato mantovano, suggerisce un restringimento già in atto dei destinatari del diploma alla città e ai suoi dintorni. Ciò viene confermato, oltre che dalla vicinanza alla città del castello di

<sup>18</sup> Cfr. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 177.

<sup>19</sup> A. CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche in area canossiana*, in *Studi matildici*, III, Modena 1978, p. 317.

<sup>20</sup> A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in G. BORELLI (a cura di), *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, Verona 1983, I, pp. 39-42.

<sup>21</sup> M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli 1979, pp. 220-306; per una zona vicina A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in G. BORELLI (a cura di), *Una città ed il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona 1977, I, pp. 63-67.

<sup>22</sup> Cfr. sopra, nota 13.

<sup>23</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 182.

Porto<sup>24</sup>, particolarmente, e dei tre *vici* di S. Giorgio, *Cepada* e Formigosa, ancor più dall'essere due dei *vici*, S. Giorgio<sup>25</sup> e *Cepada*<sup>26</sup>, sedi di pievi e il terzo, Formigosa<sup>27</sup>, presso la pieve di *Pontariolo*<sup>28</sup>, pievi tutte e tre che versavano le decime alla chiesa cattedrale<sup>29</sup>, una situazione che rinvia ad una precedente coesione fra la città e un territorio contermino, organizzato sì in *vici*, ma incluso nella circoscrizione della pieve cosiddetta urbana<sup>30</sup>.

I destinatari del privilegio di Enrico II, che furono nei fatti coloro che lo richiesero, tendevano già a configurarsi come un gruppo spazialmente circoscritto, che, ben presto, si identificherà con i soli abitanti della città.

Nel 1055 l'imperatore Enrico III indirizzò un privilegio ai *cives Mantuani*, aderendo alla loro esplicita richiesta, che lamentava le *miseriae* e le *diuturnae oppressiones* alle quali erano sottoposti, condizioni gravose da attribuire alla dominazione canossiana, particolarmente del marchese Bonifacio, scomparso nel 1052. I cittadini mantovani, cioè gli arimanni — «predictos cives videlicet ermanos» —, definiti ulteriormente quali «in Mantua civitate habitantes», ricevono la protezione imperiale per le loro persone, i loro dipendenti, servi e liberi, risiedenti sulle loro terre, anche per l'*eremania*, intendendosi probabilmente, oltre ai beni individuali degli arimanni, i beni collettivi, pur essi goduti ereditariamente dagli arimanni<sup>31</sup>, apparendo questo termine come sostitutivo del riferimento appunto, presente nel privilegio del 1014, alle proprietà pervenute in eredità agli arimanni: il termine riappare in tutti i privilegi successivi, tranne che nell'ultimo del 1159. Immediatamente constatabile è la restrizione spaziale, cui già abbiamo accennato, dei destinatari del privilegio: sono assenti gli abitanti dei centri prossimi alla città — il castello di Porto e gli altri tre villaggi — e del contado. A ribadire tale restrizione viene specificato che per le *res communes*, nominate subito dopo l'*eremania* — e forse anche per l'*eremania*, nel qual caso essa indicherebbe i beni posseduti in comune dagli arimanni —, si debbono intendere quelle «ad predictam civitatem pertinentes», espressione anche questa che tornerà nei successivi privilegi, con la sola esclusione di quello del 1159. La dislocazione dei beni comuni è fornita in modo generico — «ex utraque parte fluminis Mincii», cioè ad occidente e ad oriente —, indicando forse, in questo

<sup>24</sup> E. MARANI, *La medievale partizione plebana della diocesi di Mantova*, in «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XLV (1977), p. 130.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>27</sup> Non si confonda Formigosa, sulla sinistra del Mincio, con *Fornicata*, sulla destra, confusione che appare, certo per una svista, già in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 43-44.

<sup>28</sup> MARANI, *La medievale*, cit., pp. 115-116, note 81 e 92; 129-130; 140, nota 51.

<sup>29</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 82, 1057 agosto 17, edito in P. TORELLI, *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona 1924, n. 6.

<sup>30</sup> L'ipotesi è già avanzata in MARANI, *La medievale*, cit., p. 96.

<sup>31</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 178-179, particolarmente nota 610.

modo sommario, le località del 1014, che erano effettivamente ubicate ai due lati del fiume<sup>32</sup>.

Rimane da prendere in considerazione l'inciso «videlicet eremanos» riferito ai *cives*, un inciso «celebre nella storia delle interpolazioni» afferma il Torelli<sup>33</sup>, affermazione non condivisa, almeno nella sua perentorietà, dal Tabacco<sup>34</sup>. Anche noi, invero, siamo propensi a considerarlo frutto di interpolazione, non per le ragioni addotte dal Torelli, connesse ad una ricostruzione complessiva di falsificazioni e interpolazioni nei nostri diplomi, già ampiamente confutata dal Tabacco<sup>35</sup>, ma per la constatazione, cui già abbiamo accennato, che dal 1090<sup>36</sup> al 1133 di arimanni più non si parla, mentre si parla di arimannia, non verificandosi la compresenza delle due espressioni. L'interpolazione «videlicet eremanos» potrebbe essere stata introdotta in un tempo posteriore, forse di poco precedente al 1159, per unire concettualmente il privilegio del 1055 e i seguenti a quello del 1014, privilegi che furono presentati tutti alla cancelleria federiciana.

Che l'espressione sia o non sia frutto di interpolazione, va sottolineato che nel 1055, nella seconda eventualità, o un secolo dopo, nella prima eventualità, i cittadini mantovani ritenevano opportuno richiamare la loro condizione di arimanni, effettivamente non dimenticata ancora nella prima metà del secolo XII, come vedremo, per rafforzare i loro diritti sui beni comuni, anzitutto, pertinenti alla città, e anche su quelli costituenti l'*eremania*, non importa ora se significanti beni ereditari individuali o comuni. Certa appare la derivazione dei cittadini del 1055 dagli arimanni abitanti nel 1014 in città, forse anche — per estensione comprensibile — nei centri vicini.

Si accentua la distinzione fra città e comitato: gli abitanti del secondo sono ignorati ora e sempre in seguito, con la sola eccezione del diploma del 1159, che, assumendo tutto il passo dal privilegio del 1014, non riflette tuttavia, come vedremo, la situazione della metà del secolo XII. Di beni comuni gli abitanti del comitato continueranno ad usufruire, ma di quelli afferenti al loro villaggio o castello. È fin troppo noto, d'altronde, come i beni comuni di villaggi e castelli, come di ampi distretti rurali — ad esempio, le valli —, continuino a sussistere per lungo tempo<sup>37</sup>; per l'età comunale disponiamo di esempi anche per il Mantovano<sup>38</sup>.

La parte restante del privilegio concerne l'accoglimento della richiesta in merito alle violenze e alle esazioni illegali. Del diploma precedente vengono ripetute la concessione della protezione imperiale su beni e persone e l'esenzione

<sup>32</sup> Ad esempio, Romanore ad ovest (cfr. sopra, nota 5), Sustinente ad est.

<sup>33</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 32.

<sup>34</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 174.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 167-182.

<sup>36</sup> Nel privilegio del 1090 invero si parla di arimanni, «ermannos omnes», ma si veda quanto proposto avanti, nota 40.

<sup>37</sup> A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 114-119.

<sup>38</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 45-49.

dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione<sup>39</sup>.

Nel 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva. A richiesta dei *cives Mantuani*, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes*<sup>40</sup>, i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'arimannia e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia*. Rinviama in proposito alla lezione di Vito Fumagalli.

L'anno seguente Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle richieste dei Mantovani per conservare la loro fedeltà, come è detto nell'arenga, dichiara che debbono essere radicalmente «abolite» ed «estirpate» le esazioni e le violenze illecite; estende la sua protezione ai «cives in Mantuana civitate habitantes» per quanto concerne le loro persone, i beni e i lavoratori dipendenti, l'*herimania* e le «res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes» situate ai due lati delle rive del Mincio, come nei privilegi del 1055 e del 1090, precisando

<sup>39</sup> Cfr. sopra, testo corrispondente (d'ora in poi t.c.) alla nota 18.

<sup>40</sup> Nel testo in realtà si legge «ermannos omnes et communes res sue civitati a nostris predecessoribus ablatas» (la lettura di COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 135, è stata da noi controllata sulla fonte: Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, busta XXXIII, n. 82, *Privilegia comunis Mantue*, c. 4v), ma già COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 51, ha avanzato l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus».

ulteriormente il territorio mediante i riferimenti ai corsi d'acqua verso i confini, che già erano stati impiegati per i diritti di pesca nel 1014 e nel 1090, diritti qui invece tralasciati: in questo modo l'individuazione delle zone ad ovest e ad est del Mincio, che potevano essere inizialmente di profondità limitata a partire dal fiume, viene ad includere praticamente tutto il comitato mantovano, accorgimento ripreso nei diplomi del 1116 e del 1133; estende la protezione ai possessi detenuti a vario titolo — beneficiario, livellario, precario —; conferma l'esenzione dal pagamento di telonei e ripatici nelle quattro località nominate nel 1055; riconosce la liceità delle consuetudini dei cittadini, come per ogni altra città del Regno: «eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet».

Il privilegio elargito nel 1116 dall'imperatore Enrico V, se da una parte va posto in relazione ad altri privilegi per città del Regno<sup>41</sup>, dall'altra, per quanto concerne i Mantovani, ripete sostanzialmente quelli precedenti, in particolare quello del 1091. Il numero dei porti presso i quali i Mantovani hanno diritto all'esenzione, è aumentato a nove, due in più rispetto a quello del 1014. Fra le 'novità' compare la dichiarazione che nessun obbligo di ospitalità sussiste per gli abitanti della città vecchia e nuova; viene accettato il fatto compiuto della distruzione del castello di Rivalta, avvenuta nell'ultimissimo periodo matildico, promettendo l'imperatore che per iniziativa sua o dei suoi successori non sarà costruita ivi alcuna fortificazione; si concede, infine, che il *palacium* regio possa essere distrutto e trasferito fuori città, nel borgo di S. Giovanni Evangelista.

Il privilegio di Lotario III del 1133 è, fra tutti, il più generico: è ribadita la protezione ai *cives Mantuani* per la «arimania cum rebus comunibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus», con la duplice localizzazione del territorio, come nel 1091 e 1116; sono confermate le disposizioni su ospitalità e castello di Rivalta; il palazzo regio potrà essere trasferito dal borgo S. Giovanni oltre il Mincio.

Nel 1159 Federico I indirizzò un ampio privilegio ai Mantovani, della cui sostanziale autenticità abbiamo trattato<sup>42</sup>: esso si presenta quale sintesi dei privilegi anteriori. Come nel diploma del 1014, i destinatari sono gli arimanni della città, del castello di Porto, dei tre noti villaggi, *villae*<sup>43</sup>, e del contado; la protezione si estende ai loro beni ereditari e ai beni comuni<sup>44</sup>, con la specificazione della loro ubicazione; sono confermati i diritti di pesca nei fiumi e nelle paludi, con la sola indicazione dei confini del 1014 e del 1090; l'estensione della protezione ai

<sup>41</sup> L. SIMEONI, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», II (1936-1937), pp. 156 ss.; G. FASOLI, *Città e sovrani fra il IX e il XII secolo*, Bologna 1963, pp. 71-75.

<sup>42</sup> Cfr. sopra, t.c. note 8-9.

<sup>43</sup> Per i termini *vicoras* e *villae* cfr. sopra, t.c. nota 10.

<sup>44</sup> «Res communes», non «comunalia»: cfr. sopra, t.c. nota 11.

lavoratori dipendenti e ai beni detenuti a vario titolo, senza il riferimento ai *beneficia*<sup>45</sup>; l'esenzione dal pagamento di teloneo e ripatico in sette località. Dai diplomi più recenti, degli anni cioè 1116 e 1133, sono riprese la concessione del trasferimento del palazzo regio, l'esenzione dall'ospitalità, l'accettazione della distruzione del castello di Rivalta. La parte finale conferma l'esenzione dal teloneo, estendendola a tutti i mercati, raggiungibili per via di terra e di acqua, riprendendo il passo del privilegio ducale.

\* \* \*

Prima di affrontare alcune questioni, già accennate in modo più o meno esplicito nelle pagine precedenti, è opportuno soffermarci a verificare la presenza degli arimanni in territorio mantovano, una presenza che sarebbe rimasta «in vita non in qualche località soltanto, ma per tutto il comitato»; per cui avviene che nei secoli XI e XII, sempre secondo il Tabacco, «i cittadini siano detti ancora arimanni... non meno che i possessori del contado»<sup>46</sup>.

Le conclusioni del Tabacco, profondamente innovatrici per quanto concerne l'inserimento delle vicende degli arimanni mantovani in quelle generali, debbono, secondo le sue stesse indicazioni metodologiche, da noi richiamate in apertura, essere verificate e approfondite mediante un'analisi ulteriore delle fonti locali a disposizione.

La prima immediata constatazione, che risulterà rafforzata dai rapidi raffronti, che ci accingiamo a compiere, con altri territori vicini, concerne l'esiguità documentaria della presenza di arimanni e arimannia nel territorio mantovano per i secoli centrali del medioevo, in pratica per i secoli XI-XII, poiché la documentazione, specialmente quella privata, si avvia a divenire di una certa consistenza solo dopo il Mille<sup>47</sup>.

Prescindendo dai privilegi del 1014 e del 1159, nonché da quello del 1055, ove appare l'espressione, forse interpolata, di «*cives videlicet eremanos*»<sup>48</sup>, il riferimento alla cittadinanza nella parte dispositiva — non fra i destinatari, per i quali, con la sola eccezione del diploma del 1014, sono impiegate dal 1055 al 1159 le espressioni *cives Mantuani* o *Mantuani* — avviene costantemente attraverso la qualifica di *cives*; solo in un documento del 1126, sul quale fra poco ci soffermiamo, la qualifica di arimanni, attribuita ai cittadini, riappare in modo inequivocabile<sup>49</sup>.

Per quanto concerne la presenza di arimanni nel contado, i risultati dell'indagine sono completamente negativi, se si eccettuano il privilegio del 1014 e quello

<sup>45</sup> Cfr. sopra, t.c. nota 12.

<sup>46</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 181.

<sup>47</sup> La documentazione mantovana è edita da TORELLI, *Regesto*, cit.; IDEM, *L'archivio capitulare*, cit.; U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959.

<sup>48</sup> Cfr. sopra, t.c. note 33-35.

<sup>49</sup> Doc. citato avanti, nota 87.

del 1159, che ne ripete, certamente per questa parte, il contenuto, senza preoccuparsi, come vedremo, della rispondenza effettiva con le condizioni sociali del tempo. Poiché per il secolo XI e l'inizio del successivo sono assai più frequenti i documenti concernenti abitanti del contado<sup>50</sup> che quelli in città<sup>51</sup>, l'assenza totale di menzioni di arimanni nel contado non può non confermare l'abbandono della qualifica in ambito rurale, mentre assume un significato di rilievo maggiore — ed in questa prospettiva va considerata e interpretata — la riapparizione della stessa in ambito cittadino.

Non è possibile pertanto affermare una presenza persistente nei secoli XI e XII di arimanni, oltre che nella città, nel contado mantovano; anzi, nel confronto rapido con la situazione di altri territori, particolarmente di quello veronese, per il quale sussistono ricerche parziali attendibili, non inficcate da teorie preconstituite, rimaniamo colpiti dalla singolarità della situazione mantovana, che non viene certo attenuata dal raffronto, avviato dallo stesso Tabacco, con quella ferrarese, poiché questa, pur connotata da caratteri peculiari — siamo nell'ambito della *Romania*, in una zona di confine con la *Langobardia* —, si inserisce agevolmente nel quadro generale per quanto concerne la presenza di arimanni, nel territorio e non nella città, come è, invece, il caso, unico per quanto ci consta, di Mantova.

La presenza di arimanni nei territori rurali dell'Italia settentrionale<sup>52</sup> fino all'età comunale è illustrata in studi ben noti, a partire da quelli dell'inizio del nostro secolo<sup>53</sup> ai più recenti<sup>54</sup>: in quasi tutti è necessario, però, distinguere le citazioni documentarie attestanti in modo esplicito la presenza di arimanni da quelle che nominano l'arimannia, troppo spesso considerate equivalenti ed utilizzate di conseguenza, errore metodologico che non compare, ovviamente, nell'opera del Tabacco, alla quale è proficuo attingere anche per il reperimento della documentazione.

In studi recenti, oltre ad avere accennato, in modo sommario, alla presenza di arimanni in età comunale<sup>55</sup>, mi sono soffermato su vicende singole: la formazione della signoria del monastero veronese di S. Zeno su San Vito di Valpolicel-

<sup>50</sup> Documenti rogati in *vici* aventi come attori abitanti dei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., nn. 55, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 85, 86, 87, 90, 94, 98, 99, 104, 105, 145 (anni 1031-1109); NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 1, 5, 8, 10, 16, 30 (anni 1017-1135). Documenti rogati in Mantova da attori abitanti nei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., n. 62, IDEM, *L'archivio capitolare* cit., n. 12; NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 11, 12, 22, 23 (anni 1068-1114).

<sup>51</sup> Documenti rogati in Mantova da cittadini o presunti tali: NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 7, 13, 18, 20 (anni 1068-1101).

<sup>52</sup> Quasi del tutto assenti gli arimanni in Toscana in età postcarolingia, tranne che nella zona nord-orientale dell'Aretino: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 208, nota 706, e p. 212; sottolinea, non senza meraviglia, l'assenza di arimannie nella regione anche F. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin 1924, pp. 165-166.

<sup>53</sup> Ci limitiamo a citare P.S. LEICHT, *Ricerche sull'arimannia*, in IDEM, *Studi e frammenti*, Udine 1903, pp. 5-23; CHECCHINI, *I fondi*, cit.; SCHNEIDER, *Die Entstehung*, cit.

<sup>54</sup> A. CAVANNA, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano 1967.

<sup>55</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 29.

la, la quale, prendendo avvio dalla proprietà del castello omonimo, confermata nel 1014 da un privilegio imperiale, viene completata e legittimata in un altro privilegio del 1084, che concede la piena giurisdizione signorile — *districtio, placitum e fodrum* — sugli arimanni, abitanti nel castello e nel territorio<sup>56</sup>: un secolo dopo i liberi uomini si qualificano ancora come arimanni, distinguendosi da *famuli* e vassalli<sup>57</sup>; ancora, la lite, che si svolge verso la fine del secolo XII, fra l'abate dello stesso monastero e un uomo libero di Vigasio, terra soggetta alla signoria abbaziale: il secondo rivendica, a fondamento della sua libertà, che egli pretende si concretizzi nell'esenzione dai gravami pubblici di natura signorile, la propria condizione di «*arimannus imperatoris*»<sup>58</sup>. Basti al momento per l'esistenza e le vicende di arimanni abitanti nel contado la succinta esemplificazione.

Per quanto concerne il termine arimannia, che appare nei privilegi ai Mantovani dal 1055 al 1133 e in due documenti privati della seconda metà del secolo XI<sup>59</sup>, esso indica i beni degli arimanni, individuali e collettivi, un'accezione questa frequente<sup>60</sup>; non è mai impiegato per designare i tributi di natura pubblica dovuti dalle comunità rurali o da singoli abitanti del contado, soggetti per lo più a signori. Il termine, che in questa seconda accezione appare in età comunale con frequenza anche maggiore, tende ad essere presente, in un rapporto non necessario, nelle regioni nelle quali è rimasta in uso la qualifica di arimanno, prescindendo al momento dal significato concreto della stessa in riferimento alle condizioni economiche e sociali, che può differire anche sostanzialmente. Il fatto che in quest'ultima accezione non compaia mai nelle fonti relative al Mantovano da noi esaminate, è facilmente spiegabile nella prospettiva assunta: i cittadini-arimanni mantovani non corrispondono tributi ad alcun signore, mentre i tributi corrisposti da comunità rurali e da singoli non assumono il nome di arimannia per motivi puntualmente contrapposti, poiché gli abitanti del contado non sono più arimanni, qualifica riservata ai cittadini, che ad essa ricorrono nelle occasioni ritenute opportune; perciò l'arimannia, nei privilegi dal 1055 al 1133, indica solo i beni degli arimanni-cittadini.

La singolarità del caso mantovano, come accennavamo, è accentuata dal raffronto con la situazione ferrarese, che non si presenta certo con caratteri analogici, ma profondamente differenziati, all'interno di un processo generale di evoluzione della società nei secoli centrali del medioevo e pur all'interno di una stessa dominazione, quella dei Canossa.

<sup>56</sup> *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21, e *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17: cfr. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 86-87.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 90-91 e app., n. 14, 1200 gennaio 20.

<sup>58</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 41 e app., n. 19, 1195 giugno 10.

<sup>59</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 92, 1072 gennaio 19: commento del documento in TORELLI, *Un comune*, cit., 1, pp. 32-33; TORELLI, *Regesto*, cit., n. 117, anni 1077-1091, investitura del vescovo mantovano Ubaldo al duca Guelfo, marito di Matilde: fra molti beni e diritti sono nominati anche quelli «per comitatum, in curtibus et in silvis et in arimania».

<sup>60</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 204-205.

La presenza di arimanni nel territorio di Ferrara, che non può essere ricondotta ad un presunto tardo insediamento di gruppi di Longobardi per l'occupazione, pacifica o violenta, della regione, esterna al Regno<sup>61</sup>, costituisce un argomento fondamentale nella tesi del Tabacco ai fini della dimostrazione dell'influenza esercitata nell'ambito sociale dall'ordinamento carolingio<sup>62</sup>. Il riesame, compiuto in studi precedenti, della documentazione alla luce delle vicende, specifiche e generali insieme, della città e del territorio di Ferrara, ha permesso, in un primo momento<sup>63</sup>, di sottolineare una presenza di arimanni e di arimannia — nel caso specifico il secondo termine indica i tributi corrisposti dalle comunità rurali alla Chiesa romana sovrana —, più che nel Ferrarese in generale, in zone sì ampie ma determinabili del territorio, quelle che maggiormente avevano subito fra X e XII secolo l'influenza delle istituzioni politiche e sociali e delle strutture materiali della *Langobardia*, influenza ravvivata dalla presenza dei Canossa, di famiglie e di chiese a loro legate<sup>64</sup>. Ponendo, in un secondo momento, l'attenzione sulle vicende sociali e politiche della società cittadina, in particolare per gli aspetti, intimamente connessi, del progressivo divenire *cives* degli abitanti di Ferrara — in origine *massa*, non *civitas* — e dell'affermarsi di una posizione di predominio sugli abitanti del contado, fino ad una loro soggezione alla giurisdizione del comune cittadino, fenomeno del resto normale per le città di antica tradizione, è stato possibile individuare il conseguimento dell'obiettivo intorno alla metà del secolo XII, obiettivo che il comune cittadino si è prefisso precocemente, poiché esso appare esplicito già in alcuni passi del falso privilegio attribuito al pontefice Vitaliano e all'imperatore Costantino IV, che risalirebbe agli anni 668-672, ma fu redatto, per le parti che ci interessano, nel quarto decennio del secolo XII<sup>65</sup> e le cui enunciazioni 'programmatiche' trovano effettiva e puntuale rispondenza nell'azione del comune cittadino verso il contado, quale è documentata negli atti della controversia per Ostiglia<sup>66</sup>.

Secondo il falso privilegio, agli arimanni, che possiedono in proprio o per concessione di altri, per la maggior parte di enti ecclesiastici, è affidata la custodia del placito annuale presieduto da un inviato della Chiesa romana, a testimonianza della persistenza di un esercizio del potere in forme di tradizione pubblica, ravvivata certamente dalla lunga dominazione canossiana, secondo le

<sup>61</sup> A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Romania»*, II ed., Bologna 1982, pp. 287-290.

<sup>62</sup> G. TABACCO, recensione a CAVANNA, *Fara*, cit., in «Studi medievali», ser. 3, VIII (1967), p. 926; IDEM, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto 1968 (Settimane di Studio..., XV), II, p. 770; IDEM, *Dai possessori dell'età carolingia agli eserciti dell'età longobarda*, in «Studi medievali», ser. 3, X (1969), p. 267.

<sup>63</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 321-325.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 183-202.

<sup>65</sup> A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, pp. 78-81.

<sup>66</sup> *Ibidem*, pp. 66-67.

conclusioni del Tabacco<sup>67</sup>. Ma da lui ci discostiamo quando afferma che negli stessi passi del privilegio sia presente «la preoccupazione di non ignorare gli interessi dei proprietari del contado»<sup>68</sup>: viene prescritto, invero, che i tributi pubblici — *collecta, fodrum, hospitatio, datio*, non inferiori per onerosità all'ospitalità per il placito, concessa al messo apostolico — non siano più corrisposti, cosicché gli arimanni non siano «gravati» dai nunzi della Chiesa romana; ma subito dopo l'ignoto redattore aggiunge che gli arimanni debbono rimanere «in dominio civitatis», poiché le *regiones* ovvero i territori del contado sono stati alla città assoggettati<sup>69</sup>.

Le vicende dell'occupazione ferrarese di Ostiglia, anteriori al 1151, mostrano che la città provvederà assai presto, se non ha già provveduto, a imporre propri tributi e prestazioni<sup>70</sup>.

Meno di due decenni dopo il comune cittadino otterrà il riconoscimento della sua politica verso il contado dall'imperatore Federico I — si tratta di una delle tante deroghe nel concreto ad uno dei punti del programma federiciano<sup>71</sup> —: tutti gli abitanti dell'episcopato e del distretto debbono obbedire al comune nelle spedizioni, ovviamente militari, e in tutte le altre *res* necessarie alla città, ovvero nei lavori pubblici e nei tributi; vengono confermate le *bonae consuetudines* con riferimento esplicito al contenuto, pur disordinato e poco chiaro, del falso privilegio di Vitaliano: fra le *bonae consuetudines* sono nominate anche quelle concernenti le *arimanniae*, i tributi cioè che il comune cittadino, assieme a quelli sulle acque, le rive dei fiumi ecc., riscuote in questo caso dalle comunità rurali<sup>72</sup>.

L'impiego dei due termini, arimanno e arimannia, nella documentazione ferrarese concerne esclusivamente, dal secolo X all'inizio del XIII, gli abitanti e le comunità del contado<sup>73</sup>, mai i cittadini. Non è possibile perciò supporre che in

<sup>67</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 186 ss.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>69</sup> F. UGHELLI, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia 1717-1722, II, col. 523; regesto del privilegio in P.F. KEHR, *Italia pontificia V. Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino 1911, p. 206, n. 1.

<sup>70</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 70-71.

<sup>71</sup> Cfr. avanti, t.c. nota 105.

<sup>72</sup> *DD Friderici I*, n. 441, 1164 maggio 24; cfr. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., p. 84.

<sup>73</sup> Per i documenti dei secoli X-XI — tre in tutto degli anni 956, 970 e 1017 — si veda CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 288, e IDEM, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 32-35; per la menzione, frutto certo di interpolazione, di arimanni in un privilegio pontificio del 981, *ibidem*, p. 77; per gli arimanni nominati nel falso privilegio di Vitaliano e Costantino, *ibidem*, pp. 80-81. Diamo di seguito i riferimenti ai documenti fra XII e XIII secolo: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano 1739-1742, II, coll. 725-728, anno 1182: arimanni in Trecenta; C. MORBIO, *Storia dei municipi italiani*, I, Milano 1836, pp. 111-113, documento databile agli anni 1183-1185, secondo A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici degli Statuti di Ferrara del 1173*, Ferrara 1969, p. 23: arimanni in Arquà Polesine; IDEM, *Curie episcopali ferraresi nella Traspadana (sec. X-XIV)*, I. *Trecenta*, in «Ravennatensia», V, Cesena 1976, app., n. 5, 1206 ottobre 26: arimanni in Trecenta. Per i tributi denominati arimannia in

un tempo precedente anche in Ferrara i cittadini fossero designati come arimanni e che in seguito tale designazione sia scomparsa<sup>74</sup>.

Il metodo comparativo, già utilizzato dal Tabacco e testé ripreso, può permettere approfondimenti ulteriori. Occorre con forza sottolineare che la presenza degli arimanni, nei territori di tradizione longobardo-franca, quelli per intenderci del *regnum Langobardorum*, poi *regnum Italicum*, come la loro presenza in quelli della *Romania*, non solo nel Ferrarese<sup>75</sup>, anche se in quest'area sono documentati più a lungo, fino all'inizio del secolo XIII, mentre suggeriscono per le regioni del Regno una possibile ascendenza etnica longobarda e per le aree esterne provano l'influenza delle prime per designare gli uomini liberi, sui quali ancora grava l'obbligo di adempimento degli oneri pubblici ed individuabili viepiù localmente sulla base delle condizioni economiche e sociali e delle tradizioni locali, mostrano nel contempo che, ancora una volta certamente per consuetudine, collegabile a motivazioni generali e particolari, la qualifica di arimanni in età postcarolingia viene assegnata o assunta da abitanti del contado, non della città<sup>76</sup>. Gli aspetti dell'evoluzione della società ferrarese, per quanto solo accennati, facilitano la comprensione della situazione mantovana.

La dominazione canossiana appare particolarmente pesante nel Mantovano, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, come a Ferrara, d'altronde, a controllare la città, provocando forti e ripetute proteste prima, ribellione poi dei cittadini, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signorile, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime<sup>77</sup>.

territorio ferrarese si veda P. FABRE, L. DUCHESNE, *Le Liber censuum de l'Eglise Romaine*, I, Roma 1905, pp. 118-123; ancora il privilegio di Federico I, citato alla nota precedente, e il documento del 1182, ora ricordato, ove arimannia indica i beni allodiali degli arimanni, beni non limitati da diritti signorili, ma gravati dalle prestazioni pubbliche (TABACCO, *I liberi*, cit., p. 191).

<sup>74</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 186.

<sup>75</sup> Oltre ai documenti considerati da TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 144-146, 182-194 per il Ferrarese, p. 183 per l'Imolese e p. 200 per il Cesenate, si veda quello illustrato da C. DOLCINI, *Comune e signoria*, in *Storia di Cesena*. II. *Il Medioevo*, Rimini 1983, pp. 214-215 per il Cesenate: placito degli anni 1021/1022. Ci sembra opportuno segnalare un altro documento illustrato dallo stesso autore (*ibidem*, pp. 212-213), un placito del 950, nel quale oggetto della contesa sono anche servizi e prestazioni di carattere pubblico, denominati *armania* e *functio publica*: questa menzione dell'*armania* anticipa di tre decenni la prima comparsa del termine rispetto a quanto era noto finora: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 200, con riferimento ad un privilegio di Ottone II del 981 indirizzato ad un monastero ravennate.

<sup>76</sup> Tralasciamo il riferimento agli arimanni della città di Lucca, documentati all'indomani della conquista franca: TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 96-100.

<sup>77</sup> A. OVERMANN, *Gräfin Mathilde von Tuscien*, Innsbruck 1895, pp. 15-19; molte notizie sparse in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74; si veda anche V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 44-48.

Il dominio dei Canossa ha potuto contribuire a ravvivare tradizione e nome di arimanni nel collegamento degli uomini liberi con la loro potenza, nel Mantovano come nel Ferrarese; ma anche l'influenza dei Canossa si concretizza in direzioni diverse ed anche contrastanti, come diverse si presentavano le tradizioni istituzionali, sociali ed organizzative delle due regioni, *Langobardia* e *Romania*, nelle quali erano inseriti i due territori. Nel Ferrarese i Canossa agiscono all'interno della città, ove si affermano nuove famiglie di *capitanei* e di giudici, a loro legati<sup>77a</sup>, mentre le comunità rurali, pur sollecitate in alcune zone a forme più intense di aggregazione rispetto a quelle vigenti nell'area romanica, non giungono a ristrutturarsi ai livelli complessi presenti nella *Langobardia*; la qualifica di arimanno, una volta adottata, più facilmente vi persiste per connotare gli uomini liberi, dotati di beni propri o in concessione precaria ed enfiteutica e vieppiù soggetti agli obblighi pubblici tradizionali, rinvigoriti dalla dominazione canossiana prima, dalla presenza poi della Chiesa romana e di quella ferrarese, che ereditano beni, diritti e giurisdizioni<sup>78</sup>.

Nel Mantovano, invece, come nella *Langobardia* in genere, le comunità rurali, con probabile frequenza, si strutturavano in modi più complessi per la presenza ad un livello superiore delle signorie rurali, ad un livello inferiore per l'affermazione sociale ed economica di vassalli o *milites*. In questo processo si inserisce attivamente l'azione dei Canossa. Mancano purtroppo, come lamentava decenni or sono Gina Fasoli<sup>79</sup>, studi approfonditi sulla vassallità canossiana, ma è possibile ravvisare, in base alle indagini disponibili, che nei centri rurali di maggiore importanza, per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari; si tratta di *milites* o *curiales*, che servivano, più che ad un sostegno esterno della politica canossiana, al mantenimento delle condizioni interne e alla difesa locale. Ne abbiamo un esempio assai chiaro in una località poco distante dal Mantovano, a Guastalla, ove all'inizio del secolo XII è testimoniata una struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro

<sup>77a</sup> Abbiamo potuto dimostrare che la famiglia capitaneale dei Torelli discende dal bolognese Pietro di Remengarda detto Torello, imparentato con la famiglia dei conti di Bologna, giunto a Ferrara al seguito di Matilde di Canossa (CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 138-141); nello stesso periodo vi si poterono stabilire gli Aldigeri, discendenti dal giudice Aldigerio, di provenienza modenese e già al seguito delle contesse canossiane Beatrice e Matilde, anche se non continuativamente (*ibidem*, pp. 130-135). Alla scelta canossiana e all'adesione al partito della riforma della Chiesa, compiute da Guglielmo I, deve la ripresa e il consolidamento della sua fortuna politica la famiglia dei Marchesella-Adelardi, discendenti da un conte Guarino della seconda metà del secolo X (*ibidem*, pp. 116-119); analoga la posizione dei Casotti, alla cui famiglia appartiene il vescovo riformatore Landolfo (*ibidem*, pp. 146-150).

<sup>78</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 330-331 e bibliografia ivi citata.

<sup>79</sup> G. FASOLI, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena 1964, p. 71; E. NASALLI ROCCA, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, II, Modena 1971, p. 81.

cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore*<sup>80</sup>. Aspetti analoghi sono stati posti in luce per alcune località del Mantovano dagli studi del Torelli — forse un po' troppo incline a sopravvalutare documentazione tarda<sup>81</sup> —: la popolazione poteva essere suddivisa in *villani*, vassalli e *capitanei*; non è insignificante aggiungere che in certi casi *villani* e vassalli sembrano porsi su un piano molto ravvicinato<sup>82</sup>.

È possibile constatare lo strutturarsi della società rurale per influenza determinante della signoria dei Canossa e di loro eminenti feudatari in una località della bassa pianura veronese, Cerea, pervenuta ai Canossa solo verso la metà del secolo XI<sup>83</sup>, di importanza notevole per posizione geografica e densità demica, nonché per tradizione locale, essendo già sede di un castello costruito dagli abitanti nei primi decenni del secolo X<sup>84</sup>: subito dopo la cessazione, avvenuta nel 1135, della signoria dei San Bonifacio, che dai Canossa l'avevano a loro volta ricevuta in feudo, i signori legittimi, i canonici della cattedrale di Verona, furono costretti a venire a patti con un gruppo di famiglie locali, già legate da vincoli vassallatici a Canossa e a San Bonifacio, e che non solo diverranno le famiglie dominanti localmente nel secolo XII, provviste di beni propri, fra i quali spiccheranno verso la fine del secolo gli edifici fortificati nel centro del villaggio, ad imitazione delle case-torri cittadine, di feudi *cum honore*, di parziali diritti giurisdizionali — ad esempio, la possibilità di esercitare sui dipendenti delle proprie terre la giustizia minore e l'esenzione, per loro stessi, dalla soggezione al placito signorile ordinario —, ma alcuni di loro fra XII e XIII secolo si trasferiranno in città, ove prenderanno parte attiva alla vita politica<sup>85</sup>. Orbene, di arimanni e arimannia in Cerea non è rimasta alcuna traccia. Così non ne abbiamo rinvenuto traccia in Nogara, altro centro importante della presenza signorile dei Canossa nella bassa pianura veronese, posto a poca distanza dal precedente<sup>86</sup>.

Ciò che contava nella prospettiva sociale e politica locale erano i vincoli vassallatici, non un'eventuale collocazione sociale definibile con il nome di arimanno, alla quale, ammesso pure che fosse stata impiegata e che se ne fosse conservata coscienza o ricordo, non era opportuno né utile fare riferimento.

<sup>80</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 102-103; IDEM, *Le comunità rurali*, cit., pp. 25-26.

<sup>81</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74.

<sup>82</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 106, 1086 aprile 6.

<sup>83</sup> OVERMANN, *Gräfin Mathilde*, cit., p. 24.

<sup>84</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 9.

<sup>85</sup> A. CASTAGNETTI, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, pp. 49-52.

<sup>86</sup> Mancano studi su Nogara nel secolo XII: il profilo tracciato da G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella «Langobardia» del secolo X*, in «*Aevum*», XLIX (1975), pp. 270-285, va dall'inizio del secolo X alla metà del secolo XII; per la *curia parium* dell'abate di S. Silvestro di Nonantola in Nogara si veda CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 61-62; per una famiglia di *militi* locali inurbati CASTAGNETTI, *Contributo*, cit., pp. 114-115.

Un fenomeno analogo dovette avvenire nel corso del secolo XI e ancor più nel seguente, per le motivazioni che ora illustreremo, nel territorio mantovano. La qualifica di arimanno, già comune agli abitanti della città e del contado, fu progressivamente abbandonata dai secondi. Fu invece mantenuta dai cittadini, dal momento che elemento sostanziale della coesione fra la cittadinanza divenne il controllo dei beni comuni spettanti alla città; non o non più a gruppi, si badi, né a singoli cittadini: «ad Mantuanam civitatem pertinentes» vengono definite con insistenza nei privilegi le *res communes*, associate dal 1055 all'arimannia, finché nel 1133 non sarà più impiegata l'espressione «erimania et res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes», ma «arimania cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus»; contribuiva a mantenere la coesione la necessità di resistenza di fronte ai Canossa, che si concretizzava nella difesa dei beni ereditari, dei beni comuni, dei diritti sulle acque, sulle vie di comunicazione e di commercio, di esenzione dalle tasse da corrispondersi nei mercati esterni — pochi, molti o tutti, non importa ora —. Proprio la necessità di difesa, fra altri beni e diritti, dei beni ereditari, individuali e collettivi, definiti dal 1055 in poi come arimannia, e delle *res communes*, assegnate nel 1014 a tutti gli arimanni, della città e del contado, contemporaneamente alla frattura, che va accentuandosi, fra la città e i propri conti legittimi e a quella fra la città e le comunità rurali, favorisce la persistenza — determina la conservazione, vorremmo dire — nella società cittadina, investita limitatamente, ora e forse anche in seguito, da un eventuale processo di inurbamento di famiglie signorili e vassallatiche e da quello coevo di differenziazione sociale, che conduce alla formazione di una struttura per ceti basata sui rapporti feudali, favorisce la persistenza, dicevamo, di un ceto di liberi, cosciente del suo stato, relativamente omogeneo e caratterizzato dalla disponibilità di beni, in città, nelle vicinanze e nel contado, detenuti in allodio, precaria o beneficio, consistenti in terre ed anche, forse, in diritti pubblici limitati, minori, non certo in diritti di piena giurisdizione signorile: questo ceto, composito e fluido, ma non per questo indefinibile, è il protagonista, a nome della cittadinanza tutta, delle azioni, protrattesi tanto a lungo nel tempo, intese a difendere propri beni e diritti, individuali e collettivi, una difesa che comporta, quasi necessariamente, la persistenza della qualifica di arimanno, ristretta ormai ai soli cittadini, come quella di arimannia per i loro beni. Di quest'ultima, l'abbiamo notato, si perdono le tracce nella documentazione privata dopo il secolo XI. Anche della qualifica di arimanno, eccettuati i privilegi del 1014, del 1055, forse, e del 1159, non viene normalmente fatto uso, se non in casi eccezionali, anzi in un solo caso eccezionale, quello appunto contemplato nel documento del 1126.

\* \* \*

Il documento del 1126 — pervenutoci in originale, il che impedisce di avanzare dubbi, oltre che sul contenuto, anche sulla terminologia impiegata — non ci illustra solo il momento risolutivo della vertenza fra i cittadini mantovani

e il monastero di S. Benedetto di Polirone, ma, in modo assai succinto, ci informa sull'*iter* della vicenda<sup>87</sup>.

Da tempo imprecisato era in atto una lite, mossa dai «cives mantuani pro comune» al monastero, per una terra «posseduta» dal secondo, costituita da terreni arativi e boschivi, situata presso la villa di Sustinente; a tal fine dalla cittadinanza furono «eletti» concordemente, «communi consilio», numerosi cittadini, «tam consules quam arimanni», scelti, dunque, fra i magistrati della città, i consoli, che rappresentano il governo comunale cittadino, e fra gli arimanni, che non possono non rappresentare i *cives Mantuani*, per «investigare» in merito e risolvere la lite, ponendo fine alla controversia. Poiché l'abate era pronto a produrre testimoni che attestavano il possesso pacifico della terra da parte del monastero per almeno quarant'anni ed aveva pregato gli «eletti» a non recare disturbo all'ente «pro remedio animarum suarum», come i loro predecessori avevano accettato di fare, consoli ed arimanni, che si erano riuniti per provvedere — «communiter consilium fecere» —, accettarono quanto richiesto dall'abate e dichiararono di cessare dalla lite, a nome proprio e della comunità, «per se et toto communi». Segue la descrizione del possesso contestato. Sono poi elencati i testimoni all'atto, o meglio, al momento finale della vicenda, conclusasi sulla terra stessa oggetto della lite.

L'elezione «communi consilio» di consoli e arimanni fu attuata, senza dubbio, dalla cittadinanza, riunita in un'assemblea — la *concio* della prima età comunale —, che doveva essere costituita, in questo caso come in altri analoghi che eventualmente si fossero presentati, non da tutti gli abitanti della città, in modo indiscriminato, ma da quelli fra essi che per condizioni sociali ed economiche partecipavano, in maggioranza in modo passivo, alla gestione della cosa pubblica, il cui esercizio era delegato ad un gruppo più ristretto, formato dagli elementi di maggior spicco locale per condizione sociale ed economica e tradizione familiare<sup>88</sup>.

Dell'importanza della vicenda è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre città padane, per le quali la prima menzione dei consoli della città appare di consueto in relazione a vicende di rilievo notevole per l'assetto interno — Padova<sup>89</sup> — o per i rapporti con enti sovrani — Ferrara<sup>90</sup> —, con altri comuni — Vicenza<sup>91</sup> —, con enti esterni detentori di diritti signorili nel contado — Verona<sup>92</sup> —.

<sup>87</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 196, 1126 luglio 29.

<sup>88</sup> Rinviamo per ora a TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-6; II, pp. 30-70, passim. È nostro proposito, tempo ed impegni permettendo, di tornare sull'argomento, cercando di connotare tutti i personaggi presenti all'atto del 1126.

<sup>89</sup> A. CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona 1981, pp. 113-115, 125.

<sup>90</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 57-58.

<sup>91</sup> CASTAGNETTI, *I conti*, cit., pp. 134-135.

<sup>92</sup> CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 6-7.

Preme ora procedere ad un altro tipo di comparazione, più ristretta per oggetto e necessariamente limitata nello spazio, per meglio situare la comparsa nel documento del 1126, unica, se si prescinde da due o tre privilegi, della qualifica di arimanni, estesa, come nei privilegi, ad un gruppo vasto tendenzialmente quanto l'intera cittadinanza, sulla cui costituzione effettiva basti per ora il cenno dato sopra.

Termini riflettenti qualifiche attribuite a gruppi di cittadini, più o meno estesi, possono comparire nella documentazione pubblica come in quella privata: l'impiego di tali termini, di per sé non eccezionale, dovette essere più diffuso di quanto finora ci sia noto.

L'esempio per noi più significativo proviene da Ferrara. Il *populus Ferrariensis* aveva ottenuto nel 1055 un privilegio da Enrico III<sup>93</sup>, che, oltre a riconoscere diritti ed esenzioni rispetto al placito pubblico, ai tributi e al commercio, concede ai *curtenses* diritti specifici, importante fra gli altri quello che vieta ai loro *villani*, i coltivatori cioè delle loro terre, poste entro e fuori del comitato di Ferrara, di presentarsi al placito pubblico, se non accompagnati dai loro *domini*. Abbiamo potuto concludere che i *curtenses-domini* — ma non tutti i *domini* sono *curtenses* — non costituiscono tutto il *populus Ferrariensis*, ma un gruppo o ceto ristretto. Quanto alla loro connotazione abbiamo ritenuto che essi rappresentino i cittadini che svolgono servizio militare attivo e legati, almeno alcuni di loro, da vincoli vassallatici con i Canossa; avrebbero lasciato traccia di sé, oltre che sporadicamente nell'onomastica, nella denominazione di un quartiere, nucleo originario delle fortificazioni della città, denominato appunto *castrum Curtensium/Curtisium* o *Castrum Curialium*, in cui abitavano — si badi — nella prima età comunale le maggiori famiglie ferraresi, quelle di tradizione capitaneale, già legate ai Canossa: Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti<sup>94</sup>.

Il termine *cortexii* è impiegato nel Veronese una sola volta, per quanto finora ci consta, in un documento privato del 1183 per definire un gruppo di *cives*, connotati dalla residenza nel *castrum/castellum* cittadino — donde l'apposizione comune *de Castello: cortexii de Castello* — e da vincoli vassallatici verso i maggiori enti ecclesiastici, per cui essi si presentavano ai loro concittadini come un gruppo, relativamente omogeneo, di *milites*<sup>95</sup>. L'affiorare nella documentazione di una qualifica collettiva, probabilmente di uso quotidiano e perciò stesso diffusa, può essere stato facilitato dalla natura del documento, che non ha fra gli attori e fra i destinatari i tradizionali enti ecclesiastici, ma privati.

La situazione mantovana è affine e diversa insieme rispetto alle due illustrate. Da un lato ne differisce perché, mentre in queste la qualifica collettiva è

<sup>93</sup> *DD Heinrich III*, n. 351, 1055 novembre 8.

<sup>94</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 44 ss. Cfr. sopra, nota 77a: cenni sulle famiglie dei Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti.

<sup>95</sup> A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 47-49.

impiegata per gruppi o ceti relativamente ristretti, per il Mantovano la qualifica di arimanni, dapprima impiegata senza effettiva o almeno decisiva distinzione per gli uomini liberi della città e del contado, dotati, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, di condizioni economiche e sociali tali da poter sopportare gli oneri pubblici, giunge presto a designare i soli abitanti della città, ma non si applica a un gruppo ristretto; designa tendenzialmente, come abbiamo notato, tutti i cittadini, che, in condizioni paragonabili agli arimanni dell'età precedente, vivono tuttavia in un ambiente e in un periodo profondamente diversi: la città non è più zona omogenea nel diritto alla campagna, ma da essa profondamente si è staccata per gli aspetti giuridici, economici e sociali, avviata prima, conseguita poi l'autonomia politica, consolidata nelle istituzioni comunali.

Avvicina le tre situazioni la comparsa di una qualifica collettiva, che vive nell'uso quotidiano, ma non è impiegata nella documentazione notarile consueta, legata a schemi e formulari fissi, dai quali, a riprova, si allontana la struttura del nostro documento. Forse in esso la comparsa ripetuta della qualifica di arimanni è sollecitata dalla singolarità della vicenda connessa all'oggetto della lite, che era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina prima — già in atto del resto fin dal secolo X, quando sono nominati i *conventus civium* delle città di Mantova, Brescia e Verona<sup>96</sup> —, di una autonomia poi. L'occasione era propizia per impiegare o riportare di attualità l'uso di una qualifica, che, in modo tanto opportuno al momento, poteva rappresentare e qualificare appunto nel suo complesso — con le limitazioni sopra illustrate — la collettività cittadina e nel contempo giustificare in modo immediato, potremmo dire intuitivo, le pretese dei cittadini-arimanni su terre considerate, ormai da tempo, di proprietà comune dei soli cittadini.

Gli arimanni, come bene sappiamo, tornano ad apparire nel privilegio di Federico I. Prima di soffermarci ad illustrarne il significato, è opportuno ribadire che le vicende, anzi la presenza e la storia stessa degli arimanni in Mantova sono condizionate dai privilegi imperiali e dalla disponibilità e gestione di arimannia e beni comuni e dai rapporti fra città e contado. Questi aspetti sono già stati rilevati dal Tabacco<sup>97</sup>, il quale ha sottolineato come nel privilegio del 1159, indubbiamente rilasciato su richiesta dei cittadini e dietro presentazione, insieme agli altri, del privilegio del 1014 — ed ora può anche non importare che quest'ultimo fosse o meno interpolato in alcuni punti —, si riproponga la situazione

<sup>96</sup> L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma, 1910, pp. 251-252, n. 1, 945 maggio 27; cfr. C.G. MOR, *Moneta pubblica civitatis Mantuae*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, I, Milano 1950, pp. 78-85; COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 42-45.

<sup>97</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

città-contado, a favore della cittadinanza, in quanto la contrapposizione fra abitanti della città e del contado si sarebbe nel frattempo attenuata, poiché la maggioranza dei possessori del contado di un qualche rilievo sociale ed economico, in prima fila i *domini* — l'esempio è costituito dai da Rivalta, ma, secondo noi, difficilmente possono essere avvicinati arimanni e signori rurali —, si sarebbero trasferiti in città, seguendo in questa affermazione il Tabacco la tesi del Torelli in merito ad un massiccio processo di inurbamento<sup>98</sup>, tesi, che, a parer nostro, va ridimensionata<sup>99</sup>.

La cittadinanza, organizzata da tempo in comune, può proporre all'imperatore la conferma delle disposizioni contenute nel diploma del 1014, anche se in quello i beni comuni erano assegnati, oltre che agli arimanni abitanti in città, anche a quelli abitanti nei villaggi presso la città e genericamente nel contado, poiché il comune cittadino non teme che saranno avanzate pretese nei suoi confronti dalle comunità rurali, non o non solo perché i possessori locali, che sarebbero gli antichi arimanni, fossero ormai inurbati, come pretende il Torelli, ma perché essi erano decaduti dall'antica condizione di uomini liberi e, assoggettati in genere a signori, prima per larga parte ai Canossa, poi a signori locali o ad enti ecclesiastici, non sono più in grado di fare valere eventuali loro diritti, dei quali pure avessero mantenuto conoscenza e documentazione — la documentazione era sì a disposizione dei cittadini, ma dubitiamo molto che lo fosse degli abitanti del contado —. Questi ultimi si avviavano a divenire una massa di rustici, che erano o stavano per essere assoggettati anche ai gravami pubblici imposti dal comune cittadino, come appare con tutta evidenza da un documento posteriore di soli quindici anni<sup>100</sup>, che mostra signori e comunità rurale di Campitello — gli uni e gli altri non fra i minori del contado<sup>101</sup> — essere stati sottoposti alle imposizioni tributarie delle città: fodro e colletta. Il comune, come già ha rilevato il Colorni<sup>102</sup>, non incontra difficoltà a porre sotto il suo controllo il contado.

Non credo pertanto che una «ritrovata concordia» o una «concordia istituzionalizzata» fra città e contado<sup>103</sup> siano alla base della ripresa del privilegio del 1014, ma la consapevolezza che quel privilegio, che non desta più preoccupazioni nei suoi riferimenti al contado, non può più ostacolare la piena disponibilità che la città ha ormai conseguito sui beni comuni situati nel contado. Un primo passo era stato compiuto con il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde del 1090:

<sup>98</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 86-87; II, pp. 34, 35, nota 1, 65, 82, 87, 96-97.

<sup>99</sup> Ci proponiamo di mostrare in altra sede (cfr. sopra, nota 88) come gli esempi di inurbamento rinvenibili nella documentazione fra XI e XII secolo non concernano, se non per pochissimi casi, famiglie di persone in posizione politica e pubblica di rilievo all'inizio del secolo XII, quali quelle dei consoli e degli arimanni presenti all'atto del 1126.

<sup>100</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 369, 1174 marzo 6.

<sup>101</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 58-60.

<sup>102</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 77-78.

<sup>103</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

oltre a concedere ai cittadini, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla sola città posti dalle due parti del Mincio e avere restituito loro — non sono nominati gli abitanti del contado — gli altri beni comuni nelle località del 1014, riconosce subito dopo, ancora ai soli cittadini, i diritti di pesca nei corsi d'acqua di tutto il territorio, come nel 1014; un anno dopo, Enrico IV, che gareggia in concessioni per attirare a sé, con esito favorevole, i Mantovani, riprendendo apparentemente i privilegi anteriori, ne modifica la sostanza, poiché, nel riconoscere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla città posti da entrambe le sponde del Mincio, specifica ulteriormente l'indicazione geografica attraverso la designazione dei corsi d'acqua ai confini, presenti nel 1014 e nel 1090 per indicare i diritti di pesca su tutto il territorio mantovano, diritti qui taciuti. L'accorta 'costruzione', tesa all'ampliamento sostanziale del contenuto dei privilegi per quanto concerne le *res communes*, fu certo opera dei Mantovani: il privilegio del 1116 riprodurrà alla lettera tutto il passo, come quello del 1133, che ne rende però più intelligibile la parte iniziale. Non una fusione di interessi fra città e contado, fra arimanni da sempre cittadini e arimanni già del contado e che sarebbero divenuti cittadini — non negandosi per questo episodi di inurbamento, che poterono verificarsi anche fra gli arimanni, dal momento che essi costituivano ancora all'inizio del secolo XI una parte, certamente consistente, anche se indeterminabile, degli abitanti del contado —, ma netta prevalenza dei primi, rimasti appunto gli arimanni per antonomasia o i soli che all'occorrenza potessero ancora utilizzare tale qualifica, in un'analogia coerente con le condizioni del passato, sugli abitanti, non più arimanni e non più definibili come tali, del contado, così che i primi non esitano a presentare alla cancelleria federiciana, insieme agli altri privilegi — tutti scrutati attentamente, come è affermato nel diploma stesso —, il privilegio del 1014, pur di avere riconosciuti in maniera dettagliata quei beni comuni, che la cittadinanza considera propri in modo irrinunciabile.

In tale prospettiva, aderente concretamente alla situazione mantovana, noi possiamo meglio comprendere quanto avvenuto nel 1159, frutto di un equivoco o compromesso fra le parti: il comune cittadino può presentare per la conferma il privilegio più antico, rinunciando anche ad introdurre alcune sostanziali pretese, già consolidate, ma non facilmente inseribili nella prima parte del documento — ci riferiamo, ad esempio, alle *res pertinentes* alla città e alla loro collocazione ai lati del Mincio —, poiché il diploma antico era il solo, se si eccettua la concessione ducale del 1090, che recasse l'elenco delle località ove erano situati i beni comuni boschivi, precisazione che poteva riuscire ancora utile in caso di contestazione da parte di enti politicamente rilevanti, come era avvenuto nel 1126 per opera del monastero di S. Benedetto di Polirone proprio per beni situati in una delle località suddette; non indifferente, infine, dovette essere l'aspettativa di un'accoglienza favorevole da parte dell'imperatore al privilegio del 1014, oltre che per la sua antichità — non mancano esempi di concessioni di Federico I che ripetono alla lettera il contenuto di privilegi antichi e che non trovano più rispondenza, parzialmente o totalmente, nell'età federiciana, tanto da suscitare dubbi, negli studiosi e negli editori, sulla possibilità di interpolazio-

ni, dubbi dimostratisi privi di alcun fondamento<sup>104</sup> —, per la menzione, fra i destinatari, degli arimanni abitanti nei *vici* e nel contado, poiché il fatto di porli sullo stesso piano si inseriva pienamente nel programma politico di Federico I, che si proponeva, fra altri obiettivi, quello di eliminare o contenere al massimo la superiorità conseguita dai comuni cittadini verso il loro contado, sottoponendo città e contado ad una soggezione diretta all'Impero, privilegiando perciò all'occasione e proteggendo modeste e modestissime comunità rurali<sup>105</sup>; il comune, da parte sua, ottiene il riconoscimento delle vecchie e delle nuove concessioni, queste ultime risalenti al 1116 — palazzo, ospitalità, castello di Rivalta —, ribadite nel 1133, insieme all'esenzione dal pagamento del teloneo per tutti i mercati, presente nel privilegio ducale del 1090, non contento dei sette riconosciuti in un passo precedente dello stesso privilegio, che si ispira a quelli anteriori.

Il compromesso, che sta alla base della ripresa del diploma del 1014, si risolverà, secondo il processo generale di evoluzione del periodo, a favore del comune cittadino, non dell'Impero e tantomeno delle comunità rurali in genere.

Risulta evidente la sostanziale diversità del processo storico che coinvolge gli arimanni del Mantovano e del Ferrarese. Merito insigne del Tabacco è averlo inquadrato nella linea evolutiva generale degli arimanni nel Regno, ma nel caso specifico proprio le indagini a livello locale auspicate dallo studioso permettono di correggere l'interpretazione analogica da lui proposta per gli arimanni ferraresi e mantovani. Punto di partenza e punto di arrivo sono diversi sostanzialmente: nel primo caso gli arimanni, presenti sempre e solo nel contado, continuano a mantenere tale qualificazione, anche quando essi giungono ad essere assoggetta-

<sup>104</sup> Un'esemplificazione assai significativa, fra quelle a nostra diretta conoscenza, concerne la chiesa vescovile e il territorio reggiani. Un privilegio di Ottone II dell'anno 980, che contiene, fra l'altro, l'elencazione delle pievi rurali della diocesi, fu sospettato, da editori e studiosi, di interpolazioni proprio nell'enumerazione dei possessi, interpolazioni che sarebbero state introdotte prima della presentazione del diploma alla cancelleria federiciana per la conferma, che fu emanata nel 1160; la scoperta successiva dell'originale del diploma ha fugato — non del tutto, purtroppo, stante la lentezza, in ambito non solo locale, dell'accesso alla conoscenza degli strumenti critici essenziali alla ricerca storica — ogni dubbio in merito. Pertanto nello studio delle vicende dell'evoluzione delle circoscrizioni ecclesiastiche rurali nella diocesi reggiana abbiamo potuto dimostrare la corrispondenza delle disposizioni del diploma del 980 con la situazione coeva, mentre abbiamo sottolineato il carattere di ripetizione puramente meccanica, che si traduce in alcuni casi in stridenti anacronismi, di quelle analoghe presenti nel privilegio di Federico I del 1160 e in altri posteriori. Per tutto ciò rinviamo a CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche*, cit., pp. 311-312, e IDEM, *L'organizzazione*, cit., pp. 93, 106-111.

<sup>105</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 98, in nota; G. BARNI, *Cives e rustici a Milano alla fine del secolo XII e all'inizio del XIII secondo il Liber consuetudinum Mediolani*, in «Rivista storica italiana», LXIX (1957), p. 36; G. TABACCO, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 173.

ti, prima nelle intenzioni, poi nei fatti, al comune cittadino, mentre arimannia nella piena età comunale indica il tributo pubblico dovuto dalle comunità rurali prima alla Chiesa romana sovrana, preteso poi dal comune cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all'inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i *cives*, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversibile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.

beni comuni<sup>11</sup>; nel terzo caso determinante si presenta, invece, l'assenza di un termine, *beneficia*<sup>12</sup>, la cui introduzione, indubbiamente utile per i destinatari, avrebbe potuto essere con facilità effettuata da eventuali interpolatori.

percepibile nella documentazione di età comunale dell'Italia settentrionale. Ci limitiamo a segnalare il loro impiego nei privilegi imperiali e nella documentazione privata mantovana. *Vicus* è usato più volte, soprattutto per destinatari italiani nei privilegi da Enrico II ad Enrico IV; molto meno impiegato nella stessa accezione è il termine *villa*. Ad iniziare da Lotario III il rapporto tende ad invertirsi, soprattutto con Federico I. Per la documentazione è sufficiente il rinvio agli Indici dei DD. Nelle carte private mantovane *vicus* è diffuso nel secolo XI, si dirada nel seguente; *villa*, sempre poco diffuso, inizia ad essere documentato nell'ultimo quarto del secolo XI. Rinunciamo in questa sede ad elencare puntualmente i documenti, in attesa di ritornare in modo più disteso su questo ed altri temi. Segnaliamo l'esempio significativo di Godi, uno dei centri rurali più documentati: *vicus* nel secolo XI (TORELLI, *Regesto*, cit., dal n. 63, 1042 giugno, al n. 73, 1052 novembre), *villa* nel 1163 (*ibidem*, n. 323, 1163 ottobre 22). È probabile che la variante di *villae* sia stata introdotta dalla cancelleria, considerato che il dettato si presenta, secondo gli editori, nel complesso corretto, soprattutto nei confronti della goffa redazione delle parti corrispondenti del diploma enriciano, ritenute falsificate dagli editori di quest'ultimo; in ogni caso un eventuale falsificatore o interpolatore del diploma del 1014 non può avere introdotto *vicoras* al posto di *villae* per rendere il passo più omogeneo al tempo antico. Per le funzioni organizzative dei *vici* nell'alto medioevo si vedano osservazioni e letteratura in A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, pp. 10-12; per i villaggi in età comunale pp. 49-51.

<sup>11</sup> L'impiego del termine *comunalia* nel primo diploma per indicare i beni comuni trova una rispondenza diretta nell'espressione *res comunalia Mantuanense*, presente in un documento mantovano del 977: *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873, n. 777, 977 giugno 10, regesto in F. ODORICI, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso *Codice diplomatico*, IV, n. 42. Il documento, non utilizzato da Torelli e Tabacco, è stato segnalato da COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 13, nota 39, e p. 76, nota 29: le confinazioni di una terra in Castiglione, nel comitato veronese, sono costituite, verso ovest, dalle *res comunalia Mantuanense*, verso nord da *comunalia Veronensi*; con un'altra terra confinano *comunalia res* di Solferino. Si noti la vicinanza fra i beni comunali di Mantova e di Verona, posti evidentemente sui confini dei rispettivi comitati. Esso nel contempo costituisce un elemento probante dell'esistenza dei beni comuni della cittadinanza, oltre che dei villaggi, nel resto del comitato mantovano, come viene affermato nel privilegio enriciano: «per cetera loca in comitatu Mantuano reiacentibus». L'elenco delle località ove si trovavano i beni comuni costituiti da zone boschive, località, come vedremo, poste lungo il Mincio e verso il Po, può essere stato dettato dalle preoccupazioni dei Mantovani tesi ad ottenere la protezione imperiale per i loro beni nei confronti della minacciosa espansione fondiaria e signorile insieme dei Canossa, già da mezzo secolo conti di Mantova, espansione particolarmente imponente lungo il Po e il Mincio, TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 35, nota 3, e COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 46, avanzano l'ipotesi che il privilegio imperiale sia stato sollecitato dai Mantovani, all'indomani della morte del marchese Tedaldo, che sarebbe avvenuta tra 1013 e 1015, come garanzia contro il ripetersi di abusi nei loro confronti: che il diploma possa essere collocato in una prospettiva anticanossiana è probabile (l'affermazione di C. VIOLANTE, *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia* coordinata da N. VALERI II ed., I, Torino 1965, p. 110, che individua la finalità del diploma nell'esenzione dalla giurisdizione vescovile, deriva probabilmente da una lettura frettolosa del primo capitolo di TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-8: «Uomini di governo e autorità vescovile al primo apparire del comune»), ma è da tener presente che il marchese Tedaldo, secondo M.G. BERTOLINI, *Un elemento nuovo per la cronologia di Tebaldo di Canossa*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen...*, voll. 2, Roma 1974, I, pp. 87-99, era scomparso avanti il 1012.

<sup>12</sup> L'indicazione della base economica degli arimanni avviene nel 1014 mediante l'enumera-

L'attendibilità dell'elenco delle località nelle quali sono situati i beni comuni è già stata dimostrata dal Torelli<sup>13</sup>; aggiungiamo che anche la concessione delle *piscationes*, ritenuta pure interpolata dagli editori dei *diplomata*, risponde a realtà dell'epoca: ricordiamo, ad esempio, un altro privilegio di Enrico II dello stesso anno, che conferma agli abitanti di Savona, fra beni e diritti, anche *piscationes* e *venationes*<sup>14</sup>; per un zona vicina ed in rapporti con il territorio mantovano, i privilegi di Ottone II del 983<sup>15</sup> e di Enrico IV del 1077<sup>16</sup>, che confermano diritti di pesca sul lago di Garda agli abitanti di Lazise. La concessione dei diritti di pesca ai Mantovani concerneva tutto il comitato, poiché i corsi d'acqua nominati ne costituivano in modo sommario i confini<sup>17</sup>.

Non ci soffermiamo sulla concessione di esenzione dal pagamento di teloneo

zione di beni allodiali, ricevuti per eredità paterna o materna, e di altri, tenuti in livello o in precaria; a questi ultimi, nei privilegi successivi degli anni 1055, 1090, 1091, 1116 — in un contesto in parte diverso, su cui ora non ci soffermiamo —, sono premessi i *beneficia*, i beni cioè detenuti per concessione beneficiaria, che dalla metà del secolo XI andavano subendo un processo di patrimonializzazione; nel diploma invece del 1159 viene assunto il passo del 1014 nel suo contesto, senza il riferimento ai *beneficia* e pertanto senza aggiornamenti, il che impedisce di supporre sia una dipendenza del diploma del 1014 da quello del 1159 — più avanti additeremo quali furono, a parer nostro, le motivazioni del ricorso per alcune parti del privilegio di Federico I a quello di Enrico II —, sia interpolazioni o rimaneggiamenti del più antico nei passi interessati, concernenti elencazioni di località e di corsi d'acqua, che sarebbero stati compiuti poco prima della presentazione alla cancelleria per sollecitare l'elargizione del diploma del 1159: in entrambi i casi non sarebbe stato tralasciato il riferimento ai *beneficia*. Soffermandoci più avanti sui passi che concernono i corsi d'acqua, potremo constatare che essi subirono una rielaborazione complessa nei privilegi intermedi, rielaborazione ignorata nel diploma federiciano, che si rifà appunto fedelmente, per questo aspetto, al più antico. Vanno esclusi, pertanto, interventi in questo campo ad opera di interpolatori dell'età comunale, ai quali dovremmo attribuire una capacità critica 'moderna'. Le discordanze, apparenti o sostanziali, debbono essere spiegate attraverso il processo di evoluzione della società mantovana e dei complessi rapporti fra città e contado nei secoli XI-XII.

<sup>13</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 32-35, accettata da TABACCO, *I liberi*, cit., p. 169, l'affermazione era già in A. CHECCHINI, *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia*, I ed. 1907, poi in IDEM, *Scritti giuridici e storico-giuridici*, I, Padova 1958, p. 279.

<sup>14</sup> *DD Heinrici II*, n. 303.

<sup>15</sup> *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7.

<sup>16</sup> *DD Heinrici IV*, n. 287, anno 1077.

<sup>17</sup> Non riteniamo opportuno soffermarci in questa sede a discutere sulla direzione del corso dei fiumi in relazione al comitato mantovano: i riferimenti essenziali e la configurazione territoriale sono dati da COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 53-67, e cartina storico-geografica A annessa in appendice. Anche se non è detto che i fiumi nominati nel privilegio enriciano riguardano i confini — questi sono individuati, sempre in modo sommario, mediante il corso dei fiumi nei privilegi per la chiesa vescovile mantovana, a partire dall'894 (L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, Roma 1903, n. 12, 894 novembre 21) —, nella sostanza comprendono tutto il territorio mantovano, anzi nella parte sud-orientale sono più precisi, con il riferimento all'*Agricia maior*, che effettivamente per lungo tempo segna il confine con il territorio veronese: A. CASTAGNETTI, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII (1974-1975), pp. 87-88, e cartine 1 e 2.

e ripatico in sette porti della Padania nord-orientale: dagli editori e dagli studiosi l'elenco è sospettato di interpolazione nel numero delle località<sup>18</sup>.

Il forte interesse mostrato dai Mantovani, cittadini ed abitanti del contado, per i beni comuni, costituiti dalle zone boschive, e per i diritti sulle acque, è da porre in relazione, oltre che con le condizioni generali dell'epoca, con quelle del territorio stesso, di per sé non ampio, soprattutto per quanto concerne le terre di alta pianura e, particolarmente, di collina, non solo essenziali nell'alto medioevo per le colture specialistiche della vite e dell'olivo, ma anche più adatte per le colture cerealicole, rispetto alle terre più fertili, ma assai più pesanti e facilmente impaludabili, della bassa pianura. La situazione non si presentava sensibilmente migliorata agli inizi del secolo XI, anche se l'attività di bonifica era iniziata<sup>19</sup> e il territorio mantovano si era ampliato per l'acquisizione di una zona di alta pianura, costituita da parte dei territori della *iudiciaria* di Sirmione, avviata ad inarrestabile decadenza dopo l'epoca longobarda<sup>20</sup>. Comune era pertanto l'interesse degli abitanti della città e del contado verso le ampie superfici incolte, che offrivano un apporto non secondario per la loro economia<sup>21</sup>: possessi comuni erano a disposizione della cittadinanza e poi del comune ancora tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII, nei luoghi stessi indicati nel 1014, come il Torelli ha con sicurezza dimostrato<sup>22</sup>.

Quanto ora esposto permette di superare i dubbi sui destinatari del privilegio del 1014: essi sono i gruppi arimannici abitanti in città, in alcuni villaggi e in genere nel Mantovano. La qualifica di arimanno indica ancora, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, «una classe relativamente aperta, quella dei possidenti in rapporto immediato con il *publicum*..., gravati di doveri che non sappiamo quanto conformi alla loro reale condizione economica...»<sup>23</sup>.

Non ci sembra sia stato rilevato finora che il riferimento agli arimanni non è diretto in modo indifferente o in semplice successione spaziale agli abitanti della città e del contado. La dislocazione dei *vicoras* singolarmente nominati, subito dopo la città e prima del riferimento generico al comitato mantovano, suggerisce un restringimento già in atto dei destinatari del diploma alla città e ai suoi dintorni. Ciò viene confermato, oltre che dalla vicinanza alla città del castello di

<sup>18</sup> Cfr. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 177.

<sup>19</sup> A. CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche in area canossiana*, in *Studi matildici*, III, Modena 1978, p. 317.

<sup>20</sup> A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in G. BORELLI (a cura di), *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, Verona 1983, I, pp. 39-42.

<sup>21</sup> M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli 1979, pp. 220-306; per una zona vicina A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in G. BORELLI (a cura di), *Una città ed il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona 1977, I, pp. 63-67.

<sup>22</sup> Cfr. sopra, nota 13.

<sup>23</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 182.

Porto<sup>24</sup>, particolarmente, e dei tre *vici* di S. Giorgio, *Cepada* e Formigosa, ancor più dall'essere due dei *vici*, S. Giorgio<sup>25</sup> e *Cepada*<sup>26</sup>, sedi di pievi e il terzo, Formigosa<sup>27</sup>, presso la pieve di *Pontariolo*<sup>28</sup>, pievi tutte e tre che versavano le decime alla chiesa cattedrale<sup>29</sup>, una situazione che rinvia ad una precedente coesione fra la città e un territorio contermina, organizzato sì in *vici*, ma incluso nella circoscrizione della pieve cosiddetta urbana<sup>30</sup>.

I destinatari del privilegio di Enrico II, che furono nei fatti coloro che lo richiesero, tendevano già a configurarsi come un gruppo spazialmente circoscritto, che, ben presto, si identificherà con i soli abitanti della città.

Nel 1055 l'imperatore Enrico III indirizzò un privilegio ai *cives Mantuani*, aderendo alla loro esplicita richiesta, che lamentava le *miseriae* e le *diuturnae oppressiones* alle quali erano sottoposti, condizioni gravose da attribuire alla dominazione canossiana, particolarmente del marchese Bonifacio, scomparso nel 1052. I cittadini mantovani, cioè gli arimanni — «predictos cives videlicet ermanos» —, definiti ulteriormente quali «in Mantua civitate habitantes», ricevono la protezione imperiale per le loro persone, i loro dipendenti, servi e liberi, risidenti sulle loro terre, anche per l'*eremania*, intendendosi probabilmente, oltre ai beni individuali degli arimanni, i beni collettivi, pur essi goduti ereditariamente dagli arimanni<sup>31</sup>, apparendo questo termine come sostitutivo del riferimento appunto, presente nel privilegio del 1014, alle proprietà pervenute in eredità agli arimanni: il termine riappare in tutti i privilegi successivi, tranne che nell'ultimo del 1159. Immediatamente constatabile è la restrizione spaziale, cui già abbiamo accennato, dei destinatari del privilegio: sono assenti gli abitanti dei centri prossimi alla città — il castello di Porto e gli altri tre villaggi — e del contado. A ribadire tale restrizione viene specificato che per le *res communes*, nominate subito dopo l'*eremania* — e forse anche per l'*eremania*, nel qual caso essa indicherebbe i beni posseduti in comune dagli arimanni —, si debbono intendere quelle «ad predictam civitatem pertinentes», espressione anche questa che tornerà nei successivi privilegi, con la sola esclusione di quello del 1159. La dislocazione dei beni comuni è fornita in modo generico — «ex utraque parte fluminis Mincii», cioè ad occidente e ad oriente —, indicando forse, in questo

<sup>24</sup> E. MARANI, *La medievale partizione plebana della diocesi di Mantova*, in «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XLV (1977), p. 130.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>27</sup> Non si confonda Formigosa, sulla sinistra del Mincio, con *Fornicata*, sulla destra, confusione che appare, certo per una svista, già in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 43-44.

<sup>28</sup> MARANI, *La medievale*, cit., pp. 115-116, note 81 e 92; 129-130; 140, nota 51.

<sup>29</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 82, 1057 agosto 17, edito in P. TORELLI, *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona 1924, n. 6.

<sup>30</sup> L'ipotesi è già avanzata in MARANI, *La medievale*, cit., p. 96.

<sup>31</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 178-179, particolarmente nota 610.

modo sommario, le località del 1014, che erano effettivamente ubicate ai due lati del fiume<sup>32</sup>.

Rimane da prendere in considerazione l'inciso «videlicet eremanos» riferito ai *cives*, un inciso «celebre nella storia delle interpolazioni» afferma il Torelli<sup>33</sup>, affermazione non condivisa, almeno nella sua perentorietà, dal Tabacco<sup>34</sup>. Anche noi, invero, siamo propensi a considerarlo frutto di interpolazione, non per le ragioni addotte dal Torelli, connesse ad una ricostruzione complessiva di falsificazioni e interpolazioni nei nostri diplomi, già ampiamente confutata dal Tabacco<sup>35</sup>, ma per la constatazione, cui già abbiamo accennato, che dal 1090<sup>36</sup> al 1133 di arimanni più non si parla, mentre si parla di arimannia, non verificandosi la compresenza delle due espressioni. L'interpolazione «videlicet eremanos» potrebbe essere stata introdotta in un tempo posteriore, forse di poco precedente al 1159, per unire concettualmente il privilegio del 1055 e i seguenti a quello del 1014, privilegi che furono presentati tutti alla cancelleria federiciana.

Che l'espressione sia o non sia frutto di interpolazione, va sottolineato che nel 1055, nella seconda eventualità, o un secolo dopo, nella prima eventualità, i cittadini mantovani ritenevano opportuno richiamare la loro condizione di arimanni, effettivamente non dimenticata ancora nella prima metà del secolo XII, come vedremo, per rafforzare i loro diritti sui beni comuni, anzitutto, pertinenti alla città, e anche su quelli costituenti l'*eremania*, non importa ora se significanti beni ereditari individuali o comuni. Certa appare la derivazione dei cittadini del 1055 dagli arimanni abitanti nel 1014 in città, forse anche — per estensione comprensibile — nei centri vicini.

Si accentua la distinzione fra città e comitato: gli abitanti del secondo sono ignorati ora e sempre in seguito, con la sola eccezione del diploma del 1159, che, assumendo tutto il passo dal privilegio del 1014, non riflette tuttavia, come vedremo, la situazione della metà del secolo XII. Di beni comuni gli abitanti del comitato continueranno ad usufruire, ma di quelli afferenti al loro villaggio o castello. È fin troppo noto, d'altronde, come i beni comuni di villaggi e castelli, come di ampi distretti rurali — ad esempio, le valli —, continuino a sussistere per lungo tempo<sup>37</sup>; per l'età comunale disponiamo di esempi anche per il Mantovano<sup>38</sup>.

La parte restante del privilegio concerne l'accoglimento della richiesta in merito alle violenze e alle esazioni illegali. Del diploma precedente vengono ripetute la concessione della protezione imperiale su beni e persone e l'esenzione

<sup>32</sup> Ad esempio, Romanore ad ovest (cfr. sopra, nota 5), Sustinente ad est.

<sup>33</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 32.

<sup>34</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 174.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 167-182.

<sup>36</sup> Nel privilegio del 1090 invero si parla di arimanni, «ermannos omnes», ma si veda quanto proposto avanti, nota 40.

<sup>37</sup> A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 114-119.

<sup>38</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 45-49.

dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione<sup>39</sup>.

Nel 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva. A richiesta dei *cives Mantuani*, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes*<sup>40</sup>, i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'arimannia e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia*. Rinviamo in proposito alla lezione di Vito Fumagalli.

L'anno seguente Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle

confrontata sulla copia... di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta XXXIII, n. 82, è stata da noi... b' 122 e 2122 da noi... a nostris...  
 Privilegia comunis Mantue, c. 4v), ma già COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 51, ha avanzato...  
 l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista...  
 per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e...  
 dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione...  
 su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam...  
 civitatem pertinentibus».

dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione<sup>39</sup>.

Nel 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva. A richiesta dei *cives Mantuani*, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes*<sup>40</sup>, i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'arimannia e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia*. Rinviama in proposito alla lezione di Vito Fumagalli.

L'anno seguente Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle richieste dei Mantovani per conservare la loro fedeltà, come è detto nell'arenga, dichiara che debbono essere radicalmente «abolite» ed «estirpate» le esazioni e le violenze illecite; estende la sua protezione ai «cives in Mantuana civitate habitantes» per quanto concerne le loro persone, i beni e i lavoratori dipendenti, l'*herimania* e le «res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes» situate ai due lati delle rive del Mincio, come nei privilegi del 1055 e del 1090, precisando

<sup>39</sup> Cfr. sopra, testo corrispondente (d'ora in poi t.c.) alla nota 18.

<sup>40</sup> Nel testo in realtà si legge «ermannos omnes et communes res sue civitati a nostris predecessoribus ablatas» (la lettura di COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 135, è stata da noi controllata sulla fonte: Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, busta XXXIII, n. 82, *Privilegia comunis Mantue*, c. 4v), ma già COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 51, ha avanzato l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus».

ulteriormente il territorio mediante i riferimenti ai corsi d'acqua verso i confini, che già erano stati impiegati per i diritti di pesca nel 1014 e nel 1090, diritti qui invece tralasciati: in questo modo l'individuazione delle zone ad ovest e ad est del Mincio, che potevano essere inizialmente di profondità limitata a partire dal fiume, viene ad includere praticamente tutto il comitato mantovano, accorgimento ripreso nei diplomi del 1116 e del 1133; estende la protezione ai possessi detenuti a vario titolo — beneficiario, livellario, precario —; conferma l'esenzione dal pagamento di telonei e ripatici nelle quattro località nominate nel 1055; riconosce la liceità delle consuetudini dei cittadini, come per ogni altra città del Regno: «eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet».

Il privilegio elargito nel 1116 dall'imperatore Enrico V, se da una parte va posto in relazione ad altri privilegi per città del Regno<sup>41</sup>, dall'altra, per quanto concerne i Mantovani, ripete sostanzialmente quelli precedenti, in particolare quello del 1091. Il numero dei porti presso i quali i Mantovani hanno diritto all'esenzione, è aumentato a nove, due in più rispetto a quello del 1014. Fra le 'novità' compare la dichiarazione che nessun obbligo di ospitalità sussiste per gli abitanti della città vecchia e nuova; viene accettato il fatto compiuto della distruzione del castello di Rivalta, avvenuta nell'ultimissimo periodo matildico, promettendo l'imperatore che per iniziativa sua o dei suoi successori non sarà costruita ivi alcuna fortificazione; si concede, infine, che il *palacium* regio possa essere distrutto e trasferito fuori città, nel borgo di S. Giovanni Evangelista.

Il privilegio di Lotario III del 1133 è, fra tutti, il più generico: è ribadita la protezione ai *cives Mantuani* per la «arimania cum rebus comunibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus», con la duplice localizzazione del territorio, come nel 1091 e 1116; sono confermate le disposizioni su ospitalità e castello di Rivalta; il palazzo regio potrà essere trasferito dal borgo S. Giovanni oltre il Mincio.

Nel 1159 Federico I indirizzò un ampio privilegio ai Mantovani, della cui sostanziale autenticità abbiamo trattato<sup>42</sup>: esso si presenta quale sintesi dei privilegi anteriori. Come nel diploma del 1014, i destinatari sono gli arimanni della città, del castello di Porto, dei tre noti villaggi, *villae*<sup>43</sup>, e del contado; la protezione si estende ai loro beni ereditari e ai beni comuni<sup>44</sup>, con la specificazione della loro ubicazione; sono confermati i diritti di pesca nei fiumi e nelle paludi, con la sola indicazione dei confini del 1014 e del 1090; l'estensione della protezione ai

<sup>41</sup> L. SIMEONI, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», II (1936-1937), pp. 156 ss.; G. FASOLI, *Città e sovrani fra il IX e il XII secolo*, Bologna 1963, pp. 71-75.

<sup>42</sup> Cfr. sopra, t.c. note 8-9.

<sup>43</sup> Per i termini *vicoras* e *villae* cfr. sopra, t.c. nota 10.

<sup>44</sup> «Res communes», non «comunalia»: cfr. sopra, t.c. nota 11.

lavoratori dipendenti e ai beni detenuti a vario titolo, senza il riferimento ai *beneficia*<sup>45</sup>; l'esenzione dal pagamento di teloneo e ripatico in sette località. Dai diplomi più recenti, degli anni cioè 1116 e 1133, sono riprese la concessione del trasferimento del palazzo regio, l'esenzione dall'ospitalità, l'accettazione della distruzione del castello di Rivalta. La parte finale conferma l'esenzione dal teloneo, estendendola a tutti i mercati, raggiungibili per via di terra e di acqua, riprendendo il passo del privilegio ducale.

\* \* \*

Prima di affrontare alcune questioni, già accennate in modo più o meno esplicito nelle pagine precedenti, è opportuno soffermarci a verificare la presenza degli arimanni in territorio mantovano, una presenza che sarebbe rimasta «in vita non in qualche località soltanto, ma per tutto il comitato»; per cui avviene che nei secoli XI e XII, sempre secondo il Tabacco, «i cittadini siano detti ancora arimanni... non meno che i possessori del contado»<sup>46</sup>.

Le conclusioni del Tabacco, profondamente innovatrici per quanto concerne l'inserimento delle vicende degli arimanni mantovani in quelle generali, debbono, secondo le sue stesse indicazioni metodologiche, da noi richiamate in apertura, essere verificate e approfondite mediante un'analisi ulteriore delle fonti locali a disposizione.

La prima immediata constatazione, che risulterà rafforzata dai rapidi raffronti, che ci accingiamo a compiere, con altri territori vicini, concerne l'esiguità documentaria della presenza di arimanni e arimannia nel territorio mantovano per i secoli centrali del medioevo, in pratica per i secoli XI-XII, poiché la documentazione, specialmente quella privata, si avvia a divenire di una certa consistenza solo dopo il Mille<sup>47</sup>.

Prescindendo dai privilegi del 1014 e del 1159, nonché da quello del 1055, ove appare l'espressione, forse interpolata, di «*cives videlicet eremanos*»<sup>48</sup>, il riferimento alla cittadinanza nella parte dispositiva — non fra i destinatari, per i quali, con la sola eccezione del diploma del 1014, sono impiegate dal 1055 al 1159 le espressioni *cives Mantuani* o *Mantuani* — avviene costantemente attraverso la qualifica di *cives*; solo in un documento del 1126, sul quale fra poco ci soffermiamo, la qualifica di arimanni, attribuita ai cittadini, riappare in modo inequivocabile<sup>49</sup>.

Per quanto concerne la presenza di arimanni nel contado, i risultati dell'indagine sono completamente negativi, se si eccettuano il privilegio del 1014 e quello

<sup>45</sup> Cfr. sopra, t.c. nota 12.

<sup>46</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 181.

<sup>47</sup> La documentazione mantovana è edita da TORELLI, *Regesto*, cit.; IDEM, *L'archivio capitulare*, cit.; U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959.

<sup>48</sup> Cfr. sopra, t.c. note 33-35.

<sup>49</sup> Doc. citato avanti, nota 87.

del 1159, che ne ripete, certamente per questa parte, il contenuto, senza preoccuparsi, come vedremo, della rispondenza effettiva con le condizioni sociali del tempo. Poiché per il secolo XI e l'inizio del successivo sono assai più frequenti i documenti concernenti abitanti del contado<sup>50</sup> che quelli in città<sup>51</sup>, l'assenza totale di menzioni di arimanni nel contado non può non confermare l'abbandono della qualifica in ambito rurale, mentre assume un significato di rilievo maggiore — ed in questa prospettiva va considerata e interpretata — la riapparizione della stessa in ambito cittadino.

Non è possibile pertanto affermare una presenza persistente nei secoli XI e XII di arimanni, oltre che nella città, nel contado mantovano; anzi, nel confronto rapido con la situazione di altri territori, particolarmente di quello veronese, per il quale sussistono ricerche parziali attendibili, non inficcate da teorie preconstituite, rimaniamo colpiti dalla singolarità della situazione mantovana, che non viene certo attenuata dal raffronto, avviato dallo stesso Tabacco, con quella ferrarese, poiché questa, pur connotata da caratteri peculiari — siamo nell'ambito della *Romania*, in una zona di confine con la *Langobardia* —, si inserisce agevolmente nel quadro generale per quanto concerne la presenza di arimanni, nel territorio e non nella città, come è, invece, il caso, unico per quanto ci consta, di Mantova.

La presenza di arimanni nei territori rurali dell'Italia settentrionale<sup>52</sup> fino all'età comunale è illustrata in studi ben noti, a partire da quelli dell'inizio del nostro secolo<sup>53</sup> ai più recenti<sup>54</sup>: in quasi tutti è necessario, però, distinguere le citazioni documentarie attestanti in modo esplicito la presenza di arimanni da quelle che nominano l'arimannia, troppo spesso considerate equivalenti ed utilizzate di conseguenza, errore metodologico che non compare, ovviamente, nell'opera del Tabacco, alla quale è proficuo attingere anche per il reperimento della documentazione.

In studi recenti, oltre ad avere accennato, in modo sommario, alla presenza di arimanni in età comunale<sup>55</sup>, mi sono soffermato su vicende singole: la formazione della signoria del monastero veronese di S. Zeno su San Vito di Valpolicel-

<sup>50</sup> Documenti rogati in *vici* aventi come attori abitanti dei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., nn. 55, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 85, 86, 87, 90, 94, 98, 99, 104, 105, 145 (anni 1031-1109); NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 1, 5, 8, 10, 16, 30 (anni 1017-1135). Documenti rogati in Mantova da attori abitanti nei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., n. 62, IDEM, *L'archivio capitolare* cit., n. 12; NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 11, 12, 22, 23 (anni 1068-1114).

<sup>51</sup> Documenti rogati in Mantova da cittadini o presunti tali: NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 7, 13, 18, 20 (anni 1068-1101).

<sup>52</sup> Quasi del tutto assenti gli arimanni in Toscana in età postcarolingia, tranne che nella zona nord-orientale dell'Aretino: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 208, nota 706, e p. 212; sottolinea, non senza meraviglia, l'assenza di arimannie nella regione anche F. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin 1924, pp. 165-166.

<sup>53</sup> Ci limitiamo a citare P.S. LEICHT, *Ricerche sull'arimannia*, in IDEM, *Studi e frammenti*, Udine 1903, pp. 5-23; CHECCHINI, *I fondi*, cit.; SCHNEIDER, *Die Entstehung*, cit.

<sup>54</sup> A. CAVANNA, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano 1967.

<sup>55</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 29.

la, la quale, prendendo avvio dalla proprietà del castello omonimo, confermata nel 1014 da un privilegio imperiale, viene completata e legittimata in un altro privilegio del 1084, che concede la piena giurisdizione signorile — *districtio, placitum e fodrum* — sugli arimanni, abitanti nel castello e nel territorio<sup>56</sup>: un secolo dopo i liberi uomini si qualificano ancora come arimanni, distinguendosi da *famuli* e vassalli<sup>57</sup>; ancora, la lite, che si svolge verso la fine del secolo XII, fra l'abate dello stesso monastero e un uomo libero di Vigasio, terra soggetta alla signoria abbaziale: il secondo rivendica, a fondamento della sua libertà, che egli pretende si concretizzi nell'esenzione dai gravami pubblici di natura signorile, la propria condizione di «*arimannus imperatoris*»<sup>58</sup>. Basti al momento per l'esistenza e le vicende di arimanni abitanti nel contado la succinta esemplificazione.

Per quanto concerne il termine arimannia, che appare nei privilegi ai Mantovani dal 1055 al 1133 e in due documenti privati della seconda metà del secolo XI<sup>59</sup>, esso indica i beni degli arimanni, individuali e collettivi, un'accezione questa frequente<sup>60</sup>; non è mai impiegato per designare i tributi di natura pubblica dovuti dalle comunità rurali o da singoli abitanti del contado, soggetti per lo più a signori. Il termine, che in questa seconda accezione appare in età comunale con frequenza anche maggiore, tende ad essere presente, in un rapporto non necessario, nelle regioni nelle quali è rimasta in uso la qualifica di arimanno, prescindendo al momento dal significato concreto della stessa in riferimento alle condizioni economiche e sociali, che può differire anche sostanzialmente. Il fatto che in quest'ultima accezione non compaia mai nelle fonti relative al Mantovano da noi esaminate, è facilmente spiegabile nella prospettiva assunta: i cittadini-arimanni mantovani non corrispondono tributi ad alcun signore, mentre i tributi corrisposti da comunità rurali e da singoli non assumono il nome di arimannia per motivi puntualmente contrapposti, poiché gli abitanti del contado non sono più arimanni, qualifica riservata ai cittadini, che ad essa ricorrono nelle occasioni ritenute opportune; perciò l'arimannia, nei privilegi dal 1055 al 1133, indica solo i beni degli arimanni-cittadini.

La singolarità del caso mantovano, come accennavamo, è accentuata dal raffronto con la situazione ferrarese, che non si presenta certo con caratteri analogici, ma profondamente differenziati, all'interno di un processo generale di evoluzione della società nei secoli centrali del medioevo e pur all'interno di una stessa dominazione, quella dei Canossa.

<sup>56</sup> *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21, e *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17: cfr. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 86-87.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 90-91 e app., n. 14, 1200 gennaio 20.

<sup>58</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 41 e app., n. 19, 1195 giugno 10.

<sup>59</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 92, 1072 gennaio 19: commento del documento in TORELLI, *Un comune*, cit., 1, pp. 32-33; TORELLI, *Regesto*, cit., n. 117, anni 1077-1091, investitura del vescovo mantovano Ubaldo al duca Guelfo, marito di Matilde: fra molti beni e diritti sono nominati anche quelli «per comitatum, in curtibus et in silvis et in arimania».

<sup>60</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 204-205.

La presenza di arimanni nel territorio di Ferrara, che non può essere ricondotta ad un presunto tardo insediamento di gruppi di Longobardi per l'occupazione, pacifica o violenta, della regione, esterna al Regno<sup>61</sup>, costituisce un argomento fondamentale nella tesi del Tabacco ai fini della dimostrazione dell'influenza esercitata nell'ambito sociale dall'ordinamento carolingio<sup>62</sup>. Il riesame, compiuto in studi precedenti, della documentazione alla luce delle vicende, specifiche e generali insieme, della città e del territorio di Ferrara, ha permesso, in un primo momento<sup>63</sup>, di sottolineare una presenza di arimanni e di arimannia — nel caso specifico il secondo termine indica i tributi corrisposti dalle comunità rurali alla Chiesa romana sovrana —, più che nel Ferrarese in generale, in zone sì ampie ma determinabili del territorio, quelle che maggiormente avevano subito fra X e XII secolo l'influenza delle istituzioni politiche e sociali e delle strutture materiali della *Langobardia*, influenza ravvivata dalla presenza dei Canossa, di famiglie e di chiese a loro legate<sup>64</sup>. Ponendo, in un secondo momento, l'attenzione sulle vicende sociali e politiche della società cittadina, in particolare per gli aspetti, intimamente connessi, del progressivo divenire *cives* degli abitanti di Ferrara — in origine *massa*, non *civitas* — e dell'affermarsi di una posizione di predominio sugli abitanti del contado, fino ad una loro soggezione alla giurisdizione del comune cittadino, fenomeno del resto normale per le città di antica tradizione, è stato possibile individuare il conseguimento dell'obiettivo intorno alla metà del secolo XII, obiettivo che il comune cittadino si è prefisso precocemente, poiché esso appare esplicito già in alcuni passi del falso privilegio attribuito al pontefice Vitaliano e all'imperatore Costantino IV, che risalirebbe agli anni 668-672, ma fu redatto, per le parti che ci interessano, nel quarto decennio del secolo XII<sup>65</sup> e le cui enunciazioni 'programmatiche' trovano effettiva e puntuale rispondenza nell'azione del comune cittadino verso il contado, quale è documentata negli atti della controversia per Ostiglia<sup>66</sup>.

Secondo il falso privilegio, agli arimanni, che possiedono in proprio o per concessione di altri, per la maggior parte di enti ecclesiastici, è affidata la custodia del placito annuale presieduto da un inviato della Chiesa romana, a testimonianza della persistenza di un esercizio del potere in forme di tradizione pubblica, ravvivata certamente dalla lunga dominazione canossiana, secondo le

<sup>61</sup> A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Romania»*, II ed., Bologna 1982, pp. 287-290.

<sup>62</sup> G. TABACCO, recensione a CAVANNA, *Fara*, cit., in «Studi medievali», ser. 3, VIII (1967), p. 926; IDEM, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto 1968 (Settimane di Studio..., XV), II, p. 770; IDEM, *Dai possessori dell'età carolingia agli eserciti dell'età longobarda*, in «Studi medievali», ser. 3, X (1969), p. 267.

<sup>63</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 321-325.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 183-202.

<sup>65</sup> A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, pp. 78-81.

<sup>66</sup> *Ibidem*, pp. 66-67.

conclusioni del Tabacco<sup>67</sup>. Ma da lui ci discostiamo quando afferma che negli stessi passi del privilegio sia presente «la preoccupazione di non ignorare gli interessi dei proprietari del contado»<sup>68</sup>: viene prescritto, invero, che i tributi pubblici — *collecta, fodrum, hospitatio, datio*, non inferiori per onerosità all'ospitalità per il placito, concessa al messo apostolico — non siano più corrisposti, cosicché gli arimanni non siano «gravati» dai nunzi della Chiesa romana; ma subito dopo l'ignoto redattore aggiunge che gli arimanni debbono rimanere «in dominio civitatis», poiché le *regiones* ovvero i territori del contado sono stati alla città assoggettati<sup>69</sup>.

Le vicende dell'occupazione ferrarese di Ostiglia, anteriori al 1151, mostrano che la città provvederà assai presto, se non ha già provveduto, a imporre propri tributi e prestazioni<sup>70</sup>.

Meno di due decenni dopo il comune cittadino otterrà il riconoscimento della sua politica verso il contado dall'imperatore Federico I — si tratta di una delle tante deroghe nel concreto ad uno dei punti del programma federiciano<sup>71</sup> —: tutti gli abitanti dell'episcopato e del distretto debbono obbedire al comune nelle spedizioni, ovviamente militari, e in tutte le altre *res* necessarie alla città, ovvero nei lavori pubblici e nei tributi; vengono confermate le *bonae consuetudines* con riferimento esplicito al contenuto, pur disordinato e poco chiaro, del falso privilegio di Vitaliano: fra le *bonae consuetudines* sono nominate anche quelle concernenti le *arimanniae*, i tributi cioè che il comune cittadino, assieme a quelli sulle acque, le rive dei fiumi ecc., riscuote in questo caso dalle comunità rurali<sup>72</sup>.

L'impiego dei due termini, arimanno e arimannia, nella documentazione ferrarese concerne esclusivamente, dal secolo X all'inizio del XIII, gli abitanti e le comunità del contado<sup>73</sup>, mai i cittadini. Non è possibile perciò supporre che in

<sup>67</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 186 ss.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>69</sup> F. UGHELLI, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia 1717-1722, II, col. 523; regesto del privilegio in P.F. KEHR, *Italia pontificia V. Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino 1911, p. 206, n. 1.

<sup>70</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 70-71.

<sup>71</sup> Cfr. avanti, t.c. nota 105.

<sup>72</sup> *DD Friderici I*, n. 441, 1164 maggio 24; cfr. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., p. 84.

<sup>73</sup> Per i documenti dei secoli X-XI — tre in tutto degli anni 956, 970 e 1017 — si veda CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 288, e IDEM, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 32-35; per la menzione, frutto certo di interpolazione, di arimanni in un privilegio pontificio del 981, *ibidem*, p. 77; per gli arimanni nominati nel falso privilegio di Vitaliano e Costantino, *ibidem*, pp. 80-81. Diamo di seguito i riferimenti ai documenti fra XII e XIII secolo: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano 1739-1742, II, coll. 725-728, anno 1182: arimanni in Trecenta; C. MORBIO, *Storia dei municipi italiani*, I, Milano 1836, pp. 111-113, documento databile agli anni 1183-1185, secondo A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici degli Statuti di Ferrara del 1173*, Ferrara 1969, p. 23: arimanni in Arquà Polesine; IDEM, *Curie episcopali ferraresi nella Traspadana (sec. X-XIV)*, I. *Trecenta*, in «Ravennatensia», V, Cesena 1976, app., n. 5, 1206 ottobre 26: arimanni in Trecenta. Per i tributi denominati arimannia in

un tempo precedente anche in Ferrara i cittadini fossero designati come arimanni e che in seguito tale designazione sia scomparsa<sup>74</sup>.

Il metodo comparativo, già utilizzato dal Tabacco e testé ripreso, può permettere approfondimenti ulteriori. Occorre con forza sottolineare che la presenza degli arimanni, nei territori di tradizione longobardo-franca, quelli per intenderci del *regnum Langobardorum*, poi *regnum Italicum*, come la loro presenza in quelli della *Romania*, non solo nel Ferrarese<sup>75</sup>, anche se in quest'area sono documentati più a lungo, fino all'inizio del secolo XIII, mentre suggeriscono per le regioni del Regno una possibile ascendenza etnica longobarda e per le aree esterne provano l'influenza delle prime per designare gli uomini liberi, sui quali ancora grava l'obbligo di adempimento degli oneri pubblici ed individuabili viepiù localmente sulla base delle condizioni economiche e sociali e delle tradizioni locali, mostrano nel contempo che, ancora una volta certamente per consuetudine, collegabile a motivazioni generali e particolari, la qualifica di arimanni in età postcarolingia viene assegnata o assunta da abitanti del contado, non della città<sup>76</sup>. Gli aspetti dell'evoluzione della società ferrarese, per quanto solo accennati, facilitano la comprensione della situazione mantovana.

La dominazione canossiana appare particolarmente pesante nel Mantovano, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, come a Ferrara, d'altronde, a controllare la città, provocando forti e ripetute proteste prima, ribellione poi dei cittadini, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signorile, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime<sup>77</sup>.

territorio ferrarese si veda P. FABRE, L. DUCHESNE, *Le Liber censuum de l'Eglise Romaine*, I, Roma 1905, pp. 118-123; ancora il privilegio di Federico I, citato alla nota precedente, e il documento del 1182, ora ricordato, ove arimannia indica i beni allodiali degli arimanni, beni non limitati da diritti signorili, ma gravati dalle prestazioni pubbliche (TABACCO, *I liberi*, cit., p. 191).

<sup>74</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 186.

<sup>75</sup> Oltre ai documenti considerati da TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 144-146, 182-194 per il Ferrarese, p. 183 per l'Imolese e p. 200 per il Cesenate, si veda quello illustrato da C. DOLCINI, *Comune e signoria*, in *Storia di Cesena*. II. *Il Medioevo*, Rimini 1983, pp. 214-215 per il Cesenate: placito degli anni 1021/1022. Ci sembra opportuno segnalare un altro documento illustrato dallo stesso autore (*ibidem*, pp. 212-213), un placito del 950, nel quale oggetto della contesa sono anche servizi e prestazioni di carattere pubblico, denominati *armania* e *functio publica*: questa menzione dell'*armania* anticipa di tre decenni la prima comparsa del termine rispetto a quanto era noto finora: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 200, con riferimento ad un privilegio di Ottone II del 981 indirizzato ad un monastero ravennate.

<sup>76</sup> Tralasciamo il riferimento agli arimanni della città di Lucca, documentati all'indomani della conquista franca: TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 96-100.

<sup>77</sup> A. OVERMANN, *Gräfin Mathilde von Tuscien*, Innsbruck 1895, pp. 15-19; molte notizie sparse in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74; si veda anche V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 44-48.

Il dominio dei Canossa ha potuto contribuire a ravvivare tradizione e nome di arimanni nel collegamento degli uomini liberi con la loro potenza, nel Mantovano come nel Ferrarese; ma anche l'influenza dei Canossa si concretizza in direzioni diverse ed anche contrastanti, come diverse si presentavano le tradizioni istituzionali, sociali ed organizzative delle due regioni, *Langobardia* e *Romania*, nelle quali erano inseriti i due territori. Nel Ferrarese i Canossa agiscono all'interno della città, ove si affermano nuove famiglie di *capitanei* e di giudici, a loro legati<sup>77a</sup>, mentre le comunità rurali, pur sollecitate in alcune zone a forme più intense di aggregazione rispetto a quelle vigenti nell'area romanica, non giungono a ristrutturarsi ai livelli complessi presenti nella *Langobardia*; la qualifica di arimanno, una volta adottata, più facilmente vi persiste per connotare gli uomini liberi, dotati di beni propri o in concessione precaria ed enfiteutica e vieppiù soggetti agli obblighi pubblici tradizionali, rinvigoriti dalla dominazione canossiana prima, dalla presenza poi della Chiesa romana e di quella ferrarese, che ereditano beni, diritti e giurisdizioni<sup>78</sup>.

Nel Mantovano, invece, come nella *Langobardia* in genere, le comunità rurali, con probabile frequenza, si strutturavano in modi più complessi per la presenza ad un livello superiore delle signorie rurali, ad un livello inferiore per l'affermazione sociale ed economica di vassalli o *militēs*. In questo processo si inserisce attivamente l'azione dei Canossa. Mancano purtroppo, come lamentava decenni or sono Gina Fasoli<sup>79</sup>, studi approfonditi sulla vassallità canossiana, ma è possibile ravvisare, in base alle indagini disponibili, che nei centri rurali di maggiore importanza, per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari; si tratta di *militēs* o *curiales*, che servivano, più che ad un sostegno esterno della politica canossiana, al mantenimento delle condizioni interne e alla difesa locale. Ne abbiamo un esempio assai chiaro in una località poco distante dal Mantovano, a Guastalla, ove all'inizio del secolo XII è testimoniata una struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro

<sup>77a</sup> Abbiamo potuto dimostrare che la famiglia capitaneale dei Torelli discende dal bolognese Pietro di Remengarda detto Torello, imparentato con la famiglia dei conti di Bologna, giunto a Ferrara al seguito di Matilde di Canossa (CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 138-141); nello stesso periodo vi si poterono stabilire gli Aldigeri, discendenti dal giudice Aldigerio, di provenienza modenese e già al seguito delle contesse canossiane Beatrice e Matilde, anche se non continuativamente (*ibidem*, pp. 130-135). Alla scelta canossiana e all'adesione al partito della riforma della Chiesa, compiute da Guglielmo I, deve la ripresa e il consolidamento della sua fortuna politica la famiglia dei Marchesella-Adelardi, discendenti da un conte Guarino della seconda metà del secolo X (*ibidem*, pp. 116-119); analoga la posizione dei Casotti, alla cui famiglia appartiene il vescovo riformatore Landolfo (*ibidem*, pp. 146-150).

<sup>78</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 330-331 e bibliografia ivi citata.

<sup>79</sup> G. FASOLI, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena 1964, p. 71; E. NASALLI ROCCA, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, II, Modena 1971, p. 81.

cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore*<sup>80</sup>. Aspetti analoghi sono stati posti in luce per alcune località del Mantovano dagli studi del Torelli — forse un po' troppo incline a sopravvalutare documentazione tarda<sup>81</sup> —: la popolazione poteva essere suddivisa in *villani*, vassalli e *capitanei*; non è insignificante aggiungere che in certi casi *villani* e vassalli sembrano porsi su un piano molto ravvicinato<sup>82</sup>.

È possibile constatare lo strutturarsi della società rurale per influenza determinante della signoria dei Canossa e di loro eminenti feudatari in una località della bassa pianura veronese, Cerea, pervenuta ai Canossa solo verso la metà del secolo XI<sup>83</sup>, di importanza notevole per posizione geografica e densità demica, nonché per tradizione locale, essendo già sede di un castello costruito dagli abitanti nei primi decenni del secolo X<sup>84</sup>: subito dopo la cessazione, avvenuta nel 1135, della signoria dei San Bonifacio, che dai Canossa l'avevano a loro volta ricevuta in feudo, i signori legittimi, i canonici della cattedrale di Verona, furono costretti a venire a patti con un gruppo di famiglie locali, già legate da vincoli vassallatici a Canossa e a San Bonifacio, e che non solo diverranno le famiglie dominanti localmente nel secolo XII, provviste di beni propri, fra i quali spiccheranno verso la fine del secolo gli edifici fortificati nel centro del villaggio, ad imitazione delle case-torri cittadine, di feudi *cum honore*, di parziali diritti giurisdizionali — ad esempio, la possibilità di esercitare sui dipendenti delle proprie terre la giustizia minore e l'esenzione, per loro stessi, dalla soggezione al placito signorile ordinario —, ma alcuni di loro fra XII e XIII secolo si trasferiranno in città, ove prenderanno parte attiva alla vita politica<sup>85</sup>. Orbene, di arimanni e arimannia in Cerea non è rimasta alcuna traccia. Così non ne abbiamo rinvenuto traccia in Nogara, altro centro importante della presenza signorile dei Canossa nella bassa pianura veronese, posto a poca distanza dal precedente<sup>86</sup>.

Ciò che contava nella prospettiva sociale e politica locale erano i vincoli vassallatici, non un'eventuale collocazione sociale definibile con il nome di arimanno, alla quale, ammesso pure che fosse stata impiegata e che se ne fosse conservata coscienza o ricordo, non era opportuno né utile fare riferimento.

<sup>80</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 102-103; IDEM, *Le comunità rurali*, cit., pp. 25-26.

<sup>81</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74.

<sup>82</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 106, 1086 aprile 6.

<sup>83</sup> OVERMANN, *Gräfin Mathilde*, cit., p. 24.

<sup>84</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 9.

<sup>85</sup> A. CASTAGNETTI, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, pp. 49-52.

<sup>86</sup> Mancano studi su Nogara nel secolo XII: il profilo tracciato da G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella «Langobardia» del secolo X*, in «*Aevum*», XLIX (1975), pp. 270-285, va dall'inizio del secolo X alla metà del secolo XII; per la *curia parium* dell'abate di S. Silvestro di Nonantola in Nogara si veda CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 61-62; per una famiglia di *milites* locali inurbati CASTAGNETTI, *Contributo*, cit., pp. 114-115.

Un fenomeno analogo dovette avvenire nel corso del secolo XI e ancor più nel seguente, per le motivazioni che ora illustreremo, nel territorio mantovano. La qualifica di arimanno, già comune agli abitanti della città e del contado, fu progressivamente abbandonata dai secondi. Fu invece mantenuta dai cittadini, dal momento che elemento sostanziale della coesione fra la cittadinanza divenne il controllo dei beni comuni spettanti alla città; non o non più a gruppi, si badi, né a singoli cittadini: «ad Mantuanam civitatem pertinentes» vengono definite con insistenza nei privilegi le *res communes*, associate dal 1055 all'arimannia, finché nel 1133 non sarà più impiegata l'espressione «erimania et res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes», ma «arimania cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus»; contribuiva a mantenere la coesione la necessità di resistenza di fronte ai Canossa, che si concretizzava nella difesa dei beni ereditari, dei beni comuni, dei diritti sulle acque, sulle vie di comunicazione e di commercio, di esenzione dalle tasse da corrispondersi nei mercati esterni — pochi, molti o tutti, non importa ora —. Proprio la necessità di difesa, fra altri beni e diritti, dei beni ereditari, individuali e collettivi, definiti dal 1055 in poi come arimannia, e delle *res communes*, assegnate nel 1014 a tutti gli arimanni, della città e del contado, contemporaneamente alla frattura, che va accentuandosi, fra la città e i propri conti legittimi e a quella fra la città e le comunità rurali, favorisce la persistenza — determina la conservazione, vorremmo dire — nella società cittadina, investita limitatamente, ora e forse anche in seguito, da un eventuale processo di inurbamento di famiglie signorili e vassallatiche e da quello coevo di differenziazione sociale, che conduce alla formazione di una struttura per ceti basata sui rapporti feudali, favorisce la persistenza, dicevamo, di un ceto di liberi, cosciente del suo stato, relativamente omogeneo e caratterizzato dalla disponibilità di beni, in città, nelle vicinanze e nel contado, detenuti in allodio, precaria o beneficio, consistenti in terre ed anche, forse, in diritti pubblici limitati, minori, non certo in diritti di piena giurisdizione signorile: questo ceto, composito e fluido, ma non per questo indefinibile, è il protagonista, a nome della cittadinanza tutta, delle azioni, protrattesi tanto a lungo nel tempo, intese a difendere propri beni e diritti, individuali e collettivi, una difesa che comporta, quasi necessariamente, la persistenza della qualifica di arimanno, ristretta ormai ai soli cittadini, come quella di arimannia per i loro beni. Di quest'ultima, l'abbiamo notato, si perdono le tracce nella documentazione privata dopo il secolo XI. Anche della qualifica di arimanno, eccettuati i privilegi del 1014, del 1055, forse, e del 1159, non viene normalmente fatto uso, se non in casi eccezionali, anzi in un solo caso eccezionale, quello appunto contemplato nel documento del 1126.

\* \* \*

Il documento del 1126 — pervenutoci in originale, il che impedisce di avanzare dubbi, oltre che sul contenuto, anche sulla terminologia impiegata — non ci illustra solo il momento risolutivo della vertenza fra i cittadini mantovani

e il monastero di S. Benedetto di Polirone, ma, in modo assai succinto, ci informa sull'*iter* della vicenda<sup>87</sup>.

Da tempo imprecisato era in atto una lite, mossa dai «cives mantuani pro comune» al monastero, per una terra «posseduta» dal secondo, costituita da terreni arativi e boschivi, situata presso la villa di Sustinente; a tal fine dalla cittadinanza furono «eletti» concordemente, «communi consilio», numerosi cittadini, «tam consules quam arimanni», scelti, dunque, fra i magistrati della città, i consoli, che rappresentano il governo comunale cittadino, e fra gli arimanni, che non possono non rappresentare i *cives Mantuani*, per «investigare» in merito e risolvere la lite, ponendo fine alla controversia. Poiché l'abate era pronto a produrre testimoni che attestavano il possesso pacifico della terra da parte del monastero per almeno quarant'anni ed aveva pregato gli «eletti» a non recare disturbo all'ente «pro remedio animarum suarum», come i loro predecessori avevano accettato di fare, consoli ed arimanni, che si erano riuniti per provvedere — «communiter consilium fecere» —, accettarono quanto richiesto dall'abate e dichiararono di cessare dalla lite, a nome proprio e della comunità, «per se et toto communi». Segue la descrizione del possesso contestato. Sono poi elencati i testimoni all'atto, o meglio, al momento finale della vicenda, conclusasi sulla terra stessa oggetto della lite.

L'elezione «communi consilio» di consoli e arimanni fu attuata, senza dubbio, dalla cittadinanza, riunita in un'assemblea — la *concio* della prima età comunale —, che doveva essere costituita, in questo caso come in altri analoghi che eventualmente si fossero presentati, non da tutti gli abitanti della città, in modo indiscriminato, ma da quelli fra essi che per condizioni sociali ed economiche partecipavano, in maggioranza in modo passivo, alla gestione della cosa pubblica, il cui esercizio era delegato ad un gruppo più ristretto, formato dagli elementi di maggior spicco locale per condizione sociale ed economica e tradizione familiare<sup>88</sup>.

Dell'importanza della vicenda è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre città padane, per le quali la prima menzione dei consoli della città appare di consueto in relazione a vicende di rilievo notevole per l'assetto interno — Padova<sup>89</sup> — o per i rapporti con enti sovrani — Ferrara<sup>90</sup> —, con altri comuni — Vicenza<sup>91</sup> —, con enti esterni detentori di diritti signorili nel contado — Verona<sup>92</sup> —.

<sup>87</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 196, 1126 luglio 29.

<sup>88</sup> Rinviamo per ora a TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-6; II, pp. 30-70, passim. È nostro proposito, tempo ed impegni permettendo, di tornare sull'argomento, cercando di connotare tutti i personaggi presenti all'atto del 1126.

<sup>89</sup> A. CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona 1981, pp. 113-115, 125.

<sup>90</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 57-58.

<sup>91</sup> CASTAGNETTI, *I conti*, cit., pp. 134-135.

<sup>92</sup> CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 6-7.

Preme ora procedere ad un altro tipo di comparazione, più ristretta per oggetto e necessariamente limitata nello spazio, per meglio situare la comparsa nel documento del 1126, unica, se si prescinde da due o tre privilegi, della qualifica di arimanni, estesa, come nei privilegi, ad un gruppo vasto tendenzialmente quanto l'intera cittadinanza, sulla cui costituzione effettiva basti per ora il cenno dato sopra.

Termini riflettenti qualifiche attribuite a gruppi di cittadini, più o meno estesi, possono comparire nella documentazione pubblica come in quella privata: l'impiego di tali termini, di per sé non eccezionale, dovette essere più diffuso di quanto finora ci sia noto.

L'esempio per noi più significativo proviene da Ferrara. Il *populus Ferrariensis* aveva ottenuto nel 1055 un privilegio da Enrico III<sup>93</sup>, che, oltre a riconoscere diritti ed esenzioni rispetto al placito pubblico, ai tributi e al commercio, concede ai *curtenses* diritti specifici, importante fra gli altri quello che vieta ai loro *villani*, i coltivatori cioè delle loro terre, poste entro e fuori del comitato di Ferrara, di presentarsi al placito pubblico, se non accompagnati dai loro *domini*. Abbiamo potuto concludere che i *curtenses-domini* — ma non tutti i *domini* sono *curtenses* — non costituiscono tutto il *populus Ferrariensis*, ma un gruppo o ceto ristretto. Quanto alla loro connotazione abbiamo ritenuto che essi rappresentino i cittadini che svolgono servizio militare attivo e legati, almeno alcuni di loro, da vincoli vassallatici con i Canossa; avrebbero lasciato traccia di sé, oltre che sporadicamente nell'onomastica, nella denominazione di un quartiere, nucleo originario delle fortificazioni della città, denominato appunto *castrum Curtensium/Curtisium* o *Castrum Curialium*, in cui abitavano — si badi — nella prima età comunale le maggiori famiglie ferraresi, quelle di tradizione capitaneale, già legate ai Canossa: Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti<sup>94</sup>.

Il termine *cortexii* è impiegato nel Veronese una sola volta, per quanto finora ci consta, in un documento privato del 1183 per definire un gruppo di *cives*, connotati dalla residenza nel *castrum/castellum* cittadino — donde l'apposizione comune *de Castello: cortexii de Castello* — e da vincoli vassallatici verso i maggiori enti ecclesiastici, per cui essi si presentavano ai loro concittadini come un gruppo, relativamente omogeneo, di *milites*<sup>95</sup>. L'affiorare nella documentazione di una qualifica collettiva, probabilmente di uso quotidiano e perciò stesso diffusa, può essere stato facilitato dalla natura del documento, che non ha fra gli attori e fra i destinatari i tradizionali enti ecclesiastici, ma privati.

La situazione mantovana è affine e diversa insieme rispetto alle due illustrate. Da un lato ne differisce perché, mentre in queste la qualifica collettiva è

<sup>93</sup> *DD Heinrich III*, n. 351, 1055 novembre 8.

<sup>94</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 44 ss. Cfr. sopra, nota 77a: cenni sulle famiglie dei Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti.

<sup>95</sup> A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 47-49.

impiegata per gruppi o ceti relativamente ristretti, per il Mantovano la qualifica di arimanni, dapprima impiegata senza effettiva o almeno decisiva distinzione per gli uomini liberi della città e del contado, dotati, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, di condizioni economiche e sociali tali da poter sopportare gli oneri pubblici, giunge presto a designare i soli abitanti della città, ma non si applica a un gruppo ristretto; designa tendenzialmente, come abbiamo notato, tutti i cittadini, che, in condizioni paragonabili agli arimanni dell'età precedente, vivono tuttavia in un ambiente e in un periodo profondamente diversi: la città non è più zona omogenea nel diritto alla campagna, ma da essa profondamente si è staccata per gli aspetti giuridici, economici e sociali, avviata prima, conseguita poi l'autonomia politica, consolidata nelle istituzioni comunali.

Avvicina le tre situazioni la comparsa di una qualifica collettiva, che vive nell'uso quotidiano, ma non è impiegata nella documentazione notarile consueta, legata a schemi e formulari fissi, dai quali, a riprova, si allontana la struttura del nostro documento. Forse in esso la comparsa ripetuta della qualifica di arimanni è sollecitata dalla singolarità della vicenda connessa all'oggetto della lite, che era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina prima — già in atto del resto fin dal secolo X, quando sono nominati i *conventus civium* delle città di Mantova, Brescia e Verona<sup>96</sup> —, di una autonomia poi. L'occasione era propizia per impiegare o riportare di attualità l'uso di una qualifica, che, in modo tanto opportuno al momento, poteva rappresentare e qualificare appunto nel suo complesso — con le limitazioni sopra illustrate — la collettività cittadina e nel contempo giustificare in modo immediato, potremmo dire intuitivo, le pretese dei cittadini-arimanni su terre considerate, ormai da tempo, di proprietà comune dei soli cittadini.

Gli arimanni, come bene sappiamo, tornano ad apparire nel privilegio di Federico I. Prima di soffermarci ad illustrarne il significato, è opportuno ribadire che le vicende, anzi la presenza e la storia stessa degli arimanni in Mantova sono condizionate dai privilegi imperiali e dalla disponibilità e gestione di arimannia e beni comuni e dai rapporti fra città e contado. Questi aspetti sono già stati rilevati dal Tabacco<sup>97</sup>, il quale ha sottolineato come nel privilegio del 1159, indubbiamente rilasciato su richiesta dei cittadini e dietro presentazione, insieme agli altri, del privilegio del 1014 — ed ora può anche non importare che quest'ultimo fosse o meno interpolato in alcuni punti —, si riproponga la situazione

<sup>96</sup> L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma, 1910, pp. 251-252, n. 1, 945 maggio 27; cfr. C.G. MOR, *Moneta pubblica civitatis Mantuae*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, I, Milano 1950, pp. 78-85; COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 42-45.

<sup>97</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

città-contado, a favore della cittadinanza, in quanto la contrapposizione fra abitanti della città e del contado si sarebbe nel frattempo attenuata, poiché la maggioranza dei possessori del contado di un qualche rilievo sociale ed economico, in prima fila i *domini* — l'esempio è costituito dai da Rivalta, ma, secondo noi, difficilmente possono essere avvicinati arimanni e signori rurali —, si sarebbero trasferiti in città, seguendo in questa affermazione il Tabacco la tesi del Torelli in merito ad un massiccio processo di inurbamento<sup>98</sup>, tesi, che, a parer nostro, va ridimensionata<sup>99</sup>.

La cittadinanza, organizzata da tempo in comune, può proporre all'imperatore la conferma delle disposizioni contenute nel diploma del 1014, anche se in quello i beni comuni erano assegnati, oltre che agli arimanni abitanti in città, anche a quelli abitanti nei villaggi presso la città e genericamente nel contado, poiché il comune cittadino non teme che saranno avanzate pretese nei suoi confronti dalle comunità rurali, non o non solo perché i possessori locali, che sarebbero gli antichi arimanni, fossero ormai inurbati, come pretende il Torelli, ma perché essi erano decaduti dall'antica condizione di uomini liberi e, assoggettati in genere a signori, prima per larga parte ai Canossa, poi a signori locali o ad enti ecclesiastici, non sono più in grado di fare valere eventuali loro diritti, dei quali pure avessero mantenuto conoscenza e documentazione — la documentazione era sì a disposizione dei cittadini, ma dubitiamo molto che lo fosse degli abitanti del contado —. Questi ultimi si avviavano a divenire una massa di rustici, che erano o stavano per essere assoggettati anche ai gravami pubblici imposti dal comune cittadino, come appare con tutta evidenza da un documento posteriore di soli quindici anni<sup>100</sup>, che mostra signori e comunità rurale di Campitello — gli uni e gli altri non fra i minori del contado<sup>101</sup> — essere stati sottoposti alle imposizioni tributarie delle città: fodro e colletta. Il comune, come già ha rilevato il Colorni<sup>102</sup>, non incontra difficoltà a porre sotto il suo controllo il contado.

Non credo pertanto che una «ritrovata concordia» o una «concordia istituzionalizzata» fra città e contado<sup>103</sup> siano alla base della ripresa del privilegio del 1014, ma la consapevolezza che quel privilegio, che non desta più preoccupazioni nei suoi riferimenti al contado, non può più ostacolare la piena disponibilità che la città ha ormai conseguito sui beni comuni situati nel contado. Un primo passo era stato compiuto con il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde del 1090:

<sup>98</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 86-87; II, pp. 34, 35, nota 1, 65, 82, 87, 96-97.

<sup>99</sup> Ci proponiamo di mostrare in altra sede (cfr. sopra, nota 88) come gli esempi di inurbamento rinvenibili nella documentazione fra XI e XII secolo non concernano, se non per pochissimi casi, famiglie di persone in posizione politica e pubblica di rilievo all'inizio del secolo XII, quali quelle dei consoli e degli arimanni presenti all'atto del 1126.

<sup>100</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 369, 1174 marzo 6.

<sup>101</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 58-60.

<sup>102</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 77-78.

<sup>103</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

oltre a concedere ai cittadini, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla sola città posti dalle due parti del Mincio e avere restituito loro — non sono nominati gli abitanti del contado — gli altri beni comuni nelle località del 1014, riconosce subito dopo, ancora ai soli cittadini, i diritti di pesca nei corsi d'acqua di tutto il territorio, come nel 1014; un anno dopo, Enrico IV, che gareggia in concessioni per attirare a sé, con esito favorevole, i Mantovani, riprendendo apparentemente i privilegi anteriori, ne modifica la sostanza, poiché, nel riconoscere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla città posti da entrambe le sponde del Mincio, specifica ulteriormente l'indicazione geografica attraverso la designazione dei corsi d'acqua ai confini, presenti nel 1014 e nel 1090 per indicare i diritti di pesca su tutto il territorio mantovano, diritti qui taciuti. L'accorta 'costruzione', tesa all'ampliamento sostanziale del contenuto dei privilegi per quanto concerne le *res communes*, fu certo opera dei Mantovani: il privilegio del 1116 riprodurrà alla lettera tutto il passo, come quello del 1133, che ne rende però più intelligibile la parte iniziale. Non una fusione di interessi fra città e contado, fra arimanni da sempre cittadini e arimanni già del contado e che sarebbero divenuti cittadini — non negandosi per questo episodi di inurbamento, che poterono verificarsi anche fra gli arimanni, dal momento che essi costituivano ancora all'inizio del secolo XI una parte, certamente consistente, anche se indeterminabile, degli abitanti del contado —, ma netta prevalenza dei primi, rimasti appunto gli arimanni per antonomasia o i soli che all'occorrenza potessero ancora utilizzare tale qualifica, in un'analogia coerente con le condizioni del passato, sugli abitanti, non più arimanni e non più definibili come tali, del contado, così che i primi non esitano a presentare alla cancelleria federiciana, insieme agli altri privilegi — tutti scrutati attentamente, come è affermato nel diploma stesso —, il privilegio del 1014, pur di avere riconosciuti in maniera dettagliata quei beni comuni, che la cittadinanza considera propri in modo irrinunciabile.

In tale prospettiva, aderente concretamente alla situazione mantovana, noi possiamo meglio comprendere quanto avvenuto nel 1159, frutto di un equivoco o compromesso fra le parti: il comune cittadino può presentare per la conferma il privilegio più antico, rinunciando anche ad introdurre alcune sostanziali pretese, già consolidate, ma non facilmente inseribili nella prima parte del documento — ci riferiamo, ad esempio, alle *res pertinentes* alla città e alla loro collocazione ai lati del Mincio —, poiché il diploma antico era il solo, se si eccettua la concessione ducale del 1090, che recasse l'elenco delle località ove erano situati i beni comuni boschivi, precisazione che poteva riuscire ancora utile in caso di contestazione da parte di enti politicamente rilevanti, come era avvenuto nel 1126 per opera del monastero di S. Benedetto di Polirone proprio per beni situati in una delle località suddette; non indifferente, infine, dovette essere l'aspettativa di un'accoglienza favorevole da parte dell'imperatore al privilegio del 1014, oltre che per la sua antichità — non mancano esempi di concessioni di Federico I che ripetono alla lettera il contenuto di privilegi antichi e che non trovano più rispondenza, parzialmente o totalmente, nell'età federiciana, tanto da suscitare dubbi, negli studiosi e negli editori, sulla possibilità di interpolazio-

ni, dubbi dimostratisi privi di alcun fondamento<sup>104</sup> —, per la menzione, fra i destinatari, degli arimanni abitanti nei *vici* e nel contado, poiché il fatto di porli sullo stesso piano si inseriva pienamente nel programma politico di Federico I, che si proponeva, fra altri obiettivi, quello di eliminare o contenere al massimo la superiorità conseguita dai comuni cittadini verso il loro contado, sottoponendo città e contado ad una soggezione diretta all'Impero, privilegiando perciò all'occasione e proteggendo modeste e modestissime comunità rurali<sup>105</sup>; il comune, da parte sua, ottiene il riconoscimento delle vecchie e delle nuove concessioni, queste ultime risalenti al 1116 — palazzo, ospitalità, castello di Rivalta —, ribadite nel 1133, insieme all'esenzione dal pagamento del teloneo per tutti i mercati, presente nel privilegio ducale del 1090, non contento dei sette riconosciuti in un passo precedente dello stesso privilegio, che si ispira a quelli anteriori.

Il compromesso, che sta alla base della ripresa del diploma del 1014, si risolverà, secondo il processo generale di evoluzione del periodo, a favore del comune cittadino, non dell'Impero e tantomeno delle comunità rurali in genere.

Risulta evidente la sostanziale diversità del processo storico che coinvolge gli arimanni del Mantovano e del Ferrarese. Merito insigne del Tabacco è averlo inquadrato nella linea evolutiva generale degli arimanni nel Regno, ma nel caso specifico proprio le indagini a livello locale auspicate dallo studioso permettono di correggere l'interpretazione analogica da lui proposta per gli arimanni ferraresi e mantovani. Punto di partenza e punto di arrivo sono diversi sostanzialmente: nel primo caso gli arimanni, presenti sempre e solo nel contado, continuano a mantenere tale qualificazione, anche quando essi giungono ad essere assoggetta-

<sup>104</sup> Un'esemplificazione assai significativa, fra quelle a nostra diretta conoscenza, concerne la chiesa vescovile e il territorio reggiani. Un privilegio di Ottone II dell'anno 980, che contiene, fra l'altro, l'elencazione delle pievi rurali della diocesi, fu sospettato, da editori e studiosi, di interpolazioni proprio nell'enumerazione dei possessi, interpolazioni che sarebbero state introdotte prima della presentazione del diploma alla cancelleria federiciana per la conferma, che fu emanata nel 1160; la scoperta successiva dell'originale del diploma ha fugato — non del tutto, purtroppo, stante la lentezza, in ambito non solo locale, dell'accesso alla conoscenza degli strumenti critici essenziali alla ricerca storica — ogni dubbio in merito. Pertanto nello studio delle vicende dell'evoluzione delle circoscrizioni ecclesiastiche rurali nella diocesi reggiana abbiamo potuto dimostrare la corrispondenza delle disposizioni del diploma del 980 con la situazione coeva, mentre abbiamo sottolineato il carattere di ripetizione puramente meccanica, che si traduce in alcuni casi in stridenti anacronismi, di quelle analoghe presenti nel privilegio di Federico I del 1160 e in altri posteriori. Per tutto ciò rinviamo a CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche*, cit., pp. 311-312, e IDEM, *L'organizzazione*, cit., pp. 93, 106-111.

<sup>105</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 98, in nota; G. BARNI, *Cives e rustici a Milano alla fine del secolo XII e all'inizio del XIII secondo il Liber consuetudinum Mediolani*, in «Rivista storica italiana», LXIX (1957), p. 36; G. TABACCO, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 173.

ti, prima nelle intenzioni, poi nei fatti, al comune cittadino, mentre arimannia nella piena età comunale indica il tributo pubblico dovuto dalle comunità rurali prima alla Chiesa romana sovrana, preteso poi dal comune cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all'inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i *cives*, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversibile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.

beni comuni<sup>11</sup>; nel terzo caso determinante si presenta, invece, l'assenza di un termine, *beneficia*<sup>12</sup>, la cui introduzione, indubbiamente utile per i destinatari, avrebbe potuto essere con facilità effettuata da eventuali interpolatori.

percepibile nella documentazione di età comunale dell'Italia settentrionale. Ci limitiamo a segnalare il loro impiego nei privilegi imperiali e nella documentazione privata mantovana. *Vicus* è usato più volte, soprattutto per destinatari italiani nei privilegi da Enrico II ad Enrico IV; molto meno impiegato nella stessa accezione è il termine *villa*. Ad iniziare da Lotario III il rapporto tende ad invertirsi, soprattutto con Federico I. Per la documentazione è sufficiente il rinvio agli Indici dei *DD*. Nelle carte private mantovane *vicus* è diffuso nel secolo XI, si dirada nel seguente; *villa*, sempre poco diffuso, inizia ad essere documentato nell'ultimo quarto del secolo XI. Rinunciamo in questa sede ad elencare puntualmente i documenti, in attesa di ritornare in modo più disteso su questo ed altri temi. Segnaliamo l'esempio significativo di Godi, uno dei centri rurali più documentati: *vicus* nel secolo XI (TORELLI, *Regesto*, cit., dal n. 63, 1042 giugno, al n. 73, 1052 novembre), *villa* nel 1163 (*ibidem*, n. 323, 1163 ottobre 22). È probabile che la variante di *villae* sia stata introdotta dalla cancelleria, considerato che il dettato si presenta, secondo gli editori, nel complesso corretto, soprattutto nei confronti della goffa redazione delle parti corrispondenti del diploma enriciano, ritenute falsificate dagli editori di quest'ultimo; in ogni caso un eventuale falsificatore o interpolatore del diploma del 1014 non può avere introdotto *vicoras* al posto di *villae* per rendere il passo più omogeneo al tempo antico. Per le funzioni organizzative dei *vici* nell'alto medioevo si vedano osservazioni e letteratura in A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, pp. 10-12; per i villaggi in età comunale pp. 49-51.

<sup>11</sup> L'impiego del termine *comunalia* nel primo diploma per indicare i beni comuni trova una rispondenza diretta nell'espressione *res comunalia Mantuanense*, presente in un documento mantovano del 977: *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873, n. 777, 977 giugno 10, regesto in F. ODORICI, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso *Codice diplomatico*, IV, n. 42. Il documento, non utilizzato da Torelli e Tabacco, è stato segnalato da COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 13, nota 39, e p. 76, nota 29: le confinazioni di una terra in Castiglione, nel comitato veronese, sono costituite, verso ovest, dalle *res comunalia Mantuanense*, verso nord da *comunalia Veronensi*; con un'altra terra confinano *comunalia res* di Solferino. Si noti la vicinanza fra i beni comunali di Mantova e di Verona, posti evidentemente sui confini dei rispettivi comitati. Esso nel contempo costituisce un elemento probante dell'esistenza dei beni comuni della cittadinanza, oltre che dei villaggi, nel resto del comitato mantovano, come viene affermato nel privilegio enriciano: «per cetera loca in comitatu Mantuano reiacentibus». L'elenco delle località ove si trovavano i beni comuni costituiti da zone boschive, località, come vedremo, poste lungo il Mincio e verso il Po, può essere stato dettato dalle preoccupazioni dei Mantovani tesi ad ottenere la protezione imperiale per i loro beni nei confronti della minacciosa espansione fondiaria e signorile insieme dei Canossa, già da mezzo secolo conti di Mantova, espansione particolarmente imponente lungo il Po e il Mincio, TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 35, nota 3, e COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 46, avanzano l'ipotesi che il privilegio imperiale sia stato sollecitato dai Mantovani, all'indomani della morte del marchese Tedaldo, che sarebbe avvenuta tra 1013 e 1015, come garanzia contro il ripetersi di abusi nei loro confronti: che il diploma possa essere collocato in una prospettiva anticanossiana è probabile (l'affermazione di C. VIOLANTE, *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia* coordinata da N. VALERI II ed., I, Torino 1965, p. 110, che individua la finalità del diploma nell'esenzione dalla giurisdizione vescovile, deriva probabilmente da una lettura frettolosa del primo capitolo di TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-8: «Uomini di governo e autorità vescovile al primo apparire del comune»), ma è da tener presente che il marchese Tedaldo, secondo M.G. BERTOLINI, *Un elemento nuovo per la cronologia di Tebaldo di Canossa*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen...*, voll. 2, Roma 1974, I, pp. 87-99, era scomparso avanti il 1012.

<sup>12</sup> L'indicazione della base economica degli arimanni avviene nel 1014 mediante l'enumera-

L'attendibilità dell'elenco delle località nelle quali sono situati i beni comuni è già stata dimostrata dal Torelli<sup>13</sup>; aggiungiamo che anche la concessione delle *piscationes*, ritenuta pure interpolata dagli editori dei *diplomata*, risponde a realtà dell'epoca: ricordiamo, ad esempio, un altro privilegio di Enrico II dello stesso anno, che conferma agli abitanti di Savona, fra beni e diritti, anche *piscationes* e *venationes*<sup>14</sup>; per un zona vicina ed in rapporti con il territorio mantovano, i privilegi di Ottone II del 983<sup>15</sup> e di Enrico IV del 1077<sup>16</sup>, che confermano diritti di pesca sul lago di Garda agli abitanti di Lazise. La concessione dei diritti di pesca ai Mantovani concerneva tutto il comitato, poiché i corsi d'acqua nominati ne costituivano in modo sommario i confini<sup>17</sup>.

Non ci soffermiamo sulla concessione di esenzione dal pagamento di teloneo

zione di beni allodiali, ricevuti per eredità paterna o materna, e di altri, tenuti in livello o in precaria; a questi ultimi, nei privilegi successivi degli anni 1055, 1090, 1091, 1116 — in un contesto in parte diverso, su cui ora non ci soffermiamo —, sono premessi i *beneficia*, i beni cioè detenuti per concessione beneficiaria, che dalla metà del secolo XI andavano subendo un processo di patrimonializzazione; nel diploma invece del 1159 viene assunto il passo del 1014 nel suo contesto, senza il riferimento ai *beneficia* e pertanto senza aggiornamenti, il che impedisce di supporre sia una dipendenza del diploma del 1014 da quello del 1159 — più avanti additeremo quali furono, a parer nostro, le motivazioni del ricorso per alcune parti del privilegio di Federico I a quello di Enrico II —, sia interpolazioni o rimaneggiamenti del più antico nei passi interessati, concernenti elencazioni di località e di corsi d'acqua, che sarebbero stati compiuti poco prima della presentazione alla cancelleria per sollecitare l'elargizione del diploma del 1159: in entrambi i casi non sarebbe stato tralasciato il riferimento ai *beneficia*. Soffermandoci più avanti sui passi che concernono i corsi d'acqua, potremo constatare che essi subirono una rielaborazione complessa nei privilegi intermedi, rielaborazione ignorata nel diploma federiciano, che si rifà appunto fedelmente, per questo aspetto, al più antico. Vanno esclusi, pertanto, interventi in questo campo ad opera di interpolatori dell'età comunale, ai quali dovremmo attribuire una capacità critica 'moderna'. Le discordanze, apparenti o sostanziali, debbono essere spiegate attraverso il processo di evoluzione della società mantovana e dei complessi rapporti fra città e contado nei secoli XI-XII.

<sup>13</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 32-35, accettata da TABACCO, *I liberi*, cit., p. 169, l'affermazione era già in A. CHECCHINI, *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia*, I ed. 1907, poi in IDEM, *Scritti giuridici e storico-giuridici*, I, Padova 1958, p. 279.

<sup>14</sup> *DD Heinrici II*, n. 303.

<sup>15</sup> *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7.

<sup>16</sup> *DD Heinrici IV*, n. 287, anno 1077.

<sup>17</sup> Non riteniamo opportuno soffermarci in questa sede a discutere sulla direzione del corso dei fiumi in relazione al comitato mantovano: i riferimenti essenziali e la configurazione territoriale sono dati da COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 53-67, e cartina storico-geografica A annessa in appendice. Anche se non è detto che i fiumi nominati nel privilegio enriciano riguardano i confini — questi sono individuati, sempre in modo sommario, mediante il corso dei fiumi nei privilegi per la chiesa vescovile mantovana, a partire dall'894 (L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, Roma 1903, n. 12, 894 novembre 21) —, nella sostanza comprendono tutto il territorio mantovano, anzi nella parte sud-orientale sono più precisi, con il riferimento all'*Agricia maior*, che effettivamente per lungo tempo segna il confine con il territorio veronese: A. CASTAGNETTI, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII (1974-1975), pp. 87-88, e cartine 1 e 2.

e ripatico in sette porti della Padania nord-orientale: dagli editori e dagli studiosi l'elenco è sospettato di interpolazione nel numero delle località<sup>18</sup>.

Il forte interesse mostrato dai Mantovani, cittadini ed abitanti del contado, per i beni comuni, costituiti dalle zone boschive, e per i diritti sulle acque, è da porre in relazione, oltre che con le condizioni generali dell'epoca, con quelle del territorio stesso, di per sé non ampio, soprattutto per quanto concerne le terre di alta pianura e, particolarmente, di collina, non solo essenziali nell'alto medioevo per le colture specialistiche della vite e dell'olivo, ma anche più adatte per le colture cerealicole, rispetto alle terre più fertili, ma assai più pesanti e facilmente impaludabili, della bassa pianura. La situazione non si presentava sensibilmente migliorata agli inizi del secolo XI, anche se l'attività di bonifica era iniziata<sup>19</sup> e il territorio mantovano si era ampliato per l'acquisizione di una zona di alta pianura, costituita da parte dei territori della *iudiciaria* di Sirmione, avviata ad inarrestabile decadenza dopo l'epoca longobarda<sup>20</sup>. Comune era pertanto l'interesse degli abitanti della città e del contado verso le ampie superfici incolte, che offrivano un apporto non secondario per la loro economia<sup>21</sup>: possessi comuni erano a disposizione della cittadinanza e poi del comune ancora tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII, nei luoghi stessi indicati nel 1014, come il Torelli ha con sicurezza dimostrato<sup>22</sup>.

Quanto ora esposto permette di superare i dubbi sui destinatari del privilegio del 1014: essi sono i gruppi arimannici abitanti in città, in alcuni villaggi e in genere nel Mantovano. La qualifica di arimanno indica ancora, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, «una classe relativamente aperta, quella dei possidenti in rapporto immediato con il *publicum*..., gravati di doveri che non sappiamo quanto conformi alla loro reale condizione economica...»<sup>23</sup>.

Non ci sembra sia stato rilevato finora che il riferimento agli arimanni non è diretto in modo indifferente o in semplice successione spaziale agli abitanti della città e del contado. La dislocazione dei *vicoras* singolarmente nominati, subito dopo la città e prima del riferimento generico al comitato mantovano, suggerisce un restringimento già in atto dei destinatari del diploma alla città e ai suoi dintorni. Ciò viene confermato, oltre che dalla vicinanza alla città del castello di

<sup>18</sup> Cfr. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 177.

<sup>19</sup> A. CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche in area canossiana*, in *Studi matildici*, III, Modena 1978, p. 317.

<sup>20</sup> A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in G. BORELLI (a cura di), *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, Verona 1983, I, pp. 39-42.

<sup>21</sup> M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli 1979, pp. 220-306; per una zona vicina A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in G. BORELLI (a cura di), *Una città ed il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona 1977, I, pp. 63-67.

<sup>22</sup> Cfr. sopra, nota 13.

<sup>23</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 182.

Porto<sup>24</sup>, particolarmente, e dei tre *vici* di S. Giorgio, *Cepada* e Formigosa, ancor più dall'essere due dei *vici*, S. Giorgio<sup>25</sup> e *Cepada*<sup>26</sup>, sedi di pievi e il terzo, Formigosa<sup>27</sup>, presso la pieve di *Pontariolo*<sup>28</sup>, pievi tutte e tre che versavano le decime alla chiesa cattedrale<sup>29</sup>, una situazione che rinvia ad una precedente coesione fra la città e un territorio contermina, organizzato sì in *vici*, ma incluso nella circoscrizione della pieve cosiddetta urbana<sup>30</sup>.

I destinatari del privilegio di Enrico II, che furono nei fatti coloro che lo richiesero, tendevano già a configurarsi come un gruppo spazialmente circoscritto, che, ben presto, si identificherà con i soli abitanti della città.

Nel 1055 l'imperatore Enrico III indirizzò un privilegio ai *cives Mantuani*, aderendo alla loro esplicita richiesta, che lamentava le *miseriae* e le *diuturnae oppressiones* alle quali erano sottoposti, condizioni gravose da attribuire alla dominazione canossiana, particolarmente del marchese Bonifacio, scomparso nel 1052. I cittadini mantovani, cioè gli arimanni — «predictos cives videlicet ermanos» —, definiti ulteriormente quali «in Mantua civitate habitantes», ricevono la protezione imperiale per le loro persone, i loro dipendenti, servi e liberi, risiedenti sulle loro terre, anche per l'*eremania*, intendendosi probabilmente, oltre ai beni individuali degli arimanni, i beni collettivi, pur essi goduti ereditariamente dagli arimanni<sup>31</sup>, apparendo questo termine come sostitutivo del riferimento appunto, presente nel privilegio del 1014, alle proprietà pervenute in eredità agli arimanni: il termine riappare in tutti i privilegi successivi, tranne che nell'ultimo del 1159. Immediatamente constatabile è la restrizione spaziale, cui già abbiamo accennato, dei destinatari del privilegio: sono assenti gli abitanti dei centri prossimi alla città — il castello di Porto e gli altri tre villaggi — e del contado. A ribadire tale restrizione viene specificato che per le *res communes*, nominate subito dopo l'*eremania* — e forse anche per l'*eremania*, nel qual caso essa indicherebbe i beni posseduti in comune dagli arimanni —, si debbono intendere quelle «ad predictam civitatem pertinentes», espressione anche questa che tornerà nei successivi privilegi, con la sola esclusione di quello del 1159. La dislocazione dei beni comuni è fornita in modo generico — «ex utraque parte fluminis Mincii», cioè ad occidente e ad oriente —, indicando forse, in questo

<sup>24</sup> E. MARANI, *La medievale partizione plebana della diocesi di Mantova*, in «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XLV (1977), p. 130.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>27</sup> Non si confonda Formigosa, sulla sinistra del Mincio, con *Fornicata*, sulla destra, confusione che appare, certo per una svista, già in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 43-44.

<sup>28</sup> MARANI, *La medievale*, cit., pp. 115-116, note 81 e 92; 129-130; 140, nota 51.

<sup>29</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 82, 1057 agosto 17, edito in P. TORELLI, *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona 1924, n. 6.

<sup>30</sup> L'ipotesi è già avanzata in MARANI, *La medievale*, cit., p. 96.

<sup>31</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 178-179, particolarmente nota 610.

modo sommario, le località del 1014, che erano effettivamente ubicate ai due lati del fiume<sup>32</sup>.

Rimane da prendere in considerazione l'inciso «videlicet eremanos» riferito ai *cives*, un inciso «celebre nella storia delle interpolazioni» afferma il Torelli<sup>33</sup>, affermazione non condivisa, almeno nella sua perentorietà, dal Tabacco<sup>34</sup>. Anche noi, invero, siamo propensi a considerarlo frutto di interpolazione, non per le ragioni addotte dal Torelli, connesse ad una ricostruzione complessiva di falsificazioni e interpolazioni nei nostri diplomi, già ampiamente confutata dal Tabacco<sup>35</sup>, ma per la constatazione, cui già abbiamo accennato, che dal 1090<sup>36</sup> al 1133 di arimanni più non si parla, mentre si parla di arimannia, non verificandosi la compresenza delle due espressioni. L'interpolazione «videlicet eremanos» potrebbe essere stata introdotta in un tempo posteriore, forse di poco precedente al 1159, per unire concettualmente il privilegio del 1055 e i seguenti a quello del 1014, privilegi che furono presentati tutti alla cancelleria federiciana.

Che l'espressione sia o non sia frutto di interpolazione, va sottolineato che nel 1055, nella seconda eventualità, o un secolo dopo, nella prima eventualità, i cittadini mantovani ritenevano opportuno richiamare la loro condizione di arimanni, effettivamente non dimenticata ancora nella prima metà del secolo XII, come vedremo, per rafforzare i loro diritti sui beni comuni, anzitutto, pertinenti alla città, e anche su quelli costituenti l'*eremania*, non importa ora se significanti beni ereditari individuali o comuni. Certa appare la derivazione dei cittadini del 1055 dagli arimanni abitanti nel 1014 in città, forse anche — per estensione comprensibile — nei centri vicini.

Si accentua la distinzione fra città e comitato: gli abitanti del secondo sono ignorati ora e sempre in seguito, con la sola eccezione del diploma del 1159, che, assumendo tutto il passo dal privilegio del 1014, non riflette tuttavia, come vedremo, la situazione della metà del secolo XII. Di beni comuni gli abitanti del comitato continueranno ad usufruire, ma di quelli afferenti al loro villaggio o castello. È fin troppo noto, d'altronde, come i beni comuni di villaggi e castelli, come di ampi distretti rurali — ad esempio, le valli —, continuino a sussistere per lungo tempo<sup>37</sup>; per l'età comunale disponiamo di esempi anche per il Mantovano<sup>38</sup>.

La parte restante del privilegio concerne l'accoglimento della richiesta in merito alle violenze e alle esazioni illegali. Del diploma precedente vengono ripetute la concessione della protezione imperiale su beni e persone e l'esenzione

<sup>32</sup> Ad esempio, Romanore ad ovest (cfr. sopra, nota 5), Sustinente ad est.

<sup>33</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, p. 32.

<sup>34</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 174.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 167-182.

<sup>36</sup> Nel privilegio del 1090 invero si parla di arimanni, «ermannos omnes», ma si veda quanto proposto avanti, nota 40.

<sup>37</sup> A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 114-119.

<sup>38</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 45-49.

dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione<sup>39</sup>.

Nel 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva. A richiesta dei *cives Mantuani*, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes*<sup>40</sup>, i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'arimannia e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia*. Rinviamo in proposito alla lezione di Vito Fumagalli.

L'anno seguente Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle

confrontata sulla copia: *Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta XXXIII, n. 82*, è stata da noi  
*Il territorio*, cit., p. 135, ha avanzato  
 a nostris  
 Privilegia comunis Mantue, c. 4v), ma già COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 51, ha avanzato  
 l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista  
 per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e  
 dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione  
 su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam  
 civitatem pertinentibus».

dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione<sup>39</sup>.

Nel 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva. A richiesta dei *cives Mantuani*, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes*<sup>40</sup>, i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'arimannia e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia*. Rinviama in proposito alla lezione di Vito Fumagalli.

L'anno seguente Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle richieste dei Mantovani per conservare la loro fedeltà, come è detto nell'arenga, dichiara che debbono essere radicalmente «abolite» ed «estirpate» le esazioni e le violenze illecite; estende la sua protezione ai «cives in Mantuana civitate habitantes» per quanto concerne le loro persone, i beni e i lavoratori dipendenti, l'*herimania* e le «res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes» situate ai due lati delle rive del Mincio, come nei privilegi del 1055 e del 1090, precisando

<sup>39</sup> Cfr. sopra, testo corrispondente (d'ora in poi t.c.) alla nota 18.

<sup>40</sup> Nel testo in realtà si legge «ermannos omnes et communes res sue civitati a nostris predecessoribus ablatas» (la lettura di COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 135, è stata da noi controllata sulla fonte: Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, busta XXXIII, n. 82, *Privilegia comunis Mantue*, c. 4v), ma già COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 51, ha avanzato l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus».

ulteriormente il territorio mediante i riferimenti ai corsi d'acqua verso i confini, che già erano stati impiegati per i diritti di pesca nel 1014 e nel 1090, diritti qui invece tralasciati: in questo modo l'individuazione delle zone ad ovest e ad est del Mincio, che potevano essere inizialmente di profondità limitata a partire dal fiume, viene ad includere praticamente tutto il comitato mantovano, accorgimento ripreso nei diplomi del 1116 e del 1133; estende la protezione ai possessi detenuti a vario titolo — beneficiario, livellario, precario —; conferma l'esenzione dal pagamento di telonei e ripatici nelle quattro località nominate nel 1055; riconosce la liceità delle consuetudini dei cittadini, come per ogni altra città del Regno: «eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet».

Il privilegio elargito nel 1116 dall'imperatore Enrico V, se da una parte va posto in relazione ad altri privilegi per città del Regno<sup>41</sup>, dall'altra, per quanto concerne i Mantovani, ripete sostanzialmente quelli precedenti, in particolare quello del 1091. Il numero dei porti presso i quali i Mantovani hanno diritto all'esenzione, è aumentato a nove, due in più rispetto a quello del 1014. Fra le 'novità' compare la dichiarazione che nessun obbligo di ospitalità sussiste per gli abitanti della città vecchia e nuova; viene accettato il fatto compiuto della distruzione del castello di Rivalta, avvenuta nell'ultimissimo periodo matildico, promettendo l'imperatore che per iniziativa sua o dei suoi successori non sarà costruita ivi alcuna fortificazione; si concede, infine, che il *palacium* regio possa essere distrutto e trasferito fuori città, nel borgo di S. Giovanni Evangelista.

Il privilegio di Lotario III del 1133 è, fra tutti, il più generico: è ribadita la protezione ai *cives Mantuani* per la «arimania cum rebus comunibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus», con la duplice localizzazione del territorio, come nel 1091 e 1116; sono confermate le disposizioni su ospitalità e castello di Rivalta; il palazzo regio potrà essere trasferito dal borgo S. Giovanni oltre il Mincio.

Nel 1159 Federico I indirizzò un ampio privilegio ai Mantovani, della cui sostanziale autenticità abbiamo trattato<sup>42</sup>: esso si presenta quale sintesi dei privilegi anteriori. Come nel diploma del 1014, i destinatari sono gli arimanni della città, del castello di Porto, dei tre noti villaggi, *villae*<sup>43</sup>, e del contado; la protezione si estende ai loro beni ereditari e ai beni comuni<sup>44</sup>, con la specificazione della loro ubicazione; sono confermati i diritti di pesca nei fiumi e nelle paludi, con la sola indicazione dei confini del 1014 e del 1090; l'estensione della protezione ai

<sup>41</sup> L. SIMEONI, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», II (1936-1937), pp. 156 ss.; G. FASOLI, *Città e sovrani fra il IX e il XII secolo*, Bologna 1963, pp. 71-75.

<sup>42</sup> Cfr. sopra, t.c. note 8-9.

<sup>43</sup> Per i termini *vicoras* e *villae* cfr. sopra, t.c. nota 10.

<sup>44</sup> «Res communes», non «comunalia»: cfr. sopra, t.c. nota 11.

lavoratori dipendenti e ai beni detenuti a vario titolo, senza il riferimento ai *beneficia*<sup>45</sup>; l'esenzione dal pagamento di teloneo e ripatico in sette località. Dai diplomi più recenti, degli anni cioè 1116 e 1133, sono riprese la concessione del trasferimento del palazzo regio, l'esenzione dall'ospitalità, l'accettazione della distruzione del castello di Rivalta. La parte finale conferma l'esenzione dal teloneo, estendendola a tutti i mercati, raggiungibili per via di terra e di acqua, riprendendo il passo del privilegio ducale.

\* \* \*

Prima di affrontare alcune questioni, già accennate in modo più o meno esplicito nelle pagine precedenti, è opportuno soffermarci a verificare la presenza degli arimanni in territorio mantovano, una presenza che sarebbe rimasta «in vita non in qualche località soltanto, ma per tutto il comitato»; per cui avviene che nei secoli XI e XII, sempre secondo il Tabacco, «i cittadini siano detti ancora arimanni... non meno che i possessori del contado»<sup>46</sup>.

Le conclusioni del Tabacco, profondamente innovatrici per quanto concerne l'inserimento delle vicende degli arimanni mantovani in quelle generali, debbono, secondo le sue stesse indicazioni metodologiche, da noi richiamate in apertura, essere verificate e approfondite mediante un'analisi ulteriore delle fonti locali a disposizione.

La prima immediata constatazione, che risulterà rafforzata dai rapidi raffronti, che ci accingiamo a compiere, con altri territori vicini, concerne l'esiguità documentaria della presenza di arimanni e arimannia nel territorio mantovano per i secoli centrali del medioevo, in pratica per i secoli XI-XII, poiché la documentazione, specialmente quella privata, si avvia a divenire di una certa consistenza solo dopo il Mille<sup>47</sup>.

Prescindendo dai privilegi del 1014 e del 1159, nonché da quello del 1055, ove appare l'espressione, forse interpolata, di «*cives videlicet eremanos*»<sup>48</sup>, il riferimento alla cittadinanza nella parte dispositiva — non fra i destinatari, per i quali, con la sola eccezione del diploma del 1014, sono impiegate dal 1055 al 1159 le espressioni *cives Mantuani* o *Mantuani* — avviene costantemente attraverso la qualifica di *cives*; solo in un documento del 1126, sul quale fra poco ci soffermiamo, la qualifica di arimanni, attribuita ai cittadini, riappare in modo inequivocabile<sup>49</sup>.

Per quanto concerne la presenza di arimanni nel contado, i risultati dell'indagine sono completamente negativi, se si eccettuano il privilegio del 1014 e quello

<sup>45</sup> Cfr. sopra, t.c. nota 12.

<sup>46</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 181.

<sup>47</sup> La documentazione mantovana è edita da TORELLI, *Regesto*, cit.; IDEM, *L'archivio capitulare*, cit.; U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959.

<sup>48</sup> Cfr. sopra, t.c. note 33-35.

<sup>49</sup> Doc. citato avanti, nota 87.

del 1159, che ne ripete, certamente per questa parte, il contenuto, senza preoccuparsi, come vedremo, della rispondenza effettiva con le condizioni sociali del tempo. Poiché per il secolo XI e l'inizio del successivo sono assai più frequenti i documenti concernenti abitanti del contado<sup>50</sup> che quelli in città<sup>51</sup>, l'assenza totale di menzioni di arimanni nel contado non può non confermare l'abbandono della qualifica in ambito rurale, mentre assume un significato di rilievo maggiore — ed in questa prospettiva va considerata e interpretata — la riapparizione della stessa in ambito cittadino.

Non è possibile pertanto affermare una presenza persistente nei secoli XI e XII di arimanni, oltre che nella città, nel contado mantovano; anzi, nel confronto rapido con la situazione di altri territori, particolarmente di quello veronese, per il quale sussistono ricerche parziali attendibili, non inficcate da teorie preconstituite, rimaniamo colpiti dalla singolarità della situazione mantovana, che non viene certo attenuata dal raffronto, avviato dallo stesso Tabacco, con quella ferrarese, poiché questa, pur connotata da caratteri peculiari — siamo nell'ambito della *Romania*, in una zona di confine con la *Langobardia* —, si inserisce agevolmente nel quadro generale per quanto concerne la presenza di arimanni, nel territorio e non nella città, come è, invece, il caso, unico per quanto ci consta, di Mantova.

La presenza di arimanni nei territori rurali dell'Italia settentrionale<sup>52</sup> fino all'età comunale è illustrata in studi ben noti, a partire da quelli dell'inizio del nostro secolo<sup>53</sup> ai più recenti<sup>54</sup>: in quasi tutti è necessario, però, distinguere le citazioni documentarie attestanti in modo esplicito la presenza di arimanni da quelle che nominano l'arimannia, troppo spesso considerate equivalenti ed utilizzate di conseguenza, errore metodologico che non compare, ovviamente, nell'opera del Tabacco, alla quale è proficuo attingere anche per il reperimento della documentazione.

In studi recenti, oltre ad avere accennato, in modo sommario, alla presenza di arimanni in età comunale<sup>55</sup>, mi sono soffermato su vicende singole: la formazione della signoria del monastero veronese di S. Zeno su San Vito di Valpolicel-

<sup>50</sup> Documenti rogati in *vici* aventi come attori abitanti dei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., nn. 55, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 85, 86, 87, 90, 94, 98, 99, 104, 105, 145 (anni 1031-1109); NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 1, 5, 8, 10, 16, 30 (anni 1017-1135). Documenti rogati in Mantova da attori abitanti nei *vici*: TORELLI, *Regesto*, cit., n. 62, IDEM, *L'archivio capitolare* cit., n. 12; NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 11, 12, 22, 23 (anni 1068-1114).

<sup>51</sup> Documenti rogati in Mantova da cittadini o presunti tali: NICOLINI, *L'archivio del monastero*, cit., nn. 7, 13, 18, 20 (anni 1068-1101).

<sup>52</sup> Quasi del tutto assenti gli arimanni in Toscana in età postcarolingia, tranne che nella zona nord-orientale dell'Aretino: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 208, nota 706, e p. 212; sottolinea, non senza meraviglia, l'assenza di arimannie nella regione anche F. SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin 1924, pp. 165-166.

<sup>53</sup> Ci limitiamo a citare P.S. LEICHT, *Ricerche sull'arimannia*, in IDEM, *Studi e frammenti*, Udine 1903, pp. 5-23; CHECCHINI, *I fondi*, cit.; SCHNEIDER, *Die Entstehung*, cit.

<sup>54</sup> A. CAVANNA, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano 1967.

<sup>55</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 29.

la, la quale, prendendo avvio dalla proprietà del castello omonimo, confermata nel 1014 da un privilegio imperiale, viene completata e legittimata in un altro privilegio del 1084, che concede la piena giurisdizione signorile — *districtio, placitum e fodrum* — sugli arimanni, abitanti nel castello e nel territorio<sup>56</sup>: un secolo dopo i liberi uomini si qualificano ancora come arimanni, distinguendosi da *famuli* e vassalli<sup>57</sup>; ancora, la lite, che si svolge verso la fine del secolo XII, fra l'abate dello stesso monastero e un uomo libero di Vigasio, terra soggetta alla signoria abbaziale: il secondo rivendica, a fondamento della sua libertà, che egli pretende si concretizzi nell'esenzione dai gravami pubblici di natura signorile, la propria condizione di «*arimannus imperatoris*»<sup>58</sup>. Basti al momento per l'esistenza e le vicende di arimanni abitanti nel contado la succinta esemplificazione.

Per quanto concerne il termine arimannia, che appare nei privilegi ai Mantovani dal 1055 al 1133 e in due documenti privati della seconda metà del secolo XI<sup>59</sup>, esso indica i beni degli arimanni, individuali e collettivi, un'accezione questa frequente<sup>60</sup>; non è mai impiegato per designare i tributi di natura pubblica dovuti dalle comunità rurali o da singoli abitanti del contado, soggetti per lo più a signori. Il termine, che in questa seconda accezione appare in età comunale con frequenza anche maggiore, tende ad essere presente, in un rapporto non necessario, nelle regioni nelle quali è rimasta in uso la qualifica di arimanno, prescindendo al momento dal significato concreto della stessa in riferimento alle condizioni economiche e sociali, che può differire anche sostanzialmente. Il fatto che in quest'ultima accezione non compaia mai nelle fonti relative al Mantovano da noi esaminate, è facilmente spiegabile nella prospettiva assunta: i cittadini-arimanni mantovani non corrispondono tributi ad alcun signore, mentre i tributi corrisposti da comunità rurali e da singoli non assumono il nome di arimannia per motivi puntualmente contrapposti, poiché gli abitanti del contado non sono più arimanni, qualifica riservata ai cittadini, che ad essa ricorrono nelle occasioni ritenute opportune; perciò l'arimannia, nei privilegi dal 1055 al 1133, indica solo i beni degli arimanni-cittadini.

La singolarità del caso mantovano, come accennavamo, è accentuata dal raffronto con la situazione ferrarese, che non si presenta certo con caratteri analogici, ma profondamente differenziati, all'interno di un processo generale di evoluzione della società nei secoli centrali del medioevo e pur all'interno di una stessa dominazione, quella dei Canossa.

<sup>56</sup> *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21, e *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17: cfr. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 86-87.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 90-91 e app., n. 14, 1200 gennaio 20.

<sup>58</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 41 e app., n. 19, 1195 giugno 10.

<sup>59</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 92, 1072 gennaio 19: commento del documento in TORELLI, *Un comune*, cit., 1, pp. 32-33; TORELLI, *Regesto*, cit., n. 117, anni 1077-1091, investitura del vescovo mantovano Ubaldo al duca Guelfo, marito di Matilde: fra molti beni e diritti sono nominati anche quelli «per comitatum, in curtibus et in silvis et in arimania».

<sup>60</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 204-205.

La presenza di arimanni nel territorio di Ferrara, che non può essere ricondotta ad un presunto tardo insediamento di gruppi di Longobardi per l'occupazione, pacifica o violenta, della regione, esterna al Regno<sup>61</sup>, costituisce un argomento fondamentale nella tesi del Tabacco ai fini della dimostrazione dell'influenza esercitata nell'ambito sociale dall'ordinamento carolingio<sup>62</sup>. Il riesame, compiuto in studi precedenti, della documentazione alla luce delle vicende, specifiche e generali insieme, della città e del territorio di Ferrara, ha permesso, in un primo momento<sup>63</sup>, di sottolineare una presenza di arimanni e di arimannia — nel caso specifico il secondo termine indica i tributi corrisposti dalle comunità rurali alla Chiesa romana sovrana —, più che nel Ferrarese in generale, in zone sì ampie ma determinabili del territorio, quelle che maggiormente avevano subito fra X e XII secolo l'influenza delle istituzioni politiche e sociali e delle strutture materiali della *Langobardia*, influenza ravvivata dalla presenza dei Canossa, di famiglie e di chiese a loro legate<sup>64</sup>. Ponendo, in un secondo momento, l'attenzione sulle vicende sociali e politiche della società cittadina, in particolare per gli aspetti, intimamente connessi, del progressivo divenire *cives* degli abitanti di Ferrara — in origine *massa*, non *civitas* — e dell'affermarsi di una posizione di predominio sugli abitanti del contado, fino ad una loro soggezione alla giurisdizione del comune cittadino, fenomeno del resto normale per le città di antica tradizione, è stato possibile individuare il conseguimento dell'obiettivo intorno alla metà del secolo XII, obiettivo che il comune cittadino si è prefisso precocemente, poiché esso appare esplicito già in alcuni passi del falso privilegio attribuito al pontefice Vitaliano e all'imperatore Costantino IV, che risalirebbe agli anni 668-672, ma fu redatto, per le parti che ci interessano, nel quarto decennio del secolo XII<sup>65</sup> e le cui enunciazioni 'programmatiche' trovano effettiva e puntuale rispondenza nell'azione del comune cittadino verso il contado, quale è documentata negli atti della controversia per Ostiglia<sup>66</sup>.

Secondo il falso privilegio, agli arimanni, che possiedono in proprio o per concessione di altri, per la maggior parte di enti ecclesiastici, è affidata la custodia del placito annuale presieduto da un inviato della Chiesa romana, a testimonianza della persistenza di un esercizio del potere in forme di tradizione pubblica, ravvivata certamente dalla lunga dominazione canossiana, secondo le

<sup>61</sup> A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Romania»*, II ed., Bologna 1982, pp. 287-290.

<sup>62</sup> G. TABACCO, recensione a CAVANNA, *Fara*, cit., in «Studi medievali», ser. 3, VIII (1967), p. 926; IDEM, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto 1968 (Settimane di Studio..., XV), II, p. 770; IDEM, *Dai possessori dell'età carolingia agli eserciti dell'età longobarda*, in «Studi medievali», ser. 3, X (1969), p. 267.

<sup>63</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 321-325.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 183-202.

<sup>65</sup> A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, pp. 78-81.

<sup>66</sup> *Ibidem*, pp. 66-67.

conclusioni del Tabacco<sup>67</sup>. Ma da lui ci discostiamo quando afferma che negli stessi passi del privilegio sia presente «la preoccupazione di non ignorare gli interessi dei proprietari del contado»<sup>68</sup>: viene prescritto, invero, che i tributi pubblici — *collecta, fodrum, hospitatio, datio*, non inferiori per onerosità all'ospitalità per il placito, concessa al messo apostolico — non siano più corrisposti, cosicché gli arimanni non siano «gravati» dai nunzi della Chiesa romana; ma subito dopo l'ignoto redattore aggiunge che gli arimanni debbono rimanere «in dominio civitatis», poiché le *regiones* ovvero i territori del contado sono stati alla città assoggettati<sup>69</sup>.

Le vicende dell'occupazione ferrarese di Ostiglia, anteriori al 1151, mostrano che la città provvederà assai presto, se non ha già provveduto, a imporre propri tributi e prestazioni<sup>70</sup>.

Meno di due decenni dopo il comune cittadino otterrà il riconoscimento della sua politica verso il contado dall'imperatore Federico I — si tratta di una delle tante deroghe nel concreto ad uno dei punti del programma federiciano<sup>71</sup> —: tutti gli abitanti dell'episcopato e del distretto debbono obbedire al comune nelle spedizioni, ovviamente militari, e in tutte le altre *res* necessarie alla città, ovvero nei lavori pubblici e nei tributi; vengono confermate le *bonae consuetudines* con riferimento esplicito al contenuto, pur disordinato e poco chiaro, del falso privilegio di Vitaliano: fra le *bonae consuetudines* sono nominate anche quelle concernenti le *arimanniae*, i tributi cioè che il comune cittadino, assieme a quelli sulle acque, le rive dei fiumi ecc., riscuote in questo caso dalle comunità rurali<sup>72</sup>.

L'impiego dei due termini, arimanno e arimannia, nella documentazione ferrarese concerne esclusivamente, dal secolo X all'inizio del XIII, gli abitanti e le comunità del contado<sup>73</sup>, mai i cittadini. Non è possibile perciò supporre che in

<sup>67</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 186 ss.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>69</sup> F. UGHELLI, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia 1717-1722, II, col. 523; regesto del privilegio in P.F. KEHR, *Italia pontificia V. Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino 1911, p. 206, n. 1.

<sup>70</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 70-71.

<sup>71</sup> Cfr. avanti, t.c. nota 105.

<sup>72</sup> *DD Friderici I*, n. 441, 1164 maggio 24; cfr. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., p. 84.

<sup>73</sup> Per i documenti dei secoli X-XI — tre in tutto degli anni 956, 970 e 1017 — si veda CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 288, e IDEM, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 32-35; per la menzione, frutto certo di interpolazione, di arimanni in un privilegio pontificio del 981, *ibidem*, p. 77; per gli arimanni nominati nel falso privilegio di Vitaliano e Costantino, *ibidem*, pp. 80-81. Diamo di seguito i riferimenti ai documenti fra XII e XIII secolo: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano 1739-1742, II, coll. 725-728, anno 1182: arimanni in Trecenta; C. MORBIO, *Storia dei municipi italiani*, I, Milano 1836, pp. 111-113, documento databile agli anni 1183-1185, secondo A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici degli Statuti di Ferrara del 1173*, Ferrara 1969, p. 23: arimanni in Arquà Polesine; IDEM, *Curie episcopali ferraresi nella Traspadana (sec. X-XIV)*, I. *Trecenta*, in «Ravennatensia», V, Cesena 1976, app., n. 5, 1206 ottobre 26: arimanni in Trecenta. Per i tributi denominati arimannia in

un tempo precedente anche in Ferrara i cittadini fossero designati come arimanni e che in seguito tale designazione sia scomparsa<sup>74</sup>.

Il metodo comparativo, già utilizzato dal Tabacco e testé ripreso, può permettere approfondimenti ulteriori. Occorre con forza sottolineare che la presenza degli arimanni, nei territori di tradizione longobardo-franca, quelli per intenderci del *regnum Langobardorum*, poi *regnum Italicum*, come la loro presenza in quelli della *Romania*, non solo nel Ferrarese<sup>75</sup>, anche se in quest'area sono documentati più a lungo, fino all'inizio del secolo XIII, mentre suggeriscono per le regioni del Regno una possibile ascendenza etnica longobarda e per le aree esterne provano l'influenza delle prime per designare gli uomini liberi, sui quali ancora grava l'obbligo di adempimento degli oneri pubblici ed individuabili viepiù localmente sulla base delle condizioni economiche e sociali e delle tradizioni locali, mostrano nel contempo che, ancora una volta certamente per consuetudine, collegabile a motivazioni generali e particolari, la qualifica di arimanni in età postcarolingia viene assegnata o assunta da abitanti del contado, non della città<sup>76</sup>. Gli aspetti dell'evoluzione della società ferrarese, per quanto solo accennati, facilitano la comprensione della situazione mantovana.

La dominazione canossiana appare particolarmente pesante nel Mantovano, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, come a Ferrara, d'altronde, a controllare la città, provocando forti e ripetute proteste prima, ribellione poi dei cittadini, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signorile, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime<sup>77</sup>.

territorio ferrarese si veda P. FABRE, L. DUCHESNE, *Le Liber censuum de l'Eglise Romaine*, I, Roma 1905, pp. 118-123; ancora il privilegio di Federico I, citato alla nota precedente, e il documento del 1182, ora ricordato, ove arimannia indica i beni allodiali degli arimanni, beni non limitati da diritti signorili, ma gravati dalle prestazioni pubbliche (TABACCO, *I liberi*, cit., p. 191).

<sup>74</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 186.

<sup>75</sup> Oltre ai documenti considerati da TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 144-146, 182-194 per il Ferrarese, p. 183 per l'Imolese e p. 200 per il Cesenate, si veda quello illustrato da C. DOLCINI, *Comune e signoria*, in *Storia di Cesena*. II. *Il Medioevo*, Rimini 1983, pp. 214-215 per il Cesenate: placito degli anni 1021/1022. Ci sembra opportuno segnalare un altro documento illustrato dallo stesso autore (*ibidem*, pp. 212-213), un placito del 950, nel quale oggetto della contesa sono anche servizi e prestazioni di carattere pubblico, denominati *armania* e *functio publica*: questa menzione dell'*armania* anticipa di tre decenni la prima comparsa del termine rispetto a quanto era noto finora: TABACCO, *I liberi*, cit., p. 200, con riferimento ad un privilegio di Ottone II del 981 indirizzato ad un monastero ravennate.

<sup>76</sup> Tralasciamo il riferimento agli arimanni della città di Lucca, documentati all'indomani della conquista franca: TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 96-100.

<sup>77</sup> A. OVERMANN, *Gräfin Mathilde von Tuscien*, Innsbruck 1895, pp. 15-19; molte notizie sparse in TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74; si veda anche V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 44-48.

Il dominio dei Canossa ha potuto contribuire a ravvivare tradizione e nome di arimanni nel collegamento degli uomini liberi con la loro potenza, nel Mantovano come nel Ferrarese; ma anche l'influenza dei Canossa si concretizza in direzioni diverse ed anche contrastanti, come diverse si presentavano le tradizioni istituzionali, sociali ed organizzative delle due regioni, *Langobardia* e *Romania*, nelle quali erano inseriti i due territori. Nel Ferrarese i Canossa agiscono all'interno della città, ove si affermano nuove famiglie di *capitanei* e di giudici, a loro legati<sup>77a</sup>, mentre le comunità rurali, pur sollecitate in alcune zone a forme più intense di aggregazione rispetto a quelle vigenti nell'area romanica, non giungono a ristrutturarsi ai livelli complessi presenti nella *Langobardia*; la qualifica di arimanno, una volta adottata, più facilmente vi persiste per connotare gli uomini liberi, dotati di beni propri o in concessione precaria ed enfiteutica e vieppiù soggetti agli obblighi pubblici tradizionali, rinvigoriti dalla dominazione canossiana prima, dalla presenza poi della Chiesa romana e di quella ferrarese, che ereditano beni, diritti e giurisdizioni<sup>78</sup>.

Nel Mantovano, invece, come nella *Langobardia* in genere, le comunità rurali, con probabile frequenza, si strutturavano in modi più complessi per la presenza ad un livello superiore delle signorie rurali, ad un livello inferiore per l'affermazione sociale ed economica di vassalli o *militēs*. In questo processo si inserisce attivamente l'azione dei Canossa. Mancano purtroppo, come lamentava decenni or sono Gina Fasoli<sup>79</sup>, studi approfonditi sulla vassallità canossiana, ma è possibile ravvisare, in base alle indagini disponibili, che nei centri rurali di maggiore importanza, per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari; si tratta di *militēs* o *curiales*, che servivano, più che ad un sostegno esterno della politica canossiana, al mantenimento delle condizioni interne e alla difesa locale. Ne abbiamo un esempio assai chiaro in una località poco distante dal Mantovano, a Guastalla, ove all'inizio del secolo XII è testimoniata una struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro

<sup>77a</sup> Abbiamo potuto dimostrare che la famiglia capitaneale dei Torelli discende dal bolognese Pietro di Remengarda detto Torello, imparentato con la famiglia dei conti di Bologna, giunto a Ferrara al seguito di Matilde di Canossa (CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 138-141); nello stesso periodo vi si poterono stabilire gli Aldigeri, discendenti dal giudice Aldigerio, di provenienza modenese e già al seguito delle contesse canossiane Beatrice e Matilde, anche se non continuativamente (*ibidem*, pp. 130-135). Alla scelta canossiana e all'adesione al partito della riforma della Chiesa, compiute da Guglielmo I, deve la ripresa e il consolidamento della sua fortuna politica la famiglia dei Marchesella-Adelardi, discendenti da un conte Guarino della seconda metà del secolo X (*ibidem*, pp. 116-119); analoga la posizione dei Casotti, alla cui famiglia appartiene il vescovo riformatore Landolfo (*ibidem*, pp. 146-150).

<sup>78</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 330-331 e bibliografia ivi citata.

<sup>79</sup> G. FASOLI, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena 1964, p. 71; E. NASALLI ROCCA, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, II, Modena 1971, p. 81.

cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore*<sup>80</sup>. Aspetti analoghi sono stati posti in luce per alcune località del Mantovano dagli studi del Torelli — forse un po' troppo incline a sopravvalutare documentazione tarda<sup>81</sup> —: la popolazione poteva essere suddivisa in *villani*, vassalli e *capitanei*; non è insignificante aggiungere che in certi casi *villani* e vassalli sembrano porsi su un piano molto ravvicinato<sup>82</sup>.

È possibile constatare lo strutturarsi della società rurale per influenza determinante della signoria dei Canossa e di loro eminenti feudatari in una località della bassa pianura veronese, Cerea, pervenuta ai Canossa solo verso la metà del secolo XI<sup>83</sup>, di importanza notevole per posizione geografica e densità demica, nonché per tradizione locale, essendo già sede di un castello costruito dagli abitanti nei primi decenni del secolo X<sup>84</sup>: subito dopo la cessazione, avvenuta nel 1135, della signoria dei San Bonifacio, che dai Canossa l'avevano a loro volta ricevuta in feudo, i signori legittimi, i canonici della cattedrale di Verona, furono costretti a venire a patti con un gruppo di famiglie locali, già legate da vincoli vassallatici a Canossa e a San Bonifacio, e che non solo diverranno le famiglie dominanti localmente nel secolo XII, provviste di beni propri, fra i quali spiccheranno verso la fine del secolo gli edifici fortificati nel centro del villaggio, ad imitazione delle case-torri cittadine, di feudi *cum honore*, di parziali diritti giurisdizionali — ad esempio, la possibilità di esercitare sui dipendenti delle proprie terre la giustizia minore e l'esenzione, per loro stessi, dalla soggezione al placito signorile ordinario —, ma alcuni di loro fra XII e XIII secolo si trasferiranno in città, ove prenderanno parte attiva alla vita politica<sup>85</sup>. Orbene, di arimanni e arimannia in Cerea non è rimasta alcuna traccia. Così non ne abbiamo rinvenuto traccia in Nogara, altro centro importante della presenza signorile dei Canossa nella bassa pianura veronese, posto a poca distanza dal precedente<sup>86</sup>.

Ciò che contava nella prospettiva sociale e politica locale erano i vincoli vassallatici, non un'eventuale collocazione sociale definibile con il nome di arimanno, alla quale, ammesso pure che fosse stata impiegata e che se ne fosse conservata coscienza o ricordo, non era opportuno né utile fare riferimento.

<sup>80</sup> CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 102-103; IDEM, *Le comunità rurali*, cit., pp. 25-26.

<sup>81</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 49-74.

<sup>82</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 106, 1086 aprile 6.

<sup>83</sup> OVERMANN, *Gräfin Mathilde*, cit., p. 24.

<sup>84</sup> CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 9.

<sup>85</sup> A. CASTAGNETTI, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, pp. 49-52.

<sup>86</sup> Mancano studi su Nogara nel secolo XII: il profilo tracciato da G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella «Langobardia» del secolo X*, in «*Aevum*», XLIX (1975), pp. 270-285, va dall'inizio del secolo X alla metà del secolo XII; per la *curia parium* dell'abate di S. Silvestro di Nonantola in Nogara si veda CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 61-62; per una famiglia di *milites* locali inurbati CASTAGNETTI, *Contributo*, cit., pp. 114-115.

Un fenomeno analogo dovette avvenire nel corso del secolo XI e ancor più nel seguente, per le motivazioni che ora illustreremo, nel territorio mantovano. La qualifica di arimanno, già comune agli abitanti della città e del contado, fu progressivamente abbandonata dai secondi. Fu invece mantenuta dai cittadini, dal momento che elemento sostanziale della coesione fra la cittadinanza divenne il controllo dei beni comuni spettanti alla città; non o non più a gruppi, si badi, né a singoli cittadini: «ad Mantuanam civitatem pertinentes» vengono definite con insistenza nei privilegi le *res communes*, associate dal 1055 all'arimannia, finché nel 1133 non sarà più impiegata l'espressione «erimania et res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes», ma «arimania cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus»; contribuiva a mantenere la coesione la necessità di resistenza di fronte ai Canossa, che si concretizzava nella difesa dei beni ereditari, dei beni comuni, dei diritti sulle acque, sulle vie di comunicazione e di commercio, di esenzione dalle tasse da corrispondersi nei mercati esterni — pochi, molti o tutti, non importa ora —. Proprio la necessità di difesa, fra altri beni e diritti, dei beni ereditari, individuali e collettivi, definiti dal 1055 in poi come arimannia, e delle *res communes*, assegnate nel 1014 a tutti gli arimanni, della città e del contado, contemporaneamente alla frattura, che va accentuandosi, fra la città e i propri conti legittimi e a quella fra la città e le comunità rurali, favorisce la persistenza — determina la conservazione, vorremmo dire — nella società cittadina, investita limitatamente, ora e forse anche in seguito, da un eventuale processo di inurbamento di famiglie signorili e vassallatiche e da quello coevo di differenziazione sociale, che conduce alla formazione di una struttura per ceti basata sui rapporti feudali, favorisce la persistenza, dicevamo, di un ceto di liberi, cosciente del suo stato, relativamente omogeneo e caratterizzato dalla disponibilità di beni, in città, nelle vicinanze e nel contado, detenuti in allodio, precaria o beneficio, consistenti in terre ed anche, forse, in diritti pubblici limitati, minori, non certo in diritti di piena giurisdizione signorile: questo ceto, composito e fluido, ma non per questo indefinibile, è il protagonista, a nome della cittadinanza tutta, delle azioni, protrattesi tanto a lungo nel tempo, intese a difendere propri beni e diritti, individuali e collettivi, una difesa che comporta, quasi necessariamente, la persistenza della qualifica di arimanno, ristretta ormai ai soli cittadini, come quella di arimannia per i loro beni. Di quest'ultima, l'abbiamo notato, si perdono le tracce nella documentazione privata dopo il secolo XI. Anche della qualifica di arimanno, eccettuati i privilegi del 1014, del 1055, forse, e del 1159, non viene normalmente fatto uso, se non in casi eccezionali, anzi in un solo caso eccezionale, quello appunto contemplato nel documento del 1126.

\* \* \*

Il documento del 1126 — pervenutoci in originale, il che impedisce di avanzare dubbi, oltre che sul contenuto, anche sulla terminologia impiegata — non ci illustra solo il momento risolutivo della vertenza fra i cittadini mantovani

e il monastero di S. Benedetto di Polirone, ma, in modo assai succinto, ci informa sull'*iter* della vicenda<sup>87</sup>.

Da tempo imprecisato era in atto una lite, mossa dai «cives mantuani pro comune» al monastero, per una terra «posseduta» dal secondo, costituita da terreni arativi e boschivi, situata presso la villa di Sustinente; a tal fine dalla cittadinanza furono «eletti» concordemente, «communi consilio», numerosi cittadini, «tam consules quam arimanni», scelti, dunque, fra i magistrati della città, i consoli, che rappresentano il governo comunale cittadino, e fra gli arimanni, che non possono non rappresentare i *cives Mantuani*, per «investigare» in merito e risolvere la lite, ponendo fine alla controversia. Poiché l'abate era pronto a produrre testimoni che attestavano il possesso pacifico della terra da parte del monastero per almeno quarant'anni ed aveva pregato gli «eletti» a non recare disturbo all'ente «pro remedio animarum suarum», come i loro predecessori avevano accettato di fare, consoli ed arimanni, che si erano riuniti per provvedere — «communiter consilium fecere» —, accettarono quanto richiesto dall'abate e dichiararono di cessare dalla lite, a nome proprio e della comunità, «per se et toto communi». Segue la descrizione del possesso contestato. Sono poi elencati i testimoni all'atto, o meglio, al momento finale della vicenda, conclusasi sulla terra stessa oggetto della lite.

L'elezione «communi consilio» di consoli e arimanni fu attuata, senza dubbio, dalla cittadinanza, riunita in un'assemblea — la *concio* della prima età comunale —, che doveva essere costituita, in questo caso come in altri analoghi che eventualmente si fossero presentati, non da tutti gli abitanti della città, in modo indiscriminato, ma da quelli fra essi che per condizioni sociali ed economiche partecipavano, in maggioranza in modo passivo, alla gestione della cosa pubblica, il cui esercizio era delegato ad un gruppo più ristretto, formato dagli elementi di maggior spicco locale per condizione sociale ed economica e tradizione familiare<sup>88</sup>.

Dell'importanza della vicenda è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre città padane, per le quali la prima menzione dei consoli della città appare di consueto in relazione a vicende di rilievo notevole per l'assetto interno — Padova<sup>89</sup> — o per i rapporti con enti sovrani — Ferrara<sup>90</sup> —, con altri comuni — Vicenza<sup>91</sup> —, con enti esterni detentori di diritti signorili nel contado — Verona<sup>92</sup> —.

<sup>87</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 196, 1126 luglio 29.

<sup>88</sup> Rinviamo per ora a TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-6; II, pp. 30-70, passim. È nostro proposito, tempo ed impegni permettendo, di tornare sull'argomento, cercando di connotare tutti i personaggi presenti all'atto del 1126.

<sup>89</sup> A. CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona 1981, pp. 113-115, 125.

<sup>90</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 57-58.

<sup>91</sup> CASTAGNETTI, *I conti*, cit., pp. 134-135.

<sup>92</sup> CASTAGNETTI, «*Ut nullus*», cit., pp. 6-7.

Preme ora procedere ad un altro tipo di comparazione, più ristretta per oggetto e necessariamente limitata nello spazio, per meglio situare la comparsa nel documento del 1126, unica, se si prescinde da due o tre privilegi, della qualifica di arimanni, estesa, come nei privilegi, ad un gruppo vasto tendenzialmente quanto l'intera cittadinanza, sulla cui costituzione effettiva basti per ora il cenno dato sopra.

Termini riflettenti qualifiche attribuite a gruppi di cittadini, più o meno estesi, possono comparire nella documentazione pubblica come in quella privata: l'impiego di tali termini, di per sé non eccezionale, dovette essere più diffuso di quanto finora ci sia noto.

L'esempio per noi più significativo proviene da Ferrara. Il *populus Ferrariensis* aveva ottenuto nel 1055 un privilegio da Enrico III<sup>93</sup>, che, oltre a riconoscere diritti ed esenzioni rispetto al placito pubblico, ai tributi e al commercio, concede ai *curtenses* diritti specifici, importante fra gli altri quello che vieta ai loro *villani*, i coltivatori cioè delle loro terre, poste entro e fuori del comitato di Ferrara, di presentarsi al placito pubblico, se non accompagnati dai loro *domini*. Abbiamo potuto concludere che i *curtenses-domini* — ma non tutti i *domini* sono *curtenses* — non costituiscono tutto il *populus Ferrariensis*, ma un gruppo o ceto ristretto. Quanto alla loro connotazione abbiamo ritenuto che essi rappresentino i cittadini che svolgono servizio militare attivo e legati, almeno alcuni di loro, da vincoli vassallatici con i Canossa; avrebbero lasciato traccia di sé, oltre che sporadicamente nell'onomastica, nella denominazione di un quartiere, nucleo originario delle fortificazioni della città, denominato appunto *castrum Curtensium/Curtisium* o *Castrum Curialium*, in cui abitavano — si badi — nella prima età comunale le maggiori famiglie ferraresi, quelle di tradizione capitaneale, già legate ai Canossa: Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti<sup>94</sup>.

Il termine *cortexii* è impiegato nel Veronese una sola volta, per quanto finora ci consta, in un documento privato del 1183 per definire un gruppo di *cives*, connotati dalla residenza nel *castrum/castellum* cittadino — donde l'apposizione comune *de Castello: cortexii de Castello* — e da vincoli vassallatici verso i maggiori enti ecclesiastici, per cui essi si presentavano ai loro concittadini come un gruppo, relativamente omogeneo, di *milites*<sup>95</sup>. L'affiorare nella documentazione di una qualifica collettiva, probabilmente di uso quotidiano e perciò stesso diffusa, può essere stato facilitato dalla natura del documento, che non ha fra gli attori e fra i destinatari i tradizionali enti ecclesiastici, ma privati.

La situazione mantovana è affine e diversa insieme rispetto alle due illustrate. Da un lato ne differisce perché, mentre in queste la qualifica collettiva è

<sup>93</sup> *DD Heinrich III*, n. 351, 1055 novembre 8.

<sup>94</sup> CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara*, cit., pp. 44 ss. Cfr. sopra, nota 77a: cenni sulle famiglie dei Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti.

<sup>95</sup> A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 47-49.

impiegata per gruppi o ceti relativamente ristretti, per il Mantovano la qualifica di arimanni, dapprima impiegata senza effettiva o almeno decisiva distinzione per gli uomini liberi della città e del contado, dotati, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, di condizioni economiche e sociali tali da poter sopportare gli oneri pubblici, giunge presto a designare i soli abitanti della città, ma non si applica a un gruppo ristretto; designa tendenzialmente, come abbiamo notato, tutti i cittadini, che, in condizioni paragonabili agli arimanni dell'età precedente, vivono tuttavia in un ambiente e in un periodo profondamente diversi: la città non è più zona omogenea nel diritto alla campagna, ma da essa profondamente si è staccata per gli aspetti giuridici, economici e sociali, avviata prima, conseguita poi l'autonomia politica, consolidata nelle istituzioni comunali.

Avvicina le tre situazioni la comparsa di una qualifica collettiva, che vive nell'uso quotidiano, ma non è impiegata nella documentazione notarile consueta, legata a schemi e formulari fissi, dai quali, a riprova, si allontana la struttura del nostro documento. Forse in esso la comparsa ripetuta della qualifica di arimanni è sollecitata dalla singolarità della vicenda connessa all'oggetto della lite, che era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina prima — già in atto del resto fin dal secolo X, quando sono nominati i *conventus civium* delle città di Mantova, Brescia e Verona<sup>96</sup> —, di una autonomia poi. L'occasione era propizia per impiegare o riportare di attualità l'uso di una qualifica, che, in modo tanto opportuno al momento, poteva rappresentare e qualificare appunto nel suo complesso — con le limitazioni sopra illustrate — la collettività cittadina e nel contempo giustificare in modo immediato, potremmo dire intuitivo, le pretese dei cittadini-arimanni su terre considerate, ormai da tempo, di proprietà comune dei soli cittadini.

Gli arimanni, come bene sappiamo, tornano ad apparire nel privilegio di Federico I. Prima di soffermarci ad illustrarne il significato, è opportuno ribadire che le vicende, anzi la presenza e la storia stessa degli arimanni in Mantova sono condizionate dai privilegi imperiali e dalla disponibilità e gestione di arimannia e beni comuni e dai rapporti fra città e contado. Questi aspetti sono già stati rilevati dal Tabacco<sup>97</sup>, il quale ha sottolineato come nel privilegio del 1159, indubbiamente rilasciato su richiesta dei cittadini e dietro presentazione, insieme agli altri, del privilegio del 1014 — ed ora può anche non importare che quest'ultimo fosse o meno interpolato in alcuni punti —, si riproponga la situazione

<sup>96</sup> L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma, 1910, pp. 251-252, n. 1, 945 maggio 27; cfr. C.G. MOR, *Moneta pubblica civitatis Mantuae*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, I, Milano 1950, pp. 78-85; COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 42-45.

<sup>97</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

città-contado, a favore della cittadinanza, in quanto la contrapposizione fra abitanti della città e del contado si sarebbe nel frattempo attenuata, poiché la maggioranza dei possessori del contado di un qualche rilievo sociale ed economico, in prima fila i *domini* — l'esempio è costituito dai da Rivalta, ma, secondo noi, difficilmente possono essere avvicinati arimanni e signori rurali —, si sarebbero trasferiti in città, seguendo in questa affermazione il Tabacco la tesi del Torelli in merito ad un massiccio processo di inurbamento<sup>98</sup>, tesi, che, a parer nostro, va ridimensionata<sup>99</sup>.

La cittadinanza, organizzata da tempo in comune, può proporre all'imperatore la conferma delle disposizioni contenute nel diploma del 1014, anche se in quello i beni comuni erano assegnati, oltre che agli arimanni abitanti in città, anche a quelli abitanti nei villaggi presso la città e genericamente nel contado, poiché il comune cittadino non teme che saranno avanzate pretese nei suoi confronti dalle comunità rurali, non o non solo perché i possessori locali, che sarebbero gli antichi arimanni, fossero ormai inurbati, come pretende il Torelli, ma perché essi erano decaduti dall'antica condizione di uomini liberi e, assoggettati in genere a signori, prima per larga parte ai Canossa, poi a signori locali o ad enti ecclesiastici, non sono più in grado di fare valere eventuali loro diritti, dei quali pure avessero mantenuto conoscenza e documentazione — la documentazione era sì a disposizione dei cittadini, ma dubitiamo molto che lo fosse degli abitanti del contado —. Questi ultimi si avviavano a divenire una massa di rustici, che erano o stavano per essere assoggettati anche ai gravami pubblici imposti dal comune cittadino, come appare con tutta evidenza da un documento posteriore di soli quindici anni<sup>100</sup>, che mostra signori e comunità rurale di Campitello — gli uni e gli altri non fra i minori del contado<sup>101</sup> — essere stati sottoposti alle imposizioni tributarie delle città: fodro e colletta. Il comune, come già ha rilevato il Colorni<sup>102</sup>, non incontra difficoltà a porre sotto il suo controllo il contado.

Non credo pertanto che una «ritrovata concordia» o una «concordia istituzionalizzata» fra città e contado<sup>103</sup> siano alla base della ripresa del privilegio del 1014, ma la consapevolezza che quel privilegio, che non desta più preoccupazioni nei suoi riferimenti al contado, non può più ostacolare la piena disponibilità che la città ha ormai conseguito sui beni comuni situati nel contado. Un primo passo era stato compiuto con il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde del 1090:

<sup>98</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 86-87; II, pp. 34, 35, nota 1, 65, 82, 87, 96-97.

<sup>99</sup> Ci proponiamo di mostrare in altra sede (cfr. sopra, nota 88) come gli esempi di inurbamento rinvenibili nella documentazione fra XI e XII secolo non concernano, se non per pochissimi casi, famiglie di persone in posizione politica e pubblica di rilievo all'inizio del secolo XII, quali quelle dei consoli e degli arimanni presenti all'atto del 1126.

<sup>100</sup> TORELLI, *Regesto*, cit., n. 369, 1174 marzo 6.

<sup>101</sup> TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 58-60.

<sup>102</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 77-78.

<sup>103</sup> TABACCO, *I liberi*, cit., p. 175.

oltre a concedere ai cittadini, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla sola città posti dalle due parti del Mincio e avere restituito loro — non sono nominati gli abitanti del contado — gli altri beni comuni nelle località del 1014, riconosce subito dopo, ancora ai soli cittadini, i diritti di pesca nei corsi d'acqua di tutto il territorio, come nel 1014; un anno dopo, Enrico IV, che gareggia in concessioni per attirare a sé, con esito favorevole, i Mantovani, riprendendo apparentemente i privilegi anteriori, ne modifica la sostanza, poiché, nel riconoscere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla città posti da entrambe le sponde del Mincio, specifica ulteriormente l'indicazione geografica attraverso la designazione dei corsi d'acqua ai confini, presenti nel 1014 e nel 1090 per indicare i diritti di pesca su tutto il territorio mantovano, diritti qui taciuti. L'accorta 'costruzione', tesa all'ampliamento sostanziale del contenuto dei privilegi per quanto concerne le *res communes*, fu certo opera dei Mantovani: il privilegio del 1116 riprodurrà alla lettera tutto il passo, come quello del 1133, che ne rende però più intelligibile la parte iniziale. Non una fusione di interessi fra città e contado, fra arimanni da sempre cittadini e arimanni già del contado e che sarebbero divenuti cittadini — non negandosi per questo episodi di inurbamento, che poterono verificarsi anche fra gli arimanni, dal momento che essi costituivano ancora all'inizio del secolo XI una parte, certamente consistente, anche se indeterminabile, degli abitanti del contado —, ma netta prevalenza dei primi, rimasti appunto gli arimanni per antonomasia o i soli che all'occorrenza potessero ancora utilizzare tale qualifica, in un'analogia coerente con le condizioni del passato, sugli abitanti, non più arimanni e non più definibili come tali, del contado, così che i primi non esitano a presentare alla cancelleria federiciana, insieme agli altri privilegi — tutti scrutati attentamente, come è affermato nel diploma stesso —, il privilegio del 1014, pur di avere riconosciuti in maniera dettagliata quei beni comuni, che la cittadinanza considera propri in modo irrinunciabile.

In tale prospettiva, aderente concretamente alla situazione mantovana, noi possiamo meglio comprendere quanto avvenuto nel 1159, frutto di un equivoco o compromesso fra le parti: il comune cittadino può presentare per la conferma il privilegio più antico, rinunciando anche ad introdurre alcune sostanziali pretese, già consolidate, ma non facilmente inseribili nella prima parte del documento — ci riferiamo, ad esempio, alle *res pertinentes* alla città e alla loro collocazione ai lati del Mincio —, poiché il diploma antico era il solo, se si eccettua la concessione ducale del 1090, che recasse l'elenco delle località ove erano situati i beni comuni boschivi, precisazione che poteva riuscire ancora utile in caso di contestazione da parte di enti politicamente rilevanti, come era avvenuto nel 1126 per opera del monastero di S. Benedetto di Polirone proprio per beni situati in una delle località suddette; non indifferente, infine, dovette essere l'aspettativa di un'accoglienza favorevole da parte dell'imperatore al privilegio del 1014, oltre che per la sua antichità — non mancano esempi di concessioni di Federico I che ripetono alla lettera il contenuto di privilegi antichi e che non trovano più rispondenza, parzialmente o totalmente, nell'età federiciana, tanto da suscitare dubbi, negli studiosi e negli editori, sulla possibilità di interpolazio-

ni, dubbi dimostratisi privi di alcun fondamento<sup>104</sup> —, per la menzione, fra i destinatari, degli arimanni abitanti nei *vici* e nel contado, poiché il fatto di porli sullo stesso piano si inseriva pienamente nel programma politico di Federico I, che si proponeva, fra altri obiettivi, quello di eliminare o contenere al massimo la superiorità conseguita dai comuni cittadini verso il loro contado, sottoponendo città e contado ad una soggezione diretta all'Impero, privilegiando perciò all'occasione e proteggendo modeste e modestissime comunità rurali<sup>105</sup>; il comune, da parte sua, ottiene il riconoscimento delle vecchie e delle nuove concessioni, queste ultime risalenti al 1116 — palazzo, ospitalità, castello di Rivalta —, ribadite nel 1133, insieme all'esenzione dal pagamento del teloneo per tutti i mercati, presente nel privilegio ducale del 1090, non contento dei sette riconosciuti in un passo precedente dello stesso privilegio, che si ispira a quelli anteriori.

Il compromesso, che sta alla base della ripresa del diploma del 1014, si risolverà, secondo il processo generale di evoluzione del periodo, a favore del comune cittadino, non dell'Impero e tantomeno delle comunità rurali in genere.

Risulta evidente la sostanziale diversità del processo storico che coinvolge gli arimanni del Mantovano e del Ferrarese. Merito insigne del Tabacco è averlo inquadrato nella linea evolutiva generale degli arimanni nel Regno, ma nel caso specifico proprio le indagini a livello locale auspicate dallo studioso permettono di correggere l'interpretazione analogica da lui proposta per gli arimanni ferraresi e mantovani. Punto di partenza e punto di arrivo sono diversi sostanzialmente: nel primo caso gli arimanni, presenti sempre e solo nel contado, continuano a mantenere tale qualificazione, anche quando essi giungono ad essere assoggetta-

<sup>104</sup> Un'esemplificazione assai significativa, fra quelle a nostra diretta conoscenza, concerne la chiesa vescovile e il territorio reggiani. Un privilegio di Ottone II dell'anno 980, che contiene, fra l'altro, l'elencazione delle pievi rurali della diocesi, fu sospettato, da editori e studiosi, di interpolazioni proprio nell'enumerazione dei possessi, interpolazioni che sarebbero state introdotte prima della presentazione del diploma alla cancelleria federiciana per la conferma, che fu emanata nel 1160; la scoperta successiva dell'originale del diploma ha fugato — non del tutto, purtroppo, stante la lentezza, in ambito non solo locale, dell'accesso alla conoscenza degli strumenti critici essenziali alla ricerca storica — ogni dubbio in merito. Pertanto nello studio delle vicende dell'evoluzione delle circoscrizioni ecclesiastiche rurali nella diocesi reggiana abbiamo potuto dimostrare la corrispondenza delle disposizioni del diploma del 980 con la situazione coeva, mentre abbiamo sottolineato il carattere di ripetizione puramente meccanica, che si traduce in alcuni casi in stridenti anacronismi, di quelle analoghe presenti nel privilegio di Federico I del 1160 e in altri posteriori. Per tutto ciò rinviamo a CASTAGNETTI, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche*, cit., pp. 311-312, e IDEM, *L'organizzazione*, cit., pp. 93, 106-111.

<sup>105</sup> COLORNI, *Il territorio*, cit., p. 98, in nota; G. BARNI, *Cives e rustici a Milano alla fine del secolo XII e all'inizio del XIII secondo il Liber consuetudinum Mediolani*, in «Rivista storica italiana», LXIX (1957), p. 36; G. TABACCO, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 173.

ti, prima nelle intenzioni, poi nei fatti, al comune cittadino, mentre arimannia nella piena età comunale indica il tributo pubblico dovuto dalle comunità rurali prima alla Chiesa romana sovrana, preteso poi dal comune cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all'inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i *cives*, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversibile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.